RIMEDIO

CONTRO

GLI SCRUPOLI

PER LA COMPRA

DE' BENI ECCLESIASTICI.

MDCCCIII.

VENEZIA.

Dabis impio militi, quod non vis dare Sacerdoti,

S. Caesar. Arelat. Hom. 41.

LETTERA PRIMA (*)

AMICO,

Siete pur buono il mio caro D. Biagio. Mi deste a credere, che, in leggendo la vostra lettera, si sarebbero dissipati i miei dubbj; e invece non hanno fatto, che accrescersi. Da quel momento io non ebbi più pace. Ovunque io mi sia o nella città, o in campagna, o in casa, o fuori di essa, mi pare di aver sempre alle spalle tutte quelle maledizioni, e que' mali, che nella consecrazione delle Vergini intima a tutti quelli la Chiesa, che anderanno al possesso de' beni loro. Io ve le segno appiè di pagina, (a) perchè non abbiate a cercarle

(*) *Questa, e le seguenti lettere servono di risposta a quella, che ha per titolo:* La questione sul diritto di proprietà de' Beni detti Ecclesiatici, e Nazionali, esaminata co' principj della Cattolica Religione.

(a) *Nullus earum bona surripiat; sed ea cum quiete possideant. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, maledictus sit in domo, et extra domum; maledictus in civitate, et in agro: maledictus vigilando, et dormiendo, maledictus manducando, et bibendo, maledictus ambulando, et sedendo: maledicta sit caro ejus, et ossa, et a planta pedis usque ad verticem non habeat sanitatem. Veniat super illum maledictio hominis quæ per Moysem in lege filiis iniquitatis Dominus permisit. Deleatur nomen ejus de libro viventium, et cum justis non scribatur. Fiat pars, et hæreditas ejus cum Cain fratricida, cum Dathan, et Abi-*

nel Ponteficale Romano, che le rapporta, e ne sentirò volentieri il vostro giudizio. Sopra tutto mi fanno paura quelle parole, in cui dicesi di colui, che si sarà appropriati que' beni » Perisca nel dì finale: e sia cibo di un fuoco divoratore col Diavolo, e co' ribelli suoi Angeli, se non restituirà, e non emenderassi del suo peccato » Vi confesso, che coloro, i quali spogliarono quelle povere Monache de' loro Poderi, e del lor Monastero, e mi costrinsero a comprarne una parte, si ridono e del giudizio, e degli Angeli, e del fuoco perpetuo: Ma io, che non ho saputo spogliarmi ancora di tutti questi, che essi chiamano pregiudizj, non posso non sentirne una continua inquietudine, e tristezza. A dirvela: non vorrei aver nulla, che fare col Diavolo; e benchè costoro sien soliti a deridermi, e metterlo in ridicolo; all' occasione però di un qualche pericolo, o di mortal malattia non gli ho trovati i più coraggiosi, e hanno smentita col fatto la loro filosofia. D' altra parte i beni, di cui mercè la bontà degli amici ho fatto acquisto a un vilissimo prezzo, mi comodano assai. Prima d' averli mi trovava spesso alle strette per le spese, che far si devono alla giornata; ma ora posso vivere con qualche lustro ancor io, e farne parte anche a' Compagni. Insomma la restituzione di detti beni troppo mi pesa; e le maledizioni della Chiesa, che non prega, e non fulmina invano, non tralasciano d' inquietarmi.

---

ron, cum Anania, et Saphira; cum Simone Mago, et Juda proditore, et cum eis, qui dixerunt Deo: Recede a nobis, semitam viarum tuarum nolumus. Pereat in die judicii. Devoret eum ignis perpetuus cum Diabolo, et Angelis ejus, nisi restituerit, et ad emendationem venerit. Pontif. Rom.

Posto in questo bivio mi diedi a leggere con avidità la vostra lettera, sperando di trovare in essa delle ragioni, che mi assicurassero il giusto possesso di quei poderi, e mi togliessero ogni timore del giudizio divino; ma come vi dissi a principio, non ha fatto, che accrescere le mie dubbiezze. Verrò esponendovele ad una ad una, e per non ingannarmi, seguirò fedelmente le vostre traccie. Sembrerovvi per avventura un pò soffistico; ma dovete compatirmi. Son vecchio, e scrupoloso, e una copulativa, una virgola mi fa nascere talvolta de' nuovi dubbj. Armatevi adunque di una santa pazienza, perchè altrimenti vi verrà meno più di una volta, come è venuta meno anche a me nel leggere la vostra lettera.

II. Comincio dal Soprascritto. In esso vi proponete da esaminare la *Questione sulla proprietà de' Beni detti Ecclesiastici, e Nazionali co' principj della Cattolica Religione*. — Scusatemi, se vi arresto fin da principio. Cotesta denominazione di Nazionali è antica, o moderna? Perchè ho sempre inteso a dire, che la novità non solo in materia di dogma, ma anche di disciplina, porta seco un gran sospetto di falsità. Quel famoso — *Nihil innovetur, sed quod traditum est* — credo, che abbia luogo ancor esso fra i principj della Cattolica Religione. Inoltre, se cotai Beni sono Ecclesiastici, perchè ora diconsi Nazionali? E se son Nazionali, perchè si dissero per tanti secoli Ecclesiastici? Giacchè mi immagino, che Ecclesiastici vorrà dir della Chiesa, e Nazionali della Nazione. Forse quella particola copulativa, che vi avete posta fra mezzo, vuol dire, che Ecclesiastici, e Nazionali sono la stessa cosa, come è lo stesso Chiesa, e Nazione, secondo le nuove scoperte di un certo Padre Aseretti? Non vi credo, nè posso credervi un Logico così solenne, siccome lui, e come ce lo ha dimostrato in un Discorso su questa stessa questione un suo Con-

fratello il celebre Teologo Molinelli. Forse la copulativa frapposta ai due termini *Ecclesiastici*, e *Nazionali* vuol dire, che la proprietà di tai beni appartiene alla Chiesa insieme, e alla Nazione in quanto sono due Podestà indipendenti nel suo genere una dall' altra? Ma se ella è così, e perchè dunque la Chiesa pel corso di tanti secoli ne ha sempre disposto, come cosa sua propria, senza il consenso della Nazione, e ne dispone ora la Nazione senza il consenso, e l' approvazione della Chiesa? Ove sienvi due, che abbiano un diritto comune di proprietà sopra una cosa, uno non può disporne senza il consenso, e l' approvazione dell' altro.

III. Son questi i primi scrupoli, che ha in me risvegliati il Frontispizio. Vengo ora alla lettera, e trovo nelle prime sue linee » che la destinazione » primitiva, e naturale de' Beni, di cui si tratta, » si è di mantenere i poveri, e fra questi in pri- » mo luogo i Ministri, indi gli oggetti del Culto. » Vado un poco più avanti, e vi leggo » che i Beni » immobili sono succeduti alle spontanee obblazioni » del popolo, e che aver devono lo stesso fine di » mantenere i Ministri, i Poveri, il Culto. = An- » zi che i Cristiani si avvisarono, che Ministri » puri, ed innocenti, com' erano a que' tempi i » Vescovi, e i Preti, averebbero colla massima fe- » deltà adempiuti questi oggetti della loro pietà. » Epperò il Clero venne incaricato dell' adempimen- » to di quel dovere, che incombeva a tutti i Cri- » stiani. »

IV. Due cose mi dite in questo luogo. Una riguardo al fine, l' altra riguardo agli Amministratori de' Beni della Chiesa. Il fine è il mantenimento dei Poveri, dei Ministri, del Culto. Gli Amministratori sono i Vescovi, e i Preti, e questo per libera, e spontanea disposizione del Popolo, continuata infino a noi. E come adunque, io ripiglio, han potuto cotesti Beni cambiar d' improvviso e Am-

ministratori, e natura? Nè io certamente, nè alcun di coloro, che gli acquistarono, hanno avuto in pensiero di mantenere con essi nè i sagri Ministri, nè gli oggetti del Culto. Anche il denaro, che si è sborsato per farne acquisto, ha avuto un esito ben diverso da quello indicato da voi. Non è necessario, che vi ricordi l'abuso, e la dissipazione, che se ne è fatta. Voi lo sapete al par di me; e noi certo non potevamo ignorare, che una gran parte si perdea fra le mani d'uomini sediziosi, e nemici del pubblico bene nell'atto, che i Poveri, e i Ministri, e il Culto si vedevano dimenticati. A dirvela; pare, che siasi avverato a dì nostri ciò, che diceva il Bodino nel V. lib. de Repub. pag. 831. dell'Edizione di Francfort. Io non cerco a chi, e quanto utilmente siensi distribuite tante, e così vaste possessioni: ma dico solo, che quelle ricchezze han dato un gran motivo ad uomini sediziosi di turbare le pace delle Città nelle occidentali regioni, per sottrarle all' autorità pontificia sotto apparenza di Religione; e se mancato fosse questo pretesto, ritrovato n'avvrebbero un altro, siccome a tempo de' nostri maggiori è avvenuto a Templarj, i quali furono per somma ingiuria, e con disonore di questo impero dal possesso espulsi de' lor poderi, che si riputavano troppo vasti.

V. Non è minore 'l ingiuria, che si è fatta a dì nostri ai sacri Ministri del Santuario con toglier loro l' amministrazione e il possesso de' beni di cui fino dal principio della Chiesa ne furono i soli amminstratori e custodi. Non vi dico che i Vescovi, e i Preti de' giorni nostri fossero così puri e innocenti, com' eran quelli dei secoli più felici del Cristianesimo. Ma qual paragone fra gli Ecclesiastici, che li possedevano, e i Secolari che sotto pretesto di pubblico bene ne sono andati al possesso; fra l' amministrazione degli uni, e la dissipazione degli altri? Coloro; che donarono alla Chiesa, han volu-

to, che il Clerò fosse incaricato, come voi dite, degli oggetti della loro pietà. Questo incarico doveva essere perpetuo, come era perpetua, e irrevocabile la donazione dei Beni. Non v'era, che un vero delitto, che potesse autenticarne lo spoglio. Ma qual delitto avevano gli Ecclesiastici per esser privati de' Beni stabili, da cui traevano il congruo loro sostentamento? Dove sono i processi, che rei li dichiarino di non avere colla massima fedeltà adempiuti i doveri della loro amministrazione, e custodia? Tutto il delitto al dir del Bodino, sono le ricchezze medesime, ed i poderi, che agli occhi degli avidi speculatori sembravano troppo vasti in mano del Clero; e tutto il loro processo sono i rigiri, e le cabale d' uomini sediziosi, che pensarono d'ingrandirsi sulle rovine degli altri. E' nota l' opposizione, che ha trovata nel Popolo quell' articolo della Costituzione, con cui i Beni Ecclesiastici di qualunque natura si dichiaravano Beni della Nazione. Il Padre Molinelli ci assicura, che alla soppressione di questo articolo è dovuta in gran parte l' accettazione dei Liguri del primo Progetto di Costituzione; e il Cit. Portalis dietro l' analisi dei processi verbali de' Consigli generali dei Dipartimenti di Francia ci fa sapere, — che la pace non era per consolidarsi in quel regno, se non quando i Ministri del Culto Cattolico avuta avessero una esistenza onesta, e sicura. — La volontà generale dei Popoli non è mai stata di togliere ai Sacerdoti l' amministrazione dei Beni, e delle Facoltà della Chiesa. Infatti si sanno le violenze, e i maneggi, che si son fatti in qualche Repubblica per ottenere, e sanzionare una Legge, che metesse i beni della Chiesa a disposizione della Nazione, o per dir meglio di pochi avidi speculatori, fino a espellere contro ogni legge dal numero de' Legislatori coloro, che trar non potevano nelle ingiuste irreligiose lor mire, e ad escluder con essi una parte considerabile della Nazione, che rappresentavano.

Ciò presupposto, io vi dimando, se in virtù di una tal legge fatta contro ogni legge, ossia contro l'espressione della volontà generale del Popolo manifestata in una maniera così luminosa, in virtù di una legge ottenuta con rigiri, e con cabale, stabilita colla violenza, e colla forza, poteva togliersi a' Ministri del Santuario l'amministrazione di que' Beni, ch' era stata loro affidata dal comune consenso dei Popoli, e confermata col possesso immemorabile di molti secoli? E se non si poteva, io vado avanti a dimandarvi, se coloro, che comprarono i Beni Ecclesiastici da persone, le quali usurpato si avevano un potere, che non avevano, e che non ne erano i legittimi amministratori, e custodi, possano godersi pacificamente, e *tuta conscientia* que' Beni, di cui non fanno quell' uso, che venne loro stabilito dai Canoni, e dalla pia volontà de' fedeli?

VI. Ho ragionato finora sulla supposizione, che i sacri Ministri sieno stati sempre considerati come semplici Depositarj, e Amministratori de' Beni Ecclesiastici. Ora vi dico assolutamente, che è falso; e ne chiamo in testimonio il Concilio di Trento. Nella sessione XXV. cap. I. *De Reformatione* formato si era il Decreto, in cui si vieta ai Vescovi d'ingrandire co' Beni della Chiesa i loro congiunti, e familiari; e vi si era aggiunto per ragion del divieto quello appunto, che dite voi » Che i Vescovi son semplici dispensatori delle rendite della Chiesa: *Ecclesiasticorum proventuum dispensatores tantum sunt*: ma nell' ultima generale Congregazione tenuta il dì 29. Novembre dell' anno 1563. fu giudicato a proposito di cancellarlo: poichè il Cardinal di Lorena Arcivescovo di Reims, l' Arcivescovo di Granata Pietro Guerrero, ed altri Prelati vi si opposero; affinchè non avesse a soffrirne la contraria sentenza, come essi dissero, assai comune, la quale attribuisce un vero dominio a' Beneficiati sulle rendite Ecclesiastiche

anche superflue. Così narra il fatto il Cardinal Pallavicino nella sua Istoria del Concilio di Trento lib. XXIV. cap. 3. n.° 4. E quando non vi piacesse l'autorità del Pallavicino perchè Cardinale, e Cardinal Gesuita, vi rimetto al lib. VIII. della Storia di Frà Paolo Servita. Vedete adunque non esser vero, che i sacri Ministri sieno stati sempre considerati come semplici Depositarj, e Amministratori de' Beni Ecclesiastici, siccome non è neppur vero, » che non fu, nè sarà mai lecito di goderne, » che secondo la condizione di poveri.

VII. Cotesta vostra asserzione è contraria apertamente alla pratica universal della Chiesa, la quale e conferì per l'addietro, e conferisce tuttora anche a' non poveri gli Ecclesiastici Beneficj. E perchè non vi sembri per avventura un abuso, vi fa sapere S. Agostino, (ep. 54. al: 118. ad Jan. cap. 5.) *che il disputare se possa farsi, o nò tutto quello, che dall' intiera Chiesa concordemente si pratica, è una solennissima stolidezza*. Oltre di che questa medesima consuetudine ha per garante la dottrina di Gesù Cristo, e dell' Apostolo Paolo. Sì l'uno, che l'altro ora ci dicono, che *l' Operajo deve essere mantenuto*, ora che *deve avere la sua mercede*, ora che *chi serve all' altare, deve vivere dell' altare*; senza far mai distinzione alcuna tra povero, e ricco. Anzi siccome il ricco Ecclesiastico non è meno operajo, nè serve meno all' altare del povero; così non ha meno diritto di lui di ricevere dall' altare e la sua mercede, e il suo cibo. Quindi S. Bernardo nella sua famosa lettera all' Abate Fulcone non gli dice, che avendo altri Beni non possa godere di quelli, che gli somministra l'altare; ma solamente, che tutto ciò, che dalle rendite dell' altare egli ritiene per se oltre il vitto, e 'l semplice vestimento, è un vero furto, una rapina, un sacrilegio. *Denique quidquid præter victum, et simplicem vestitum de altari retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium*

est. Altro è poi, che il ricco Ecclesiastico sia tenuto a titolo di carità di rilasciare a' poveri tutto ciò, che potrebbe esigere giustamente, altro, che non possa ripeterlo con diritto. Peccherebbe bensì contra il precetto del divino Maestro, che a tutti impone i suoi discepoli di dare a' poveri tutto ciò, che è superfluo per loro; e siccome il precetto della limosina non dà a poveri un vero diritto fondato sulla giustizia per avere il superfluo del ricco; così nel caso, che non adempiano un tal precetto, non contraggono obbligo alcuno di restituzione, benchè pecchino contro la carità. Per la qual cosa, siccome nell'atto di ricevere il Benefizio, per cui coll' obbligo di servire la Chiesa acquistò il diritto di vivere de' suoi proventi, poteva disporre a favor de' congiunti, o destinare ad altr' uso quei Beni, che già possedeva; così non avvi alcuna difficoltà, che possa farlo anche dopo nell' attuale possesso del benefizio; conservato sempre l'ordine della giustizia, e della carità.

VII. Nè a ciò si oppongono le parole da voi citate del S. Padre Agostino nella sua lettera al Conte Bonifazio. Intorno a questo convien distinguere tre cose. Il tempo, in cui parlava, l'oggetto, di cui parlava, il fine, per cui parlava. A tempi di S. Agostino non si era ancor fatta divisione alcuna dei fondi, e delle rendite della Chiesa, ma tutta la cura, e l'amministrazione di esse era presso dei Vescovi, i quali a tenore dei Canoni far ne dovevano quattro parti: una per se, l'altra per gli Chierici, la terza per gli poveri, e la quarta per la fabbrica delle Chiese, come si vede dalla lettera IX. del Papa Gelasio al cap. 27. e in questo senso, intender si devono l'espressioni dei Padri, e di S. Agostino principalmente, ove dicono, che non sono padroni, ma semplici dispensatori dei Beni della Chiesa; il che riguarda le rendite solamente, e i proventi dei fondi, o le spontanee obblazioni dei Fedeli. Indi pe-

rò non ne siegue, che non avessero un vero dominio, e possesso dei fondi, non già per se stessi, ma a nome della Chiesa, di cui erano al governo, e di cui ne contenevano in se i diritti. In prova del mio assunto, non citerovvi, che il Canone settimo del Concilio di Agde, che per essere antico, e Francese, non potrà non piacervi. Fu tenuto nell' anno 506. sotto Alarico II. Re de' Goti, che regnava allora nell' Aquitania, e v' intervennero con S. Cesario d' Arles, che n' era il Capo, trentaquattro altri Vescovi di varie Chiese. Il Canone è come segue: » Le piccole case però, o le piccole proprietà della Chiesa, o i vasi del Ministero, i Vescovi, alla cui fedele inspezione furono raccomandati, li possederanno in pieno diritto della Chiesa, come è prescritto dai Canoni antichi, cosicchè nè vendere, nè alienare presumano le cose, onde vivono i poveri. E qualora urgente necessità li costringa a distraere per lo bisogno, e l' utilità della Chiesa o l' usufrutto, o qualche altra cosa con una vendita indiretta, dovrà esserne comprovata la necessità della vendita da due, o tre Vescovi Comprovinciali, o vicini; affinchè dopo la matura discussione Sacerdotale si renda valida per la loro sottoscrizione la vendita fatta; altrimenti la vendita, o la transazione fattane, non sarà di alcun valore. » (*b*)

(*b*) *Casellas vero, vel mancipiola Ecclesiæ Episcopi (sicut prisca Canonum præcepit Auctoritas) vel vasa Ministerii, quasi commendata fideli proposito in integro Ecclesiæ jure possideant, ita ut neque vendere, neque per quoscumque contractus res, unde pauperes vivunt, alienare præsumant. Quod si necessitas compulerit, ut pro Ecclesiæ necessitate, aut utilitate, vel usufructum, vel indirecta venditione aliquid distrahatur, apud duos, vel tres comprovinciales, vel vicinos*

Da questo adunque, e dagli altri antichi Canoni della Chiesa, su cui si appoggia, tre cose rilevansi chiaramente. I.° Che i Vescovi possiedono con pieno diritto a nome delle lor Chiese que' beni, che ad esse appartengono, sicchè ne' casi ordinarj nè venderle, nè alienare le possano per verun modo. II.° Nel caso, che per vero bisogno, o utilità della Chiesa ne fosse necessaria la vendita, non possa farsi, che col consenso di due o tre Vescovi Comprovinciali, o vicini. III.° Che ogni vendita, o alienazione fatta senza il consenso, e l' approvazione dei Vescovi sia invalida, e nulla. *Aliter facta venditio, vel transactio non valebit.* Dopo di che io lascio a voi, che siete amante della santa Antichità il giudizio di quelle vendite, che fatte si sono a dì nostri senza il consenso, anzi contro l'espresso volere dei Vescovi, se alcuni pochi si eccettuino, i quali degenerarono dallo spirito del lor ministero.

IX. Ma siccome i Vescovi per la sollecitudine, e l'amministrazione de' beni temporali eran distratti dall' attendere di proposito agli altri impieghi delle Pastorali lor cure, ed erano calunniati talvolta, quasi che appropiassero a se medesimi i beni de' poveri, e de' Ministri; così e il Grisostomo, e S. Agostino bramavano ad imitazion degli Apostoli di sgravarsi di un tanto peso, per poter meglio invigilare alla custodia della lor Greggia, e pascerla colle parole di verità, e difenderla dai lupi divoratori, che tentavano d' insinuarvisi. Quindi il Concilio di Calcedonia ordinò al Canone 26., che fossevi in ogni Chiesa un Economo dello stesso Clero, che ammini-

---

Episcopos, causa, qua neccesse fuerit vendi, penitus comprobetur. Ut habita discussione sacerdotali eorum subscriptione, quæ facta fuerit venditio, roboretur, aliter facta venditio, vel transactio non valebit.

strasse sotto la direzione del Vescovo, e distribuisse a tenore de' Canoni le rendite della Chiesa. Che tale fosse l'oggetto dei desiderj di questi due Santi, non solo si rileva dai luoghi medesimi da voi allegati, ma anche dal Serm. 49. di S. Agostino *De diversis*, in cui dice, ch' è si grande la moltitudine di coloro, che ogni giorno dimandano, tanti, che piangono, tanti i poveri, che a lui riccorono, che era costretto di lasciarne un buon numero a mani vuote, e malinconici, non avendo con che sovvenirli. *Quotidie tam multi petunt, tam multi gemunt, tam multi inopes interpellant, ut plures tristes relinquamus, quia, quod possimus dare omnibus, non habemus*. Qualora adunque questi due gran Santi bramavano, che vi fossero dei Laici caritatevoli, e giusti, che prendessero sopra di se la cura ed il mantenimento dei poveri, espongono le particolari lor brame, non l'ecclesiastica disciplina de' giorni loro, a cui non ricusavano di sottomettersi, benchè riuscisse loro assai gravosa. Tale è il vero senso delle parole da voi addotte di S. Agostino, in cui dice — Iddio m' è testimonio, che tutta questa amministrazione de' beni temporali, de' quali siam creduti amare il dominio, io non l'amo già, ma la tollero per la servitù, che debbo alla carità de' fratelli, e al timore di Dio, talchè bramerei di rimanerne privo, se ciò fosse compatibile col mio uffizio — Due cose dice in questo luogo S. Agostino: I.° Che non amava il dominio de' Beni temporali, ma il tollerava, e per conseguenza lo aveva, perchè non si tollera quello, che non si ha. II.° Che l'esserne privo non era compatibile col suo uffizio. Era adunque annesso all'uffizio del Vescovo il dominio de' Beni temporali, nel che sembra che alluda a' Canoni antichi, che il comandavano. Bramava, è vero, di esserne privo; ma questa brama non era compatibile col suo uffizio, e lo bramava non perchè credesse, come voi dite » di dover rimettere in mano del popolo cotesti beni,

» avvisandosi, che meglio convenisse al decoro de' Mi-
» nistri il vivere di pure obblazioni » ma per con-
fonder coloro, che si credevano, ch' ei ne amasse
il dominio, e per non essere distratto dalla cura
spirituale della sua Greggia.

X. Del resto, qualunque fosse il desiderio, che
avevano allora que' due gran Santi, non avrebbero
certamente permesso, che i Laici si usurpassero i
beni delle lor Chiese, se veduto avessero l' abuso
enorme, e la dissipazione, che se n' è fatta a dì
nostri; anzi non avrebbero neppur permesso, che
ne assumessero l' amministrazione, e la cura, se ve-
dute avessero languir di fame le sacre Vergini, e i sa-
cri Ministri, mentre coloro, ch' eran destinati al Burò,
(per usare un termine di moda) de' beni Ecclesia-
stici, si divoravano una gran parte de' beni loro,
ritenendo per se le 40. e 50. mila lire, senza quel
di più, che a voi è ben noto. Quello però, che mi
sorprende, si è, che voi, che avete veduto, e non
potete ignorare un disordine così grande, abbiate
avuto il coraggio di autorizzarlo colla malsana
vostra opinione.

XI. Per ovviare ai disordini, che talor succe-
devano, e per isgravare i Vescovi di un peso così
gravoso, fu introdotta a' tempi del Papa Simplicio,
e confermata da Gelasio suo sucessore dopo Felice,
la ripartizione de' Beni Ecclesiastici lasciandone una
parte al Vescovo per suo mantenimento, l' altra as-
segnandone ai Chierici, una ai poveri, ed una alla
fabbrica delle Chiese. Indi ne vennero i benefizj,
e le prebende ignote ne' primi secoli della Chiesa.
Questi altro non sono, che un perpetuo diritto stabilito
dalla Chiesa di ricevere i frutti de' Beni Ecclesiastici
a motivo dell' uffizio, a cui son destinati. Siccome
in tale occasione assegnata viene a ciascuno de' Be-
neficiati una parte de' fondi colle rendite, che ne de-
rivano, così parlando de' frutti, ne hanno quella
proprietà medesima, che avevano sopra di quelli,

che una volta si distribuivano dal Vescovo. Quanto ai fondi, o poderi, tenuti sono a conservarli in quello stato, in cui gli han ricevuti, ma la proprietà di essi rimane presso la Chiesa, i cui beni immobili secondo l'attual disciplina, alienar non si possono, che per giusto motivo, e colla licenza del Papa.

XII. Un lungo tratto del Celebre Giure-consulto Prospero Fagnano può servirvi di lume a meglio intendere gli antichi Padri, e a conciliare fra loro que' Canoni, che sembrar potessero discordanti. Distingue egli tre epoche. La prima, quando i Chierici della primitiva Chiesa abitavano insieme, e nulla avevano in proprietà, ma tutto era fra essi comune, e vivevano di quei beni, che ad esso loro si dispensavano a principio dagli Apostoli, indi dai Vescovi, che agli Apostoli succedettero. E' inutile il ricercare, se in tal tempo i Sacerdoti, e i Chierici aventi de' beni proprj, viver potessero di quei della Chiesa; poichè allora nulla dì proprio possedevano. In seguito i Vescovi vedendo essere più vantaggioso, che i poderi, i quali venivano offerti dalla pietà de'fedeli, si conservassero per le Chiese Cattredrali; affinchè tutti i poveri ritrar potessero da loro frutti un più abbondevole sovvenimento; stabilirono, che cotai beni non si vendessero, ma fossero conservati, e avesse il Vescovo la podestà di dispensarli secondo che il bisogno esigeva, o la necessità di ciascuno, e che delle rendite delle Chiese se ne facessero quattro parti: una pel Vescovo, e l'altra per gli Chierici, la terza per la fabbrica, e la quarta per gli poveri. E in questo tempo emanarono i Canoni, i quali dispongono, che i Chierici, avendo del proprio, non partecipino per verun modo delle rendite della Chiesa. E la ragione si fu, che siccome per una parte sembrava illecito, che i Chierici possedessero del proprio contro gli esempj degli Apostoli, e per l' altra v'eran di quelli, che lo facevano di nascosto per comparire

più santi di quello, che erano veramente. [Ut in C. *certe* 12. Q. 1.] così pareva più detestabile, che avessero del proprio, e vivessero non pertanto delle rendite della Chiesa, che dovevano riservarsi principalmente per alimento dei poveri. Onde bastava: che loro si permettesse di possedere de' beni in patrimonio, e quindi fu stabilito, che i Chierici benchè servissero all' altare, nulla ricevessero delle rendite Ecclesiastiche, se non erano poveri: [come si vede nel C. *sacerdos* 1. Q. 2.] Una terza epoca è venuta di poi, quando i Chierici, che più non erano sì fervorosi nella pietà, e nella fede, cessato ogni scandalo, incominciarono a possedere del proprio, a fabbricarsi le Chiese, e a dotarsi per quelli principalmente, che addetti erano al loro servizio, e furono anche istituiti i titoli benefiziali. E in questo tempo fu stabilito, che i Chierici potessero vivere lecitamente delle rendite della Chiesa, e disporre a vantaggio de' lor domestici di que' beni, che avevano in patrimonio. Si tenga adunque per fermo, che i Chierici, che hanno il proprio patrimonio possono sostentarsi coi frutti del Benefizio, il che si accorda colla generale consuetudine della Chiesa. E questo quanto al tempo.

XIII. Quanto poi all' oggetto, di cui parlava S. Agostino, convien sapere, che gl' Imperatori Cristiani comandato avevano con leggi dettate dalla Religione, che i Beni, che dalle Chiese de' Donatisti si possedevano, passassero con esse alla Chiesa Cattolica. Indi ne' eran venuti i lamenti, e le calunnie de' Vescovi di quella Setta, i quali dicevano, che i Cattolici gli avevano fatti obbligare con legge a entrare nella lor Chiesa a solo fine d' impadronirsi de' beni loro. Nel luogo adunque, di cui citata avete una piccola parte, Ei prende a ribattere cotesta calunnia, e oppone a suoi Avversarj l' esempio de' lor compagni, ch' erano passati all' unione de' Cattolici, e dice, che non solo ritene-

vano i beni loro, che avevano, ma eran partecipi anche di quelli de' Cattolici, che non avevano. Indi soggiunge; *i quali beni, se siamo Compoveri de' poveri, e nostri sono, e di loro*. Parla di quel tempo, in cui di tutti i beni della Chiesa se ne faceva una massa, e ne partecipavano i Vescovi, siccome i poveri, come si è detto. *Quæ tamen si pauperum compauperes sumus, et nostra sunt, et illorum*. Ma non nega per questo, che, non essendo poveri, non avessero diritto di parteciparne. Era questa una questione aliena dal suo proposito. Bastava a convincere i Donatisti di dar loro a conoscere, che non si appropriavano per verun modo i loro beni. Per questo soggiunge S. Agostino, che se i Vescovi Cattolici possedevano in privato, quanto era sufficiente per loro, tanto erano lontani dall'appropriarsi la porzione dei poveri, che rilasciavan loro ogni cosa. *Si autem privatim, quæ nobis sufficiant, possidemus, non sunt illa nostra, sed pauperum; quorum procurationem quodammodo gerimus, non proprietatem nobis usurpatione damnabili vindicamus*. E vol dire, che non si usurpavano quella porzione, che secondo i Canoni era dovuta ai poveri, di cui erano in certo modo i Procuratori, e non già, che non potessero goderne i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici, se non erano poveri. Tratta la questione di fatto, sopra cui cadevano le calunnie, non di diritto, che nulla aveva, che fare col suo intento. Quindi conchiude; essendo con noi la plebe di quelle Chiese medesime, con noi i poveri, ch'eran pasciuti da quelle piccole possessioni, i Donatisti piuttosto, che son di fuori, tralascino di bramare l'altrui, cioè quella parte de' beni, ch' era destinata a mantenimento de' poveri; ma a noi s' uniscano in società, affinchè governiamo insieme non quei beni soltanto, che dicono loro, ma quelli ancora, che si dicono nostri. Dal che rilevasi il fine delle parole da voi addotte.

XIV. Nè è diverso il sentimento di S. Tommaso (2. 2. quest. 185. art. 7.) , in cui adduce queste medesime parole da voi citate di S. Agostino, e premessa la distinzione de' beni proprj, e patrimoniali del Vescovo, e di quelli, che ritrae dal suo beneficio, parlando de' proventi Ecclesiastici a lui assegnati per suo congruo sostentamento dice : *De his autem, quæ sunt specialiter suo usui deputata, videtur esse eadem ratio, quæ est de propriis bonis* : Suppone adunque, che il Vescovo aver possa de'beni proprj, e che non pertanto ne siano per lui assegnati di quelli degli Ecclesiastici proventi, di cui far possa quell' uso medesimo, che può fare dei suoi.

XV. Lo stesso aveva già insegnato il medesimo Santo nel Quodlib. VI. q. 7. a 12. ad 3.; dove dice: diversamente si dee parlare di que' Beni Ecclesiastici, che son destinati principalmente per uso de' Ministri, come son le prebende dei Chierici, ed altri simili. Imperciocchè quanto ai primi si pecca non sol per l' abuso, ma per la natura stessa, o condizione di essi, qualora taluno si appropria quello, che non è suo; e perciò è tenuto a restituire, come quello, che defrauda l' altrui. Negli altri poi non si pecca, che per l' abuso, come de' beni patrimoniali si è detto. Onde non v'è per essi obbligo alcuno di restituzione, ma solo di farne la debita penitenza. Così S. Tomaso, da cui potrete con facilità rilevare, non esser vero — che i sacri Ministri non sieno mai stati considerati padroni, e proprietarj, ma semplici depositarj, ed amministratori de' Beni Ecclesiastici, e che non sia stato, nè sia per esser mai lecito di goderne, che secondo la condizione di poveri — I termini stessi *possideant*, *possidere*, *compossessores*, che ivi adopera S. Agostino dir voglion tutt' altro, che semplici amministratori, e depositarj dei beni. Leggetelo con maggiore attenzione, che mi riserbo ad altro ordinario il proseguir la risposta.

Milano 10. corr.

LETTERA II.

AMICO,

I. VOi mi fate passar d' improvviso dall' antica Tradizione, e dai Padri agli Scolastici, ed agli Eretici. Il passo è grande, ma non credo, che sia per esservi assai vantaggioso. Sì gli uni, che gli altri depongono anzi contro di voi; gli uni colla dottrina, gli altri co' loro errori. Suppongono di concerto la questione di fatto, il possesso cioè dei beni stabili nella Chiesa; e si volgono alla question del diritto. Gli Eretici lo negarono; gli Scolastici ammisero e il possesso, e il diritto di possedere, e solo applicaronsi a determinare il soggetto, a cui propriamente un tal diritto appartiene.

II. Quelli, che fra gli Eretici più si accordan con voi sono Arnaldo da Brescia, e Wicleffo, uno condannato nel secondo Concilio Lateranense, l' altro nel Sinodo di Costanza. Il primo amante di opinioni nuove, e singolari, come esser sogliono tutti gli Eretici, dopo d' avere studiato in Francia, ov' ebbe a Maestro Pietro Abaelardo, ritornò in Italia, e vestì l' abito Religioso per essere più facilmente ascoltato. Vile adulatore dei Laici, come dice Ottone di Frisinga Scrittor coetaneo [nel lib. 2. de Gestis Friderici I. cap. 20.] lacerava colla sua lingua la fama, e il buon nome di tutti, non perdonandola nè a' Pastori, nè a' Monaci, che perseguitava. Diceva non esservi speranza di salute pe' Chierici che avevano de' beni in proprietà, nè per gli Vescovi, che aveano Signorie, nè per gli Monaci, che possedevano beni stabili; e che tutti questi averi appartenevano al Principe, per la cui beneficenza ceder dovevano in vantaggio dei Laici, e che il Clero dovea vivere delle decime, e delle volontarie of-

ferte dei Fedeli, e contentarsi di ciò, che può abbisognare ad una vita frugale. Di lui così scrivea San Bernardo a Guidone Cardinale, e Legato Apostolico: epist. 196. » Si dice, che sia presso di voi Ar-
» naldo da Brescia, la cui conversazione è dolce,
» e la dottrina perniciosa. Ha il capo come di co-
» lomba, e la coda di scorpione. Brescia sua pa-
» tria lo vomitò. Roma l' ebbe in orrore. La Fran-
» cia lo scacciò dal suo seno; la Germania l' abbo-
» mina, e l' Italia ricusa di accettarlo. Guardate
» di grazia, che sotto la vostra protezione non ven-
» ga ad esser più nocivo. (c) » Egli non solo insegnò degli errori contro la Fede, ma accese in Roma la face della sedizione sotto Lucio II., ed Eugenio III. e fu Capo della Fazione, che andava palesemente gridando; doversi rimettere il Campidoglio, richiamare l' Ordine de' Cavalieri, e che nulla avea, che fare il Sommo Pontefice nel Governo della città di Roma, ma dover essere contento del Giudizio Ecclesiastico, e spirituale. Non godè lungamente delle sue malvagità. Preso d'ordine dell' Imperator Federico fu condannato ad esser brucciato, e le sue ceneri furon gettate nel Tevere.

III. Poco dissimili da quelli di Arnaldo eran gli errori de' Wicleffisti. Insegnavano essi: 1. Esser contrario alla Scrittura, che gli Ecclesiastici possedano de' Beni stabili. 2. Che l' arricchire il Clero è contrario alle regole lasciateci da Gesù Cristo. 3. Che il Papa Silvestro, e l' Imperator Costantino si sono

---

(c) *Arnaldus de Brixia, cujus conversatio mel, et doctrina venenum, cui caput columbæ, cauda Scorpionis est, quem Brixia evomuit, Roma exhorruit, Francia repulit, Germania abominatur, Italia non vult recipere, fertur esse vobiscum. Videte quæso, ne vestra auctoritate plus noceat.*

ingannati assegnando i beni stabili in dote alle Chiese. 4. Che tanto il Papa, come i Chierici, che possedono, sono eretici per questo appunto, perchè possedono. 5. Che l'Imperatore, e gli altri Principi secolari sedotti furono dal Demonio ad arricchire di Beni temporali le Chiese. 6. Che dannati si sono, e Agostino, e Benedetto, e Bernardo, se non fecero penitenza d'aver posseduto. Da tutte queste proposizioni condannate in Wicleffo, e ne' suoi seguaci dal Sinodo di Costanza (sess. VIII.) che non può essere certamente sospetto di sovverchia parzialità per la Corte di Roma, e per la persona del Papa, ne viene per legittima conseguenza, che non è contraria alle Scritture, nè alla regola, che lasciò Cristo alla sua Chiesa, la possessione de' beni immobili, e temporali; che nè il Papa Silvestro, nè Costantino, nè altri Principi s' ingannarono con arricchire di beni temporali la Chiesa, e che molto meno si son dannati e Agostino, e Benedetto, e Bernardo, perchè possedettero.

IV. Tutto questo l' avrete rilevato con facilità ancor voi, che citata avete più d'una delle surriferite proposizioni di Wicleffo condannate dal Sinodo. Ma non so capire, perchè non abbiate citata ancor quella, che è fra le altre la 16., e che ha molta affinità colla vostra; e par fatta a proposito pe' giorni nostri. In essa i Padri del Sinodo di Costanza, tenuto in Francia per Ecumenico, condannaron Wicleffo perchè diceva: che i Principi, o le Podestà Secolari spogliar possono a loro arbitrio de' beni temporali la Chiesa. *Domini temporales possunt ad arbitrium suum auferre bona temporlia ab Ecclesia*.

V. Ora tanto questa, come le altre surriferite proposizioni entrano nel numero di quelle, che esaminate furon più volte d'ordine, e per commissione del sinodo da molti Reverendis. PP. della Chiesa Romana, Cardinali, Vescovi, Abati, Maestri in Teo-

logia, e Dottori d'ambe le Leggi, e da una moltitudine di Notabili, e trovate furono, e lo sono diffatti altre di esse notoriamente Eretiche, e riprovate da Santi Padri, altre non cattoliche, ma erronee, e ree di bestemmia, alcune offensive delle pie orecchie, altre infine temerarie, e scandalose. Io non vi dirò quale precisamente di tutte queste qualificazioni convenga alla proposizione, che asserisce: Essere in arbitrio delle Potestà secolari di spogliare la Chiesa de' temporali suoi beni; perchè il Sinodo non l' ha determinato; onde io lascio in piena vostra libertà di attribuirle quella, che più vi piace. Che se poi assicurar vi voleste del vero sentimento del Sinodo di Costanza rapporto a Beni di S. Chiesa, potete vederlo alla Sessione xx. nella condanna, che fece il Sinodo del Duca d' Austria Federico, che usurpati si aveva i beni della Chiesa di Trento. Ivi vedrete i due Monitorj colle scomuniche, e le altre pene canoniche fulminate contro di lui, e contra di tutti quelli, che dietro lo spoglio e l' usurpazione fattane da Federico n' erano andati al possesso, e vi troverete per avventura assai cose, che applicare si possono giustamente a compratori de' Beni Ecclesiastici de' giorni nostri. Leggetelo con attenzione, e vi sovvenga, che dicesi cotesto Sinodo Congregato nello Spirito Santo, e rappresentante la Chiesa Cattolica: ch' io passo a rispondervi a quanto mi dite degli Scolastici.

VI. Suppongono anch' essi il diritto di proprietà nella Chiesa. E benchè il Sinodo di Costanza definito non abbialo espressamente, perchè niuno degli Articoli di Wicleffo lo esigeva, ne viene però per legittima conseguenza dalle altre sue decisioni. Imperciocchè deciso avendo non essere contrario alla Scrittura, e alle regole lasciate da Cristo, che la Chiesa possegga; e d' altra parte, che niuna podestà secolare può spogliarnela a suo arbitrio, venne per legittima illazione a decidere, ch' ella sola ne è la vera posseditrice, e padrona.

VII. Supposta adunque cotesta verità come certa, passarono gli Scolastici a ricercare a chi veramente una tale proprietà appartenga. Alcuni di essi avuto riguardo al fine principale, a cui tendono i Beni della Chiesa, ch' è la gloria, e il servizio di Dio, dissero, che a lui solo appartenevano. A costoro però voi rispondete, che *tutto è di Dio*, e citate a provarlo il primo verso del Salmo 23., e dite che » quanto a' beni Ecclesiatici la loro consecrazione » non acquista a Dio alcun dominio maggiore di quello, ch' egli abbia sopra la terra. » Scusatemi però, se vel dico. Gli Scolastici, di cui parlate, lo sapevano come voi, che tutto è di Dio, e avezzi per la più parte alla recita del Breviario, letto avran mille volte il Salmo: *Domini est terra, et plenitudo ejus*, da voi allegato. Ma sapevano altresì, che quello, ch' è destinato al servizio di Dio una volta, non può essere senza empietà profanato, nè destinato ad altri usi, che a quello. E senza cercarne le prove in quelle parole del Levitico al cap. 27., in cui si dice: che tutto ciò, ch' è consacrato al Signore, o sia uomo, o sia animale, o sieno beni stabili non venderassi, nè sarà più permesso di riaverlo. *Omne quodcumque semel fuerit consecratum Sanctum Sanctorum erit Domino*, lo vediam tutto giorno nella fabbrica delle Chiese. Queste una volta si chiamavan *Dominicum*, onde ne venne quell' *ad Dominicum convenire*, che usavan gli antichi per dinotare l' andata del popolo alla Chiesa, come si vede in S. Cipriano nel Trattato *De Opere et Eleemosina*. In Ruffino lib. 1. Hist. c. 2. E S. Gerolamo ci assicura, ch' eravi in Antiochia una Basilica nobilissima chiamata *Dominicum aureum*. In Chron. ad an. 22. Costantini Imperatoris. E la ragione di tale denominazione l' abbiamo da Eusebio nella Orazion panegirica di Costantino, in cui dice: *Aedes sacras, et templa uni omnium Deo, atque universarum rerum Domino dicanda, consecrandaque curavit,*

unde etiam, templa quae erant ei consecrata, Domini nomen obtinuerunt; quod nomen non ex hominibus, sed ex ipso omnium Domino illis fuit impositum, et propterea Dominica sunt appellata. Prima adunque, che sieno consecrate, e destinate dal Vescovo ad essere l'abitazion del Signore, o giusta la frase antica, prima, che divengano del Signore *Dominica*, possono divenir un quartiere di soldati, una stalla di cavalli, un' fondaco, un osteria, o qualunque altro luogo profano; ma consecrate, che sieno una volta, e divenute casa di Dio, *Dominica*, non è più lecito, senza sacrilegio di farne quell' uso, che di molte si è fatto pur troppo a' dì nostri. Non già, che la consecrazione acquisti a Dio un nuovo diritto sopra que' luoghi, che sono a lui consacrati; ma acquista un nuovo diritto a que' luoghi medesimi, diritto inviolabile di non essere impiegati, che agli oggetti del culto, e al servizio del vero Dio. E questo è il motivo, per cui dai primi Cristiani si chiamavan *Dominica*, cioè del Signore, e non *Nationalia*, cioè della Nazione. Dal che vedrete non essere così spregevole, come a voi sembra, l'opinione di quegli Scolastici, i quali asserirono, che i beni della Chiesa a Dio solo appartengono; e vuol dire, che son sottratti dal numero di quelli, che Iddio abbandonò all'uso ed al servizio degli uomini.

VIII. » Altri degli Scolastici (voi proseguite » facendone un bell' elogio) ignoranti della Scrit- » tura, dei Padri, della Storia, dissero, che sif- » fatte proprietà appartenevano al Papa ». Mi rincresce, che un complimento così grazioso d' ignorante della Scrittura, della Storia, de' Padri, che voi fate agli Scolastici, tocca ancora ad uno di essi non solo santo, ma Dottor della Chiesa. Egli è S. Bonaventura, il quale nel suo libro dell' Apologia de' poveri, così risponde a Gerardo d' Abbeville, che dimandava a' Frati minori » A chi dunque

» appartiene il denaro, che voi chiedete, è raduna-
» te da tutte le parti, se nulla avete in comune?
» Al Papa (risponde in nome loro S. Bonaventura)
» appartiene in proprietà tutto ciò, che a noi vien
» dato; e noi non nè abbiamo che l'uso. Siamo
» riguardo al Papa quello, che sono secondo il
» Gius comune i figliuoli di famiglia, che nulla posso-
» no ricevere, senza che la proprietà ne passi tosto
» a' lor genitori. »

IX. Ma senza punto arrestarvi all' avviso di un Padre, e Dottor della Chiesa, come è San Bonaventura, non meno versato nella Scrittura, che nella Storia, e nei Padri, voi andate avanti con dire:
» Che il Papa non sia proprietario de' Beni Eccle-
» siastici è facile il provarlo coll' avvertire, che
» niun Fedele, niun Principe, che ha donato per
» atto di esempio alla Chiesa di Gerusalemme, o
» di Milano, ha inteso, nè poteva ragionevolmente
» intendere di donare al Papa, come al Capo della
» Chiesa universale.

X. Resto però sorpreso, che dopo un argomento, come a voi sembra, così convincente abbiate avuta la debolezza di asserire, che la proprietà de' Beni Ecclesiastici appartiene alla Nazione, e quindi si dicono Nazionali. Fra le infinite donazioni, che fatte si sono alla Chiesa pel corso di tanti secoli da' privati, e da' Principi, trovatene un solo, che donando a cagion d'esempio alla Chiesa Cattedrale di Mantova, o a S. Petronio di Bologna, abbia inteso, o potuto intendere ragionevolmente di donare al Sovrano, come a Capo, o Rappresentante della sua Nazione. Ne troverete bensì di quelli, che a togliere alla Nazione, o al Sovrano ogni speranza di appropriarsi que' Beni, ch' essi donavano a una tale determinata Chiesa, o Ceto di Ecclesiastici, o Monasterj; li donarono in maniera, che venendo essi a sopprimersi per alcun modo, ritornino detti Beni alla Casa, o agli Eredi del Donatore; ma non nè tro-

verete un solo che lasci libero alla Nazion d' usurparli. Anzi se molti avessero potuto preveder quello, che noi veduto abbiamo cogli occhi nostri, avrebbero senza dubbio disposto diversamente nell' ultima lor volontà.

XI. Oltre di che, se il Fedele, e il Principe, di cui parlate e che donò alla Chiesa di Gerusalemme, o di Milano, era bene instruito nella sua Fede, ha inteso per certo, e poteva intendere ragionevolmente di donare a dette Chiese in maniera, che la sua donazione venisse raccomandata alla inspezione, (o per usare un termine di nuovo conio] alla *Sorveglianza* del Romano Pentefice, a cui compete un tal diritto a cagione del suo Primato di onore, e di giurisdizione su tutte le Chiese particolari, e anche su quella di Gerusalemme, e di Milano.

» Altronde (voi soggiungete) il Papa come » Ministro della Religione è, e deve essere al par » degli altri Economo, e non Padrone de' Beni Ec» clesiastici.

XII. Già me n'era avveduto, che non avete buon sangue col S. Padre. Spiegatevi pur francamente, perchè possiamo rispondervi con maggior libertà. Di sopra gli avete imputate delle ingiustissime pretensioni sulle Riserve, sopra le Annate ec. e gli avete attribuito il disonore della Religione, l' indebolimento della disciplina antica ec., e qui volete darcelo a divedere semplice Capo Ministeriale della Chiesa, e confonderlo cogli altri Economi, e Amministratori de' Beni Ecclesiastici. Di quelle, che voi dite ingiustissime pretensioni, mi riserbo a parlarne in un altro ordinario, e farne l' oggetto di una lettera a parte. Di quello poi che detto avete del Papa, proseguirò a parlarvene in questa mia.

XIII. Prima però sentite quale idea mi son formata de' beni, e delle proprietà della Chiesa. Io non ve la dò per esatta in ogni sua parte; servirà se non altro a spargere qualche lume sulla nostra

questione, e a meglio intendere quanto sono per dirvi. Sull'esempio adunque di S. Gregorio il Grande. (Homil. 12. in Evang.) io riguardo la Chiesa universale come un gran Regno. *Regnum Cœlorum præsentis temporis Ecclesia dicitur*. Non entro a parlare del suo Governo, se Aristocratico egli sia, o Monarchico, oppur Monarchico temperato d' Aristocrazia. E neppure entrerò a parlarvi, se i Vescovi, che ne sono partecipi, abbiano da Dio immediatamente la podestà di giurisdizione sulla porzion della Greggia ad essoloro assegnata, o se l'abbiano da Dio mediante il consenso, e la missione del Papa. Queste sono questioni estranee al nostro argomento, e quest' ultima, intorno a cui si è detto tanto senza conchiuder mai nulla, pare, che l'abbia decisa col fatto il Regnante Pontefice nella Bolla *Qui Christi Domini*, con cui ha soppresse le antiche Diocesi della Chiesa di Francia, e ne ha erette delle altre.

XIV. Lasciate adunque coteste questioni da un lato, io considero tutta la Chiesa come un gran Regno, le Diocesi, o le Chiese particolari quasi altrettante Provincie d' un medesimo Regno, le Parrocchie, i Benefizj, le Cure, come Città, o Castelli. In questo Regno il Papa è come il Re, o rappresentante del Popolo, i Vescovi come Vicerè, e i Governatori delle Provincie, che per sovrana istituzione del Fondatore del Regno aver devono una intima unione e corrispondenza col Capo. I Parrochi, e gli altri Titolari, o Curati, sono come i Municipali delle Città, dei Castelli, dei Borghi. Se non vi quadra del tutto la mia idea, lascio a voi una piena libertà di correggerla.

XV. Ora: siccome qualora una provincia, una Città, un Castello per gratuita donazione, o per compra, o per altro qualunque siasi giusto titolo, viene a fare l' acquisto di un qualche bene stabile, o fondo, la proprietà di esso passa alla Città, o al Castello, da cui

si compra, o a cui è donato, e l' amministrazione a coloro, che a vicenda succedonsi nelle cariche del Governo: così nelle donazioni, o negli acquisti de' beni immobili fatti con giusto titolo dalle Chiese, o Diocesi particolari, ne rimane presso di esse la proprietà, e il possesso; e l' amministrazione presso del Vescovo, e degli altri Ecclesiastici, che a vicenda succedonsi nelle Cure, e ne' Benefizj.

XVI. In quella maniera però, che dalla unione delle Provincie, delle Città, de' Castelli ne risulta la Monarchia, o il Regno, a cui presiede il Sovrano, il quale non solo invigila sulla intera conservazione, e legittima amministrazione dei beni di ciascuna Città, e Provincia; ma può all' occasione disporne, ove il bene, e la conservazione del Regno lo esige: così dalla unione delle Chiese particolari, e Diocesi, ne risulta la Chiesa universale, o il corpo mistico di G. C., che ha per divina istituzione il Successore di Pietro per Capo; e come tale non solo dee vegliar di continuo sulla intiera conservazione, e la Canonica Amministrazione dei beni delle Chiese particolari; ma può disporne a pubblico bene di tutta la Chiesa, come ha fatto nel Concordato col primo Console il Regnante Pontefice Pio VII.

XVII. Nè a ciò fare avea di mestieri ricorrere a quel principio, che a renderlo sempre più odioso, lo fate reo di mille mali. *Papa est Dominus omnium beneficiorum*. La sola sovrana sollecitudine, che gli compete sù tutta la Greggia di Gesù Cristo, e sù ciascuna porzione di essa, la piena autorità, che egli ha ottenuta dal Cielo sopra tutto ciò, che può essere necessario al buon Governo di tutta la Chiesa, come fu definito nel Concilio di Firenze da Greci non meno, che da Latini, autorizzavano abbastanza il Romano Pontefice a prender quelle misure, e mettere in opra que' mezzi, che le circostanze delle persone, e dei tempi rendevano neccessarie.

XVIII. Che se vi furono de' Canonisti, ch' eb-

bero la pazzìa di attribuire al Papa il dominio di tutti i benefizj, dovete voi compatirli. De' pazzi non ve ne fù mai penuria nel mondo. Così acquisterete un giusto diritto di essere compatito ancor voi, allorchè attribuite a Sovrani un dominio maggiore sugli Ecclesiastici Beneficj di quello, ch' essi attribuiscono al Papa. Imperciocchè accordando a Sovrani la proprietà de' beni, su cui si fondano i Benefizj, date loro il diritto di sopprimere, e distruggere i Benefizj medesimi, giacchè nè l' obbligo dell' uffizio sussiste senza il diritto di ricevere i frutti dai beni della Chiesa, nè questo senza di quello.

Il resto ad un altro ordinario. Addio.

Milano 25. corr.

LETTERA III.

AMICO,

A dimostrare, che il Clero preso in comune non è proprietario de' beni temporali della Chiesa, mi assalite ora con tre ragioni: ed è la prima » che » il Clero non possiede questi beni per diritto Divi- » no, e naturale, ma per pura concessione delle ci- » vili podestà, come egli nulla ha di temporale, » che non abbia da esse ricevuto. »

I. Tre cose voi dite in così poche parole, e per loro disgrazia tutte, e tre sono false. Già vi ho detto in altra mia lettera quale proprietà, e dominio competa, e al Papa, e a Vescovi, e agli altri Chierici sui beni Ecclesiastici. Ora se sotto nome di Clero s' intenda la Chiesa, in quanto si distingue dalla Nazione, e dal Popolo, e sotto nome di beni Ecclesiastici s' intendano i beni stabili, che son succeduti alle pie obblazioni de' Fedeli, e

da cui si ricava il congruo sostentamento de' Sacri Ministri, e le spese necessarie pel Culto, e per la conservazione del Santuario, è falso, che il Clero, come rappresentante la Chiesa, non possegga que' beni per diritto naturale, e divino. Cotesta possessione è fondata sulla promessa fatta da Cristo a suoi Apostoli, e in essi a tutti i lor Successori, e sarebbe un' empietà il dubitare soltanto, ch' egli non l' abbia eseguita. Avendogli detto S. Pietro in nome de' suoi compagni: *Ecco, che abbandonata abbiamo ogni cosa, e abbiam preso a seguirvi*; così rispose Gesù. In verità io vi dico: Non avvi alcuno, che abbia abbandonata per mio riguardo, e per l' Evangelio la casa, i fratelli, le sorelle, il Padre, la madre, i figli, e le campagne, il quale non sia per ricevere centuplicate in questa vita, e le case, e i fratelli, e le sorelle, e le madri, e i figli, e le campagne insieme colle persecuzioni, e la vita eterna nell' avvenire (*d*). Nelle quali parole fa d' uopo osservare, che il possesso delle case, e campagne promesse da Cristo a suoi Discipoli è un vero possesso di proprietà, com' era quello, che avevano prima d' abbandonarle per amor suo, e che questo possesso sarebbe accompagnato da persecuzioni. *Agros cum persecutionibus*. Le persecuzioni adunque sono l' indizio dell' adempimento della promessa di Gesù Cristo; e non è stata piccola certamente quella, che i nemici di Gesù Cristo han mossa al Clero in questi ultimi tempi a solo fine di spogliarlo delle sue case, e delle campagne, che aveva.

(*d*) *Nemo est qui reliquerit domum, aut fratres.. aut agros propter me, et Evangelium, qui non accipiet centies tantum nunc in tempore hoc domos, et fratres ... et filios, et agros cum persecutionibus. Marci X. v. 29.*

II. Se poi sotto il nome di Clero s' intendono gli Ecclesiastici destinati al servizio del Tempio, e sotto nome di beni s' intendano le rendite, e i proventi de' fondi stabili della Chiesa, è falso parimente, che non sieno loro dovuti per diritto naturale, e divino. Gesù Cristo parlando degli Operaj Evangelici, ora dice in S. Matteo al capo x., che degni sono della mercede a lor travagli dovuta. Ora in S. Luca, che a ciascuno di essi è dovuto il suo cibo. Anche S. Paolo nella sua prima lettera a Corintj al Capo 9. dice: Dov' è il soldato, che vada alla guerra a sue spese? Il vignajuolo, che coltivi la vigna, e non ne gusti dei frutti? Il pastore, che non mangi del latte della sua Greggia? Nè io parlo soltanto secondo il costume degli uomini. La Legge non dice ella così? Appunto. Imperciocchè sta scritto nella Legge Mosaica: *Tu non legherai la bocca al bue, che trebbia la biada per farne uscire il grano*. Sopra di che io la discorro così. Facendo Iddio questa Legge, pensò egli principalmente ai buoi? E non piuttosto l' ha egli fatta per noi? Sì, senza dubbio, egli l' ha fatta per noi altri Apostoli, e per gli altri suoi Servi, che lavorano nella sua aja. Chi lavora, non lavora, che sulla speranza d' esser a parte della raccolta. E chi batte il grano non lo batte, che sperando di esserne fatto partecipe. Sarà adunque gran fatto, che entriamo a parte de' beni vostri temporali, avendone seminati sopra di voi tanti spirituali?.. Non sapete, che quei, che servon nel tempio di Gerosolima, vivono delle entrate del Tempio, e che i Ministri dell' Altare partecipano di ciò, che si offre sopra l' Altare? La stessa facoltà fu concessa da G. Cristo a' suoi Apostoli, e a' Predicatori di sua parola, che predicando il Vangelo, vivano del Vangelo. Benchè io abbia diritto di farlo, non me ne sono giammai servito. Fin quì S. Paolo.

III. Quindi e S. Tommaso 2. 2. quest. 87.

art. 1. in c., e il Serafico S. Bonaventura (in Apologia Pauper. Tom. 1. opusc. pag. 474. col. 2. Ven. Edit.) insegnano di concerto, che le decime, e le obblazioni dovute sono al Signore, e di *jus* divino naturale assegnate alla Chiesa. Ma egli è vero altresì, che le possessioni immobili, come sono i Campi, i Castelli, le Ville, le Città, le Contee non solo si possedono dalla Chiesa per diritto divino, ma ancor per umano. Il che benchè sia del Sole stesso più chiaro, com' egli dice, e noto a tutti i Saggi, e Giureconsulti; pure egli prosiegue a provarlo coi Sacri Canoni, e cita fra gli altri il 23. della Sess. 3. del Concilio d' Orleans, e il Canone 26. di quel di Agde.

IV. Che se poi vorreste, che la Chiesa possegga i suoi beni non solo per diritto divino, ma ancor per umano proveniente dalle disposizioni de' Principi, e dall' autorità delle Leggi, avrete a compagni della vostra asserzione, e lo stesso Dottor Serafico nel luogo sopracitato; e Santo Agostino nel Trattato VI. in Joan. n. 25. che è forse il passo del Santo, che sembra favorire di più la vostra sentenza. Ma come osserva il dotto P. Molinelli, nel suo opuscolo, che ha per titolo: *Diritto di proprietà delle Chiese su i beni Ecclesiastici*. „ S' ingannerebbe, chi pensasse es„ sersi insegnato da Sant' Agostino, o che la pro„ prietà de' beni Ecclesiastici sia presso la suprema „ autorità civile, che ne lascia l' usufrutto a' Mini„ stri dell' Altare, o che se tal proprietà risiede nel„ la Chiesa, provenga ciò da privilegio grazioso „ ad essa accordato dai Supremi Imperanti per aver „ egli scritto: che tutto quanto possiede la Chiesa, „ lo possiede per disposizioni degli Imperatori.

V. „ Il Santo Dottore parla ivi di dominio di „ proprietà, non di mero usufrutto, nè questa pro„ prietà, che riconosce nelle Chiese, la ripete da „ privilegio, che supplisca alla incapacità di posse„ dere, ma la riconosce derivare da quei mede„ simi principj, dai quali deriva nei privati sopra

» de' loro fondi, giacchè parla ugualmente degli
» uni, e degli altri. *Tolle jura Imperatorum, &
» quis audet dicere: mea est illa villa, meus est ille
» servus, aut domus hæc mea est:* non perchè non
» si posseda in proprietà, e da' privati, e dalle Chie-
» se, o si posseda per mero privilegio, ma perchè
» le leggi regolano le proprietà, e se nasce conte-
» sa a chi spetti il tale, o tal altro fondo, si deve
» giudicare a tenor delle leggi a chi ne spetti il do-
» minio. D'onde ne inferisce, che avendo gl' Im-
» peratori ordinato per Legge, che coloro — *qui
» præter Ecclesiæ Catholicæ communionem usurpant
» sibi nomen Christianorum, nec volunt in pace co-
» lere pacis auctorem nihil nomine Ecclesiæ audeant
» possidere*, non competeva a Faustino, Vescovo
» Donatista, alcun diritto nel podere lasciato da
» Gajuscio alla Chiesa «. Queste parole del P. Molinelli bastar dovevano a convincervi, non esser vero, che la Chiesa posseda i suoi beni per pura concessione della civile podestà. Ma poichè è questo il principal fondamento della vostra opinione; e andate ripetendolo per ben tre volte senza mai provarlo una sola, sarà bene di chiamarlo ad esame.

VI. Parlando del principio del Cristianesimo, in cui i possessori de'beni stabili li vendevano, e ne portavano il prezzo agli Apostoli, affinchè da loro, o sotto de' loro ordini fosse distribuito a' Fedeli, ci dite, che » questa disciplina stabilita dagli Apostoli
» divenne generale in tutte le Chiese; e durò per
» lo spazio di circa tre secoli «. Non so in qual credito possa essere presso di voi S. Tommaso; ma so, che sebbene al dir d' un Filosofo, non sia un Autore da citarsi in questi tempi, le sue ragioni però sono citabili in tutti i tempi, e in tutti i luoghi. Egli dunque vi fa sapere, che gli Apostoli diedero a' Fedeli di Gerusalemme cotesta maniera di vivere, perchè prevedevano per Ispirazione dello Spirito Santo, che non dovevano restare a lungo insieme uniti

in quella Città, sia per le persecuzioni, e le ingiurie, che soffrir dovevano da' Giudei, sia per la vicina distruzione di Gerusalemme, e del Popolo. Onde non fu necessario di provvedere a' Fedeli, che per breve spazio di tempo. Ma passando a' Gentili, in cui era per istabilirsi, e durare la Chiesa, non si legge, che stabilito vi abbiano quest' istesso modo di vivere. Questo, ch' egli asserisce nel lib. 3. contro a' Gentili al Cap. 135. lo confermò nella seconda Lezione sopra il 2. Capo dell' Epistola di S. Paolo ai Galati, di cui eccovi le parole — La ragione però, per cui conservasi dalla Chiesa de' Circoncisi il costume della primitiva Chiesa di vendere i poderi, si è, perchè i Giudei Fedeli uniti erano in Gerosolima, e la Giudea dovea fra poco esser distrutta dai Romani, siccome avvenne. Epperò volle il Signore, che ivi non si riservassero i poderi, ove non erano per rimanersi. La Chiesa però de' Gentili dovea restare per sempre, laonde per consiglio dello Spirito Santo avvenne, che in essa non si vendessero le possessioni. — E' chiaro adunque, che la disciplina stabilita a principio dagli Apostoli non ha durato, come voi dite, per quasi tre secoli a stabilirsi nel Gentilesimo. In oltre dovete riflettere, che una tal disciplina fatta era pe' tempi di persecuzione, in cui i Cristiani non avevan luogo di sicurezza, e i Sacerdoti singolarmente secondo l' avviso di Gesù C. fuggir dovevano da una ad altra Città. Per questo vietò loro di possedere, e argento, e oro, e ogn' altra cosa, che loro sembrar poteva più necessaria. Ma si prese egli il pensiero di provverderli, e li provvedeva assai meglio, che non han fatto co' Frati, e colle Monache coloro, che al possesso andarono del loro beni. A questo fine ingiunse egli a' suoi Apostoli di mangiare, e di bevere quello, che sarebbe ad essi esibito dai padroni delle case, in cui erano per trattenersi: e per assicurarli di un ottimo trattamento aveva data loro la facoltà di gua-

rire gl'infermi, di far rivivere i morti, e di simili altre operazioni miracolose. E io punto non dubito, che gli Ecclesiastici de' giorni nostri si soggetterebbero di buon grado a questo genere di antica disciplina. Quand' anche non desse loro altra virtù, che quella di guarir certo male, che la corruzion de' costumi ha reso in oggi così comune, sarebbero disperati i poveri Ecclesiastici per soddisfare a tutti gl' inviti. Tutti li vorrebbero in casa loro, e tanti sarebbero i donativi, tale la liberalità delle femmine principalmente, che n' avrebbero più del bisogno. Ma se G. Cristo mandandoli a travagliare nella sua Vigna avesse dato loro uno di quei *Recipe*, che si davano a' Regolari, e non trovavasi Speziale, che volesse eseguirli, tanto i poveri Apostoli, come i lor successori, si sarebbero morti di fame. Ma siccome per una parte era per raffreddarsi la carità de' Fedeli, come Gesù medesimo ci prevenne, per l' altra voleva togliere a' suoi Ministri la virtù de' miracoli, così facea d' uopo, che secondo la condizione de' tempi si cambiasse la disciplina; e che alle manuali obblazioni, e agl' inviti, che lor si facevano da ogni parte, succedessero e le proprie abitazioni, e i beni, di cui ne avessero la libera amministrazione, e il dominio. Cristo medesimo l' avea loro promesso in San Marco, Cap. x. v. 29., e questa promessa era fondata sul potere illimitato, ch' avea ottenuto dal Padre sopra la terra, e sul diritto, che aveva di stabilirvi la Chiesa, e tutto ciò, che poteva essere necessario al libero esercizio e alla profession del suo culto.

VII. E benchè nulla si sappia del tempo preciso, in cui la Chiesa incominciò a posseder fra' Gentili, si sa però di sicuro, che verso il fine del secondo, o al principio del terzo secolo già possedeva. Il giudizio dell' Imperatore Severo, che aggiudicò a' Cristiani, e li mantenne in possesso d'un certo luogo, che il Collegio de' Tavernieri di Roma usurpato si aveva, i due Rescritti di Gallieno ripor-

tati da Eusebio Hist. Eccl. lib. 7. c. 13., che nell'an. 259. di Gesù Cristo ordinò, che restituiti fossero a' Cristiani tutti i Luoghi religiosi, che altri usurpati si avevano durante la persecuzione, e che i Vescovi ripigliassero il possesso de' lor Cemeterj, ne fauno un' autentica testimonianza. Anche l' Imperatore Aureliano nell' an. 270. o 271. comandò, che si restituisse la Casa Vescovile coll' annessa Basilica in Antiochia, e sapete a chi? a quello a cui sarebbe dovuta per giudizio de' Vescovi Italiani della Cristiana Religione, e fra essi principalmente del Romano Pontefice. Con che un Imperatore Pagano nell' atto che smentisce la vostra asserzione, vi dà a conoscere quale riguardo aver si debba anche in questo genere di cose al Capo visibile della Chiesa, che voi volete escluso affatto, ove si tratta dei beni temporali di essa.

VIII. Ebbe adunque la Chiesa, per avviso di S. Tommaso, delle vere possessioni, e de' fondi fin da quel tempo, che passò fra' Gentili, e gli ebbe per istituzion degli Apostoli, e per consiglio dello Spirito Santo, e gli ebbe nel tempo delle più accanite persecuzioni, com' è palese da' Rescritti de' Sovrani medesimi, e degl' Istorici più antichi. Nè eran questi piccoli luoghi, ed oscuri, che sfuggir potessero agli occhi, e alle ricerche de' suoi nemici. La sola Chiesa di Nicomedia, in cui l' Imperator Diocleziano fece abbruciar vivi tutti coloro, che vi erano, non dovea esser minore delle maggiori Basiliche de' giorni nostri. Secondo il Menologio de' Greci erano 20m. i Cristiani, che vi si erano adunati per celebrarvi la Natività del Signore; e altrettanti i Martiri, che vi rimasero in quella occasione abbruciati. Ora converrebbe essere insensato del tutto per darsi a credere, che quegl' Imperatori medesimi, che odiavano à morte la Cristiana Religione, abbiano benignamente permesso a' Cristiani di dare alla lor Chiesa de' beni immobili per mantenere i Ministri, che

volevano estinti, e per servire agli oggetti del culto, che volevan distrutto.

IX. La beneficenza, di cui parlate, converrebbe forse più giustamente agl' Imperatori Licinio, e Costantino ancor Pagano. Ma le loro Costituzioni far dovrebbero arrossir voi, e tutti quelli, che prestarono il lor consenso a rapire alla Chiesa i suoi beni. In esse i due Imperatori comandano per riguardo de' Cristiani, che riabbiano i luoghi loro, in cui eran soliti di adunarsi, cosicchè [notate bene le loro parole] *Se alcuno avuti gli avesse dal pubblico erario, o da chiunque siasi altro comprati, li restituiscano senza indugio a' Cristiani, e senza esiger essi prezzo alcuno o denaro da loro sborsato*. Che se taluno avuti gli avesse in dono da Noi, e dimandasse per questo qualche cosa in compenso, si porti dal Prefetto, o Giudice di quel luogo, che anche di loro si avrà riguardo dalla nostra benevolenza. Le quali cose tutte sarà tuo impegno (l' ordine era diretto al Prefetto Anolino) che date sieno senza dilazione alle Chiese Cristiane. E poichè gli stessi Cristiani non solo avean de' luoghi, in cui si adunavano, ma altri ancora, non di privata spettanza, ma di comune diritto della lor Chiesa, rigettato ogni pretesto, darai ordine, che tutto sia restituito alle lor Chiese a tenor della Legge, di cui parlammo; osservando frattanto la suddetta disposizione, che coloro, i quali senza ricevere prezzo alcuno, le avranno, come si disse, restituite (notate, che parlano sempre di restituzione, e non mai di benefica concessione) sperino di esserne indennizzati da Noi. Dopo di che spedirono ad Anolino la seguente Imperiale Costituzione, che vi trascrivo, e che avrebbe dovuto servir di norma a coloro, che cessato il turbine violento dell' Anarchia, han preso le redini del comando.

Onoratissimo Anolino. Salute.

X. La regola della nostra condotta si è questa.

Non solo non vogliamo, che si occupino le cose altrui, ma vogliamo, che sieno restituite. E' questo adunque il voler nostro, che ricevute appena le nostre lettere, se occupati sono dai Cittadini, o da chiunque altro que' beni, che in ciascuna Città, o in qualunque siasi altro luogo alla Cattolica Chiesa de' Cristiani appartengono, tu le faccia restituire immantinente alle lor Chiese. Imperciocchè abbiam per l'avanti già decretato, che ciò, che prima avevano le Chiese, ritorni in pieno diritto di esse. Vedendo adunque tale essere l'espresso nostro comando, sia tua incombenza, che gli orti, e le case, e qualunque altra cosa, ch'era di speciale diritto delle Chiese, sia loro restituito senza ritardo, onde ci sia manifesto, che hai con somma diligenza ubbidito a' nostri comandi: *Vale, Anoline honoratissime, ac desideratissime*. Apud. Euseb. lib. X. cap. V.

XI. Così parlano dei beni della Chiesa due Imperatori Pagani, e dicono, che sono suoi, e che ha sopra di essi uno speciale diritto, e che per questo devono esserle restituiti. E tali erano le massime giuste, che avreste dovuto insinuare alle civili podestà, invece di dar loro ad intendere colla vostra lettera, che tutto ciò, che possiede la Chiesa lo possiede per la beneficenza de' Principi, e che ne appartiene ad essi la proprietà.

XII. Queste medesime Imperiali Costituzioni, e gli altri Editti de' Romani Imperatori vi dicono parimente, ch'è falso quanto voi soggiungete, » che » nulla ha di temporale la Chiesa, che ricevuto non » l'abbia dalla civil podestà «. A convincervene di vantaggio vi recherò un esempio de' più luminosi, e 'l recherò colle parole medesime d' uno Scrittore Francese, che non può essere sospetto di parzialità per la Corte, e la Chiesa di Roma.

XIII. Trovavasi Giovanna Regina di Napoli in critiche circostanze, ed assalita dal Re d' Ungheria, ed essendo esausta di denari, ne chiese al Papa, e

ai Cardinali, ne potè ritrarne, se non col vendere alla Chiesa Romana la sovranità, ch' ella avea sulla Città d'Avignone in qualità di Contessa di Provenza. Il Papa ne fece l'acquisto per ottanta mila fiorini: e siccome era questo un feudo dell' Impero, l' Imperator Carlo IV. ratificonne il contratto, il quale è dell' anno 1348.

XIV. Noi abbiamo da un lato la compra, che fa il Papa della Città d' Avignone dalla Regina Giovanna; dall' altro la somma a que' dì rispettabile di 80.mila fiorini d' oro, e la ratifica dell' Imperator Carlo IV. Ora io vi dimando: la Chiesa, che ha posseduta circa tre secoli, e mezzo la Città d' Avignone, la deve alla benefica concessione della civil podestà, o agli 80. mila fiorini, che sborsò il Papa alla Contessa Giovanna? Non credo, che siate così dolce di cuore da attribuirli più a quella, che a questi. Lo stesso dee dirsi con proporzione di tutti gli altri beni della Chiesa. L' autorità del Sovrano non vi concorre, che come garante delle private donazion de' Fedeli, o de' contratti, che si son fatti in favor della Chiesa; come concorre ad assicurare le private proprietà, e 'l possesso de' beni a ciascuno de' Cittadini. Le Leggi non danno i beni, ma rendono inviolabile la donazione, o qualunque siasi altro contratto, per cui i beni di uno passano al dominio di un altro. E questo basti per disingannarvi, che la Chiesa, se ha posseduto talvolta per la reale munificenza de' Principi, ha avuto altri beni moltissimi, che doveva a tutt' altri, che alla loro concessione, o permesso.

XV. Nulla vi dico della seconda ragione, onde vi lusingate di dimostrare, che il Clero considerato in comune, non è proprietario de' beni Ecclesiastici, » perchè è stato sempre considerato come semplice » Amministratore di tali beni «. Ma a questo si è già risposto più del bisogno nella prima lettera, a cui vi rimetto. Solo aggiungerò qualche cosa per

riguardo a quel detto di Tertulliano da voi allegato: *Hæc quasi deposita pietatis sunt*. Apolog. c. 39. I beni Ecclesiastici son come un deposito della pietà de' Fedeli affidato alla Chiesa, e alla custodia de' suoi Ministri. Sono adunque un deposito i fondi gravati della celebrazione de' Sacrificj per le anime de' trapassati; un deposito i beni stabili, a cui sono annessi il servigio della Chiesa, e la recita dell' uffizio divino; un deposito i luoghi di monte lasciati per la fabbrica delle Chiese, e pel decoro maggiore delle sacre funzioni: *Hæc quasi deposita pietatis sunt*.

XVI. Ma quai sono le leggi del deposito? La legge del deposito secondo l' *jus* delle genti si è, 1. che rimanga presso il depositario a piacere, e a disposizione di chi l' ha fatto. 2. Che niuno ritorlo possa dalle mani del depositario senza il consenso, e'l volere del depositante. 3. Che non si faccia altr'uso della cosa depositata fuori di quello, che egli ha prescritto. Questo contratto fu sempre riputato presso di tutti inviolabile, e sacro; nè sopra di esso può pretendere diritto alcuno la civil podestà. Così qualora Eliodoro d' ordine di Seleuco Filopatore portossi al Tempio di Gerusalemme a prendere tutto il danajo, ch'era ne' tesori del Tempio, Onìa Sommo Sacerdote a rimuoverlo da quell' empio attentato non gli propose motivo più efficace di quello, che le somme considerabili, che vi erano, eran depositi di vedove, e di pupilli, i quali portavano in quel Santo luogo quanto avevano di più prezioso, per metterlo in sicuro .... e quanto a se non potrebbe giammai risolversi a metter mano su quel denaro per non defraudarne i proprietarj, che lo avevano confidato nel Tempio, ch' era in venerazione a tutta la Terra.

XVII. Dopo di tutto ciò date un' occhiata per una parte al fine de'beni Ecclesiastici, e all' intenzion de' Fedeli, che gli han dati alla Chiesa; dall' altra alla violenza, con cui si son tolti a' dì nostri ai veri, e legittimi depositarj, e all' uso, che se n' è

fatto, e se ne fa tuttavia, e venite a dirmi, che i beni della Chiesa son come depositi della pietà dei Fedeli. Nè in ciò è diverso il sentimento del celebre Ab. Fleury -- I beni della Chiesa (egli dice) son consecrati a Dio; non avvi alcuno, che ne sia proprietario, nè che possa disporne altrimenti da quello, ch' è ordinato dai Canoni senza commettere sacrilegio --. E Mr. Boucher d' Argis vi fa sapere, che la proprietà de' beni della Chiesa può essere paragonata a una proprietà gravata di sostituzione all' infinito. La Chiesa ha la proprietà de' suoi beni, e i titolati ne han l' usufrutto.

XVIII. Ne siegue da tutto questo per legittima conseguenza, 1. che tutti coloro, i quali han disposto de' beni Ecclesiastici diversamente da quello, ch' è ordinato dai Canoni, han. commesso un gravissimo sacrilegio. 2.. Che quelli, che han fatto acquisto dei beni Ecclesiastici si sono usurpati un deposito, che i proprietarj volevano avesse a rimanere perpetuo presso la Chiesa; 3. ch'è in pericolo la lor anima, se non l' han fatto col consenso, e coll' autorità della Chiesa, 4. che i Fedeli defunti han diritto di non esser fraudati di que' suffragj, che in morendo si riserbarono, 5. che i beni gravati di obblighi di messe, di orazioni, di uffizj passarono nelle altrui mani con tutti quegli oneri, che vi erano annessi, e finchè li tengono presso di se, tenuti sono a soddisfarli. Queste eran le massime, che avreste dovuto insinuare negli animi de' Cittadini, se vi stava a cuore il loro bene, non già per seminare fra di loro de' torbidi, che io abbomino al par di voi, e più ancora di voi: ma perchè pensassero seriamente a' casi loro, e a mettere in cauto le loro coscienze. Invece andate dicendo, » che i Fedeli donando alla Chiesa de' beni » stabili, hanno inteso di adempiere il precetto a » tutti comune di mantenere il culto, ed i Mini- » stri, e 'l Clero ha ricevuto dal popolo queste do- » nazioni come in deposito «.

Quali fossero le intenzioni de' Donatori non dalle vostre idee, ma dee ricavarsi dagli atti pubblici, che v' interveunero. Ora fra tanti, che ve ne sono, trovatene un solo, in cui si parli nè di deposito, nè di precetto a tutti comune. Troverete bensì il Donatore da un lato, che trasferisce nella Chiesa tutto il dominio, la proprietà, i diritti, che a lui competevano sopra quel fondo, o possessione, che dona, da rimanere in perpetuo presso di essa con quegli obblighi, e con quelle condizioni, che più gli piace di apporvi; dall' altro i sacri Ministri, che in nome della Chiesa lo accettano; ma non troverete mai, che si lasci la libertà ad alcuno di farlo suo, e impiegarlo in altri usi diversi da quelli, che egli ha destinati. Addio.

Milano 18. corr.

LETTERA IV.

AMICO,

I. Con più ragione di voi potrei dir ora, ch'è inutile il chiedere a chi appartenga la proprietà di que' beni, che furono prima d'ora, e non cessano, benchè passati nelle altrui mani, di essere della Chiesa. Con tutto ciò, poichè soggiungete, che la questione è del tempo, e conviene rispondere, andiam pure avanti, ch' io non ho difficoltà di seguirvi. Prima però, che abbia a udirsi la vostra, voglion farvi sentir la lor voce certi galant'uomini, che trovo allegati dal Card. Giovanelli in un suo scritto ai Senator di Bologna, giacchè a questa sorta di personaggi io non dò sì facile accesso nel picciolo mio studiuolo. Il primo di essi è Lutero, che parlando de'Principi de'giorni suoi, così scrive: — I nostri Principi sono oggidì così empj, ... che permettono, sieno dissipate le Chiese miseramente, mentre nè inse-

gnano essi, nè mantengono altri, che'l facciano. Imperciocchè le rendite, che hanno i collegj de' Sacerdoti, a cui presiedono, i fondi, i castelli, i borghi, per questo principalmente donati furono alla Chiesa dagli uomini pii, perchè a lei fossero di giovamento. In cap. 6. Amos edit. Tenen. tom. III. pag. 529. Lo stesso Lutero fa sapere a tutti coloro, i quali sono andati al possesso de' beni Ecclesiastici, che la sperienza c' insegna che i Laici, i quali impadroniti si sono de' beni della Chiesa, si riducono finalmente alla miseria. *Experientia testatum facit bonis Ecclesiasticis potitos* (Laicos) *denique ad mendicitatem redigi*. In Symposiacis edit. Hurisab 1567. pag. 193. Ciò, che dice de' particolari Lutero, lo vedrete avverato assai più ne' Governi, se vi farete a riandar col pensiero la storia da 50. anni a questa parte, in cui si è messo mano a' beni della Chiesa. Anzi trovatemi, che più sussista uno di que' Governi Democratici, che nacquero l'altro giorno, e che fecero una dissipazione sì grande de' beni del Santuario. Questa volta la pena è stata compagna indivisibile della colpa, e da quello, ch'è avvenuto ai Governi, può giudicare ciascun particolare quello, che deve succedere anche a lui. Prima di Lutero detto avevalo Carlo Magno (apud Ballut. tom. 1. pag. 622. edit. Paris.) sappiamo, che molti Regni, e loro Re sono periti perciò, che spògliarono le Chiese, devastarono le cose sacre, le portarono via, le alienarono, e le saccheggiarono, e le tolsero a' Vescovi, e Sacerdoti, e ciò, ch' è più alle lor Chiese, e le diedero a' Soldati. Per il che non furono valorosi in guerra, nè fedeli, nè vincitori, e perderono Regni, e Provincie, e ciò, ch' è peggio il Regno de' Cieli, e delle loro eredità furono privati, e 'l sono ancora. Le quali cose tutte evitando non vogliamo commettere, nè consentire in esse, nè dare simile esempio a' figli, e successori nostri: ma per quanto abbiamo di

potere, e di forza ... per Dio, e per li meriti di tutti i Santi li preghiamo, e scongiuriamo a non far cose tali, e a non consentire a chiunque far le volesse, ma sieno ajutatori, e difensori, ed esaltatori delle Chiese, e di tutti i servi di Dio in quanto possono, perchè non precipitino come i detti Regni, e Re precipitarono, e non sieno (Dio guardi) precipitati all' Inferno -- Lascio a voi il pensiero di far sentire a'Sovrani questi sentimenti di uno de'più illuminati, e più valorosi loro predecessori, e io passo a farvi sentir la voce del celebre Melàntone, che così scrive.

II. Il dominio de' beni Ecclesiastici non appartiene nè a Pontefici, nè a Principi, nè al Popolo: ma alla Chiesa, cioè, non è lecito nè a Vescovi, nè a Sovrani, nè al Popolo d' impiegare codeste rendite in altr'uso, che nella conservazione del Ministero, e degli studj. Tom. 3. pag. 24. edit. Basil. 1541. Vien dietro a questi Gioachino Morlino, il quale vi avvisa, che il sottrarre alla Chiesa i suoi beni è un opera tutta sua dell' Apostata Giuliano; e che avvisare si devono i Magistrati, che non hanno diritto alcuno su i beni Ecclesiastici. *Docendi sunt Magistratus nequaquam ipsis jus competere in bona Ecclesiastica*. Apud Besoldum in monumen. Rediviv. Monast. VVertemb. pag. 21.

III. Se tale fosse stata la vostra risposta non avrei avuto che ridire in contrario; poichè non trovo, che nè l' uno, nè l' altro sieno stati condannati per questo. Ma voi invece per addattarvi alla questione del tempo, vi siete lasciato vincere dallo spirito di partito, avete voluto far eco alla proposizione già condannata in VVicleffo dal Sinodo di Costanza, in quella, in cui dicesi, — che è in arbitrio de' Principi, o delle temporali podestà il togliere alla Chiesa i suoi beni -- *Domini temporales possunt ad arbitrium auferre bona temporalia ab Ecclesia* —.

IV. Intanto, per tema forse, che siami uscito dalla memoria, voi tornate a ripetermi, » ch'è il » Sovrano, che permette alla Chiesa di possedere, « ma io non mi sono dimenticato d'avervi prima d'ora fatto vedere ad evidenza, ch'è falso. Poichè, se parlate di que' Sovrani, che precedettero l'Imperator Costantino, la Chiesa possedeva contro l'espressa lor volontà ne'tempi principalmente di persecuzione; se parlate di quelli, che son venuti di poi, la Chiesa ed esisteva prima di essi, e possedeva de'beni stabili, prima, che fossero stabiliti i lor Troni. Voi non avete, che a leggere gli antichi canoni, incominciando dagli Apostolici per accertarvene, giacchè tutti suppongono nella Chiesa un vero dominio, e possesso delle sue facoltà.

V. Ne è vero, » che un tal possesso sia legit- » timo solamente per Legge, e che sia lo stesso, » che il diritto di proprietà «. La Chiesa, e possedea legittimamente a principio, e possiede tutt'ora contro le Leggi, ovunque s'introduce contro la volontà del Governo, siccome si è introdotta a principio nell'Impero Romano contro la volontà de'Sovrani, che non avevano alcun diritto di vietarlo.

VI. Il diritto poi di proprietà, che si è canonizzato a dì nostri, come un diritto inalienabile, e imprescrittibile, siccome è anteriore ad ogni Governo, così è anteriore ad ogni Legge. Prima che si concepiscano gli uomini insieme uniti in Società civile, e politica, convien concepirli nella domestica, da cui risultano le famiglie, e ciascuna famiglia aver doveva necessariamente de' beni, con cui sostenersi, e doveva averli in proprietà, cioè, dovevano esser suoi in maniera, che non fossero altrui; comunque poi ciò sia avvenuto, o per aver preso a coltivarli prima d'ogni altro, o con esserne andata a possesso di quelli, ch'erano abbandonati, nè avevano alcun padrone speciale. Ma siccome indi ne nascevano de'litigj colle altre famiglie; così fu ne-

cessario, che gli uomini si unissero in Società, e che stabilissero delle leggi, le quali difendessero dalle altrui violenze, e dalla usurpazione il possesso, e la proprietà di que' beni, che a questa piuttosto, che a quell' altra famiglia appartenevano. La legge adunque non è quella, che dà il possesso, e la proprietà dei beni, ma quella, che lo autorizza, e'l difende dalle altrui violenze.

VII. Infatti che cosa è la Legge? Una volta si definiva. Un precetto di chi comanda dato a tutta la Società per suo bene. E perchè questo precetto abbia la forza, e la ragione di legge, fa di mestieri a giudizio di Sant'Isidoro Vescovo di Siviglia (Ethymolog. lib. 5. cap. 21.) che sia onesto, giusto, possibile, conforme alla consuetudine della patria, addattato ai luoghi, e al tempo, necessario, utile, e fatto non per alcun privato vantaggio, ma per la comune utilità. In quei tempi, in cui la scienza politica di una gran parte non estendevasi oltre il frontispizio delle Opere del Mably, potete immaginarvi, se in tanta moltitudine di leggi, che si facevano tutto giorno, tutte vi concorrevano coteste doti, che pur son necessarie. Per questo S. Tommaso andava gridando, che chi comanda, deve astenersi dalla moltiplicità de'precetti. *Prælati abstinere debent a multitudine præceptorum*. Ma egli per mala sorte parlava un linguaggio, ch' era inteso da pochi. Cotesta definizione però fu in seguito rigettata siccome antica, e fors' anche aristocratica, e vi fu sostituita: *l' espressione della volontà generale della Nazione*; e quello, ch' è bello, si è, che la volontà generale si riduceva talora a quella di un solo, o di pochi; e si è veduto taluno, che con una prepotenza inaudita è andato al possesso dei libri, e degli Archivi de'Religiosi prima ancora d'alcuna legge, ossia d' alcuna espressione della volontà generale della Nazione. Lascio però a voi il pensare, se cotesta espressione della volontà generale avea sem-

pre quelle condizioni, che si richiedono in una legge.

VIII. Comunque sia, la legge suppone sempre gli uomini già radunati in Società. Ora prima, che si adunassero, avean certo dei beni, e gli aveano in proprietà, se non volete, che uno strappasse di mano all' altro ciò, ch' eragli necessario per mantenersi. A prevenire però, e distruggere que' disordini, che nascer doveano naturalmente, furono stabilite le leggi, giacchè le leggi buone devono la loro origine ai costumi cattivi. Onde la legge suppone a principio, e non dona la proprietà dei beni. Così qualor taluno donò a questa, o a quella Chiesa un suo fondo, si vede da un lato la volontà particolare del fedele, che dona, e dall' altro la volontà della Chiesa, che per mezzo de' suoi Ministri lo accetta. Cosa ha che fare in tal caso la volontà generale del popolo? Il Donatore ha diritto di spropriarsi del fondo, che dona, e ha diritto la Chiesa di accettarlo. A compiere questo contratto secondo le leggi della natura, null' altro vi si ricerca, se non che la consegna dell' uno, e l' accettazione dell' altro. Ma per ovviare a' disordini, che spesso nascevano ne' contratti per la malizia degli uomini, le leggi civili hanno saviamente stabilito certe condizioni, e solennità, la mancanza delle quali dovesse renderle invalidi. La legge adunque, o l' espressione della volontà generale della Nazione, siccome non aveva il possesso, e la proprietà dei fondi donati alla Chiesa, così non può darla, perchè niuno dà quel, che non ha, e per conseguenza la legge non entra ne' contratti, che a diriggere, e confermare, e rendere irrevocabile la volontà particolare de' contraenti.

IX. Dopo di che io non ho difficoltà di asserire, che il Clero è vero, e legittimo padrone dei beni, ch' egli possiede a nome della sua Chiesa. A procedere però con chiarezza, fa di mestieri di-

stinguere la Chiesa in quanto è rappresentata dal Clero, ed è l'union de' Fedeli sotto i legittimi suoi Pastori, e la Chiesa in quanto è rappresentata dal Principe, o da' suoi Magistrati, ed è l' union de'Fedeli sotto il legittimo suo Sovrano, e i suoi Rappresentanti. Benchè sieno gli stessi soggetti, formano però due diverse Società, com' è diverso il fine, a cui tendono. Questo convien distinguerlo attentamente, giacchè voi avete la bontà di confonderlo; allorchè dite, » che la Chiesa presa per la riunione » del Clero col popolo possiede «.

La Chiesa presa in questo senso racchiude in se non solo il popolo, ma anche i suoi Rappresentanti, e 'l Sovrano, e sarebbe ridicolo il ricercar, se possiede. Nella nostra questione non conviene considerare la Chiesa siccome la riunione del Clero col popolo, ma come separata da questo. E come tale ha un giusto diritto di possedere, e possiede di fatto indipendentemente dalla Nazione, e dal Popolo. Questo si è spogliato in favor della Chiesa di tutti i diritti, che aveva su i beni, che le ha donati, e la Chiesa, o il Clero in nome di essa, ne ha fatto l'acquisto. Se non fosse così, come mai il Clero separato dal popolo avrebbe potuto trasferire in altrui quel possesso, e quella proprietà, che non aveva? » Il Sovrano, voi dite, glie lo ha per» messo «. Ma possibile, che fra tanti Sovrani, che furono da Costantino infino a noi, niuno abbia conosciuto giammai, che un tale permesso era lesivo della sua autorità, e che sottraeva a se stesso, e al regno suo tutto ciò, che permetteva al Clero di donare, o di vendere ad altri? Possibile, che fra tanti Tribunali, che confermarono, co' lor giudizj, e autorizzarono colle sentenze il possesso, e la proprietà del Clero, niuno abbia capito, che nulle erano, e insussistenti, se il Clero separato dal popolo non possiede? Era dunque riservata a' dì nostri codesta scoperta per autorizzare con essa lo spoglio, e

la rapina, che fatta si è de' suoi beni? Ma s'ella è così, come mai Gesù Cristo ha potuto promettere a' suoi Ministri e case, e poderi assai più di quelli, che abbandonerebber per lui, e pel suo Evangelio? Non v'erano, che le persecuzioni, che dovessero effettuarsi in quella sua promessa?

X. Ora (voi proseguite) « varie sono le Nazioni, » nelle quali è sparso, e diviso questo Clero, e popolo Cristiano. Inoltre ciascuna nazione ha un » eminente diritto sopra tutto ciò, ch'è temporalità » appartenente al proprio stato ».

XI. Che il Clero, e'l popolo Cristiano sia diviso in varie Nazioni, o a parlare più giusto, che la Chiesa universale accolga nel suo seno varie Nazioni, e che ciascuna di esse abbia la sua Chiesa particolare, unita alla Cattolica, Apostolica, e Romana, come membra al suo Capo, non avvi io credo, fra' Cattolici chi ne dubiti; siccome non credo, che dubiti alcuno, che ciascuna Nazione abbia un diritto eminente sopra di tutto ciò, ch'è temporalità appartenente al suo stato. Ma fra queste due proposizioni avvene una intermedia, da cui dipende la nostra questione, ed è: se i beni della Chiesa sieno una temporalità appartenente allo Stato, e se per conseguenza abbia sopra di essi un diritto eminente la Nazione. La pratica di tutti i tempi, meno quella de' giorni nostri, e la legge data agli Ebrei nel Levitico Cap. XXVII., e Sant' Ambrogio nel luogo medesimo, in cui lo credete favorevole al vostro intento, vi dicono espressamente di no. Dico la pratica di tutti i tempi: perchè i Principi Religiosi, e Cattolici non hanno mai messa la mano nei beni, e nelle possessioni della Chiesa anche ne' casi di maggiore necessità senza il consenso, e l'approvazione de' suoi Pastori. Ne a ciò si oppone la retta ragione, e un giusto imparzial raziocinio. I beni sieguono la condizione de' lor possessori, e siccome quando un uomo, ch' era membro

della civile società, si consacra al servizio di Dio, cessa di esser membro del corpo politico, e perde ogni diritto, ch'egli aveva agl'impieghi, e alle cariche della Repub., o del Regno; e diviene invece membro del corpo Ecclesiastico, e come tale acquista dei diritti infinitamente diversi da quelli della civile società. Così i beni, che prima erano dello Stato, passando in poter della Chiesa, cessano di appartenere a quello, e proprj divengono di questa. Gesù Cristo nel fondar la sua Chiesa non ha stabilita una unione di puri spiriti, i quali non abbisognino dei beni temporali per vivere. Ha stabilita una unione d'uomini, i quali si spoglino, è vero, di tutt'i diritti civili, e anche de' beni per amor suo, e del suo Vangelo; ma ha loro promesso altresì di render loro centuplicato in questa vita quello, che abbandonavan per lui. E a questo fine ha mossa in ogni tempo la pietà de'suoi figli ad arricchire di beni temporali la Chiesa, colla condizione però a' suoi Ministri, che ritornassero al popolo quanto era superfluo per loro, e non già col lasciare al popolo la libertà di spogliarli quando più gli piacesse non sol del superfluo, ma ancora del necessario.

XII. Posto questo non avrebbe la Nazione diritto alcuno neppur eminente su i beni Ecclesiastici, siccome non l'ha su quelli d'un dominio estero, che a caso si trovano ne' suoi confini, siccome veder potete presso Eineccio Jur. Nat. & Gent. lib. II. §. 173. Ma diamo pure, che i beni temporali della Chiesa appartengano allo Stato in cui sono, e che abbia sopra di essi la Nazione, come su quelli de' Cittadini un vero dominio eminente. Che cosa ne seguirebbe da questo? Ne seguirebbe, che solo in certi casi straordinarj di urgente necessità, e mancando ogni altro mezzo per provvedere ai bisogni della Repubblica potrebbe il Governo disporne pel pubblico bene. Eineccio ibid. §. 170., e 171. Ma siccome non è doveroso, che una parte de' Cit-

tadini sia aggravata sopra degli altri, nè che porti essa sola il peso, che deve essere a tutti comune; così ne seguirebbe, che tutti concorrer debbano a reintegrare la Chiesa dei beni, di cui si è fatto uso per comune vantaggio [Eineccio ibid. §. 172.]. Così si è praticato ogni volta, che una qualche Repubblica, o Sovrano ha fatto uso nelle estreme necessità degli ori, e degli argenti delle Chiese, e fra le altre l' antico Regime di Genova dopo la guerra del 1746. avea stabilito un monte di Conservazione, in cui oltre gli annui frutti si estraeva una certa somma, la quale serviva alla restituzione del Capitale. Lo stesso si era promesso di fare a' dì nostri, ma la promessa è andata a vuoto come tante altre, e si è verificato col fatto, che *promitto* vuol dir non attendere. Del resto il diritto eminente, che attribuite alla Nazione su tutt' i beni temporali, che esistono nello Stato, non solo toglie, ma suppone nella Chiesa il dominio di proprietà, ch' è un diritto di disporre di qualche cosa come sua, in suo nome, a suo arbitrio, e di propria autorità.

XIII. Anzi voi stesso non sapete negare alla Chiesa un tal diritto dicendo: » che i beni tempo- » rali, che posseggono diverse Chiese non son già » comuni, come si dicono, e sono i beni spirituali; » ma bensì ogni Chiesa tiene ne' diversi Stati la sua » proprietà singolare «. Non credo, che siavi alcun così pazzo, che ammetter voglia ne' beni temporali quella comunione, o mutua partecipazione, che trovasi negli spirituali, e che forma un articolo di fede nel Simbolo degli Apostoli. I beni delle Chiese di Francia non son senza dubbio di quelle di Spagna a meno, che la carità de' Fedeli non ne le renda partecipi. Qualora però voi dite, » che questa pro- » prietà singolare è del tutto precaria « io vi dimando; qual atto di proprietà ha mai esercitato sopra i suoi beni un Sovrano, che non l' abbia esercitato la Chiesa sopra dei suoi? Ella ha sopra di essi

quella proprietà medesima, e que' diritti, che vi aveva colui, da cui gli ha ricevuti. Tale è la natura d' ogni contratto, in cui si trasferisce un podere, o qualunque siasi altra cosa co' suoi diritti dall' un possessore nell' altro, onde se non era precaria la proprietà, che avevane il primo, non può, nè deve esserlo quella dell' altro.

XIV. Quando poi soggiungete » che questa » proprietà si distingue di lunga mano dalla pro- » prietà, che qualsivoglia individuo ha per diritto » naturale sul frutto delle sue fatiche, e della sua » industria « io [senza entrare in questioni inutili, e aliene dal mio proposito], s' ella è così [io ripiglio] se ciascun individuo ha per diritto naturale una vera proprietà sul frutto di sue fatiche, e della sua industria, come non l' avranno molti individui Ecclesiastici insieme uniti sulle campagne, che di sterili, ch' erano, le han rese feconde, sulle case, e su monasterj, che fabbricaronsi ec., sul frutto de' loro studj, e delle fatiche, onde travagliarono nelle Cattedre, o in altri impieghi lucrosi a vantaggio della Società, e trasportarono a' lor Monasterj lo stipendio, che suol essere assai più tenue di quello de' Secolari, benchè non ne sia minor la fatica?

XV. Inoltre, se » chi dona alla Chiesa si spo- » desta [secondo voi] di ciò, che dona, e non ha » più diritto a ripeterlo «. Dunque un Popolo, una Nazione, un Sovrano, che donò alla Chiesa, non ha più diritto alcuno di ripigliarselo: e se non ha diritto di ripigliarsi quello, che donò egli stesso; avrà poi diritto di spogliarla di quello, che donato le venne da un altro?

XVI. Ma pentito immediatamente d' averlo detto, voi proseguite: « che potrebbe benissimo tutto il » Popolo Cristiano di una Nazione, e in certi ca- » si, anche di una Diocesi per comune consenso » del Clero ripigliarsi, ed alienare i beni già dati, » e provvedere altrimenti al mantenimento de' Mi-

» nistri, « e pretendete provarlo colle autorità del Grisostomo, e di Santo Agostino.

XVII. Non tutto quello però, ch' era lecito a' tempi loro, lo è ancora a' dì nostri. La Chiesa è la stessa, ha la medesima autorità, che aveva allora, ha potuto cambiare la sua disciplina, e lo ha fatto; e molte cose, che erano lecite col consenso, e coll' approvazione dei Vescovi, e del Clero, non lo sono ora senza il consenso e l' approvazione del Papa, com' è appunto l' alienazione de' suoi beni. La Chiesa ha voluto così, e qualunque sia la contrarietà, che vi abbiate, dovete sottomettervi alle sue disposizioni ancor Voi.

XVIII. Del resto è falso, che anche ne' primi secoli fosse lecito al Popolo di una Nazione, e in certi casi d' una Diocesi col consenso del Clero di ripigliarsi, ed alienare i beni già dati. A' tempi del Concilio di Agde [Can. 7.], il quale cita i Canoni antichi, non era lecito al Vescovo senza urgente necessità, o vantaggio della Chiesa, e senza il consenso, e la sottoscrizione di due, o tre Vescovi vicini di alienare cosa alcuna, che appartenesse alla Chiesa. Lo stesso Concilio avea già detto al Can. IV., che tanto i Chierici, come i Secolari, i quali si ritenessero le obblazioni de' Genitori, o date in dono alla Chiesa, o lasciatele per testamento, o che credessero di potersi ripigliar quello, che donato aveano eglino stessi a' Monasterj, e alle Chiese, esclusi fossero dalle medesime come uccisori de' poveri, finchè non avessero restituito. *Clerici etiam vel Sæculares, qui oblationes parentum aut donatas, aut testamento relictas retinere perstiterint, aut id, quod ipsi donaverint Ecclesiis vel Monasteriis crediderint auferendum, sicut Sancta Synodus constituit, velut necatores pauperum, quousque reddant, ab Ecclesia excludantur.* Potete dare a leggere questo Canone, e meditare a coloro, che collo sborso d' una piccola somma senza

il consenso, e l'autorità della Chiesa han creduto di poter estinguere i Pii Legati lasciati da' lor Maggiori, e appropriarsi a se stessi que' beni, che ne erano vincolati! Oh il gran male, che ha fatto, e fa tutt' ora la vostra opinione!

XIX. Quanto a S. Gio.Grisostomo, e a S. Agostino non espongono la disciplina della Chiesa, come vi ho fatto riflettere nella prima mia lettera, ma la particolare lor brama, a ribattere la calunnia di que' maligni, che gli accusavano come avidi delle ricchezze. Parlano inoltre non di que' beni, ch'erano destinati al privato loro mantenimento, e alle spese del culto; ma di quelli, ch' erano necessarj al sollievo delle vedove, dei pupilli, dei poveri, ch' erano in gran numero, e che li distraevano dall' attendere di proposito a difender la greggia, a pascerla colla divina parola, a confutare gli eretici, e alle altre pastorali lor cure. Per questo S. Gian Grisostomo nel luogo medesimo da voi citato diceva a' suoi uditori, che la lor crudeltà si era quella, che obbligati gli aveva a prendersi la cura dei poveri, e l' amministrazione de' beni per mantenerli. Imperciocchè non si era ancor fatta a que' giorni la ripartizione dei beni, che si è fatta di poi, e per cui venne assegnata a' poveri la lor porzione colla istituzione degli Spedali, e di altre Pie Opere. Allora tutto si amministrava dai Vescovi, o dagli Economi sotto i lor ordini, il che non poteva non esser loro di un grave disturbo.

XX. Un' altra riflessione convien che facciate: che a' tempi del Grisostomo, e di Santo Agostino i beni dati alla Chiesa non erano gravati ancora di obblighi, di Uffizj, e di Messe, come lo furon di poi. Sopra di tali beni, nè il Popolo, nè il Sovrano, nè il Clero, nè il Vescovo ha alcun diritto: ma questo diritto autorizzato, e confermato dalle leggi, che vogliono inviolabili le ultime volontà, è tutto de' Fedeli defunti, che li lasciarono; nè

possono esserne spogliati da alcuno. Essi han diritto, che i loro fondi restino destinati per sempre, a quel fine, che piacque loro d'imporvi. A questo proposito io dirò a voi ciò, che diceva al Gran Duca Leopoldo, Ranieri Vescovo di Fiesole nella sua risposta all' artic. xxix. de' punti Ecclesiastici a lui trasmessi, come agli altri Vescovi della Toscana l' anno 1786. [Irid. sess. 12. Decret. de obs. & vit. in celeb. Miss.] Se conviene adempire ai comandi del Santo Concilio per una parte, mi par giusto di eseguirli anche pel rimanente, ed in particolare riguardo agli Anniversarj, e Legati pii, che son fondati in una specie di contratto, e che importano un obbligo di giustizia per quei Regolari, ed altri Corpi Ecclesiastici, che col favore delle pubbliche Leggi acquistarono una volta, e posseggono tutt' ora i fondi corrispondenti. Ora riguardo al permutare le ultime volontà, prescrive il Sacrosanto Concilio, che i Vescovi non ardiscano di venire a questo passo senza giusta, e necessaria cagione; gl' incarica inoltre d' invigilare, che quanto è dovuto a' Defunti per disposizioni testamentarie non sia fatto alla peggio, ma diligentemente, ed accuratamente dai Ministri della Chiesa, che vi saranno obbligati, e vuole infine, che, per non rendere vane le pie volontà de' Testatori, possano i Vescovi prendere una compensa per la piena soddisfazione degli obblighi nel solo caso, che il numero delle Messe sia così grande, o l' elemosina così piccola da non poter trovar facilmente chi soddisfaccia. Quando dunque non abbia luogo quest' ultima circostanza, stimerei, che i Suffragj pe' Defunti dovessero lasciarsi intatti. — Non è diversa da quella del Vescovo di Fiesole la risposta di quello di Samminiato. Avrei, dic' egli allo stesso articolo 29. un inquieto scrupolo a commendare, che si togliessero gli Anniversarj, e gli altri Legati pii, o per contratto, o per disposizione d' ultima volontà stati lasciati a' Regolari, o

alle Chiese particolari, sembrando, che resterebbero defraudate le menti de' Fedeli Defunti, che per l'ordinario lasciarono fondi, e beni di tali oneri gravati previo il concorso delle Leggi sovrane, ed Ecclesiastiche, e in tal riflesso il Concilio di Trento inibisce onninamente ai Vescovi permutare le ultime volontà senza giusta, e necessaria causa, e soltanto nel caso di perdita di fondi accorda farsi quelle reduzioni, che saranno credute di ragione, avuta sempre in considerazione l'equalità di giustizia, essendo a questa virtù referibili tali obblighi. — Lo stesso presso a poco risposero gli altri Vescovi a riserva di quel di Pistoja, e de' suoi aderenti, fra i quali non vorrei, che foste ancor voi. In tal caso vi loderei di leggere le risposte di tutti que' Vescovi, e son sicuro, che saprete distinguere la voce del buon Pastore, da quella del mercenario, *qui non est Pastor*, lo spirito di pietà, e di Religione, che parla, dallo spirito di novità, e di adulazione, e attenendovi al primo, abbandonerete il secondo. E perchè non venga in testa ad alcuno, che a' Pii Legati, e agli altri obblighi annessi ai beni stabili della Chiesa supplisca la Comunione de' Santi; ecco come ragiona su questo proposito Monsignor Martini Arcivescovo di Firenze — Questa Comunione unisce i Fedeli viventi con quelli, che stanno nel Purgatorio per mezzo de' Sacrificj, delle Orazioni ec. Sopra di che mi giova di osservare, che non ha fondamento quello, che talora si è sentito dire da alcuno, che avrebbe voluto far valere questa Comunione a supplire agli obblighi di Messe, e Suffragj ordinati dai Testatori, la qual Dottrina [lo ripeto] non ha veramente alcun sodo fondamento. Conciossiachè questa Comunione de' Fedeli viventi con li Defunti, viene piuttosto a raccomandare la soddisfazione di tali pii pesi, nella quale si adempie un debito proveniente dalla stessa Comunione, senza parlare del dovere di giustizia rispetto alle ultime vo-

lontà, le quali sono state sempre nella Chiesa osservate. La Comunione fra i Fedeli viventi sta in questo, che tutti hanno parte ai Sacrifizj, alle buone opere, alle grazie, alla fede della Chiesa, e le buone opere di ciascun membro, e le grazie, che in questo riceve sono utili a tutti. Aug. 3. de Bapt. 17. Tract. 32. in Joan.

XXI. Che se il Concilio di Trento vietò ai Vescovi qualunque innovazione nelle ultime volontà de' Fedeli senza giusta, e necessaria causa, credete voi, che accorderebbe ad alcuno il diritto di ripigliarsi i beni destinati a' Suffragj de' lor Defunti? Voi stesso lo confessate, che nessun privato non può godere di un tal diritto di ripigliarsi i beni dati alla Chiesa, perchè se n' è spropriato in favore di essa; ma non so capire, come poi attribuire vogliate questo diritto al Sovrano. Ogni privato ha un maggior diritto sopra i suoi beni di quel che n' abbia il Sovrano, e se questi ne può far uso in caso d' estrema necessità, è anche obbligato a indennizzarlo. Se togliete questo principio alla Società, venite a toglierle il suo più stabile fondamento.

XXII. Nè è vero che la Chiesa, la quale ricevette cotesti beni, non li posseda se non in virtù del beneplacito della Legge, siccome non è vero, » che questo beneplacito, che è libero, possa esser » ristretto, e tolto affatto «. Anzi per questo appunto, che il beneplacito è libero, e poteva non accordarsi, accordato che fu una volta, non è più lecito di rivocarlo. E tanto è men lecito, quanto è più grande, e più autorevole la persona, che l'accordò. Quindi ne venne quel principio legale — *Concessum a Principe beneficium, oportet esse mansurum* — E quindi quelle belle parole del Re Giovanni di Valois, che sollecitato a rompere il Trattato fatto col Re d' Inghilterra l' anno 1469., mentre era rinchiuso nella Torre di Londra, rispose: » Quando la buona fede fosse spenta per tutto

» la terra, dovrebbe ella trovarsi nel cuore, e sulla
» bocca de' Re «. Infatti togliete dal mondo la buona fede, e venite a togliergli tutto ciò, che è necessario alla civile Società, che tutta si appoggia sulla lealtà sociale sostenuta, e confermata dall' autorità delle Leggi. Voi dite, che la Chiesa possiede pel beneplacito della Legge, e io soggiungo, che per questo appunto dev' essere più inviolabile il suo possesso. L' Imperatore deve essare il primo a osservar le sue Leggi, scriveva al giovine Valentiniano il Grande Arcivescovo Sant' Ambrogio. *Leges Imperator fert, quas primus ipse custodiat*. Epist. ad Valentin.

XXIII. Del resto non credo, che sia per esservi alcun Sovrano così accecato, che voglia far uso contro la Chiesa del vostro principio, di cui potrebbero i sudditi prevalersi con più ragione contro di lui, a ristringere o togliergli affatto quella autorità, che gli hanno accordata una volta. Voi forse non avete osservato quanto sia impolitica, e sediziosa questa vostra asserzione. Mi riserbo a dimostrarvelo in altro tempo, giacchè m' immagino, che giunto a questo punto sarete stanco di leggere, com'io lo sono di scrivere. Addio.

Milano 24. corrente.

LETTERA V.

AMICO.

I. Non so, come siavi venuto in capo, che questo supremo diritto, che attribuite a' Sovrani su' beni Ecclesiastici, « fu riconosciuto da Sant'Am-
» brogio nel celebre Sermone scritto contro Aus-
» senzio, allorchè quel Pseudo-Vescovo degli Ar-
» riani in Milano Successore d'altro dello stesso no-
» me, tentava d'invadere, e rapire la Chiesa a'Cat-

» tolici « . Convien dire, che non abbiate mai letto nè il Sermone del Santo da voi citato, nè la sua lettera a Marcellina, in cui descrive a lungo, e la ragguaglia dei fatti che hanno avuto luogo in quell' occasione. Che abbiate voluto illudermi con quelle poche parole da voi citate, io non lo credo. Che abbiate fatta illusione a voi stesso nella lettura di quel Sermone, non so persuadermelo. D'altra parte non v'è cosa in tutta l'antichità, che dimostri più chiaramente, che il Sovrano non ha diritto alcuno sulle fabbriche, e su i beni della Chiesa, quanto il Sermone di Sant'Ambrogio, e la sua lettera alla sorella. In essa ci fa sapere, come irritata l'Imperatrice Giustina contro di lui, avea saputo estorquere da Valentiniano suo figlio degli ordini sanguinosi contro gli Ecclesiastici, che ricusassero di consegnar la Basilica che dimandava, e facea girar per le strade degli squadroni di Soldati insolenti a intimorire i più forti. Al rumor del pericolo, in cui era il Santo, tutti accorsero i Cittadini alla Chiesa, e non abbandonavano nè dì, nè notte il lor Pastore, facendogli riparo di se medesimi, e de' lor corpi contro ogni insulto de' suoi nemici.

II. Intanto gli vengono spediti de'Tribuni, e dei Capitani, che a nome dell'Imperatore gl'intimino di consegnar subito i sacri vasi, di lasciar libera all'Imperatrice la Basilica, di cui si trattava; di ritirarsi in secreto dalla Città andando, ove più gli piacesse. E se volete qualche cosa di più: recavano per ragione di una tal prepotenza quello appunto, che dite voi, e che dicon tanti altri usurpatori degli altrui beni: che l'Imperatore scacciando gli Ecclesiastici dalla lor Chiesa, e dal possesso de'beni loro, faceva uso del suo diritto, perch' era tutto in suo potere. *Convenior ipse a comitibus, & Tribunis, ut Basilicæ fieret matura traditio, dicentibus: Imperatorem jure suo uti: & quod in potestate ejus essent omnia.* Eccovi il supremo diritto su i beni Ec-

clesiastici, che attribuivano al Sovrano que'Cortigiani adulatori. Sentite ora la risposta del Santo, e scolpitela bene nel vostro cuore, che fa per voi. Risposi [così egli a sua Sorella] se si dimandasse qualche cosa del mio, il mio denaro, il mio fondo, non esiterei un momento, benchè tutto quello ch'è mio, sia ancora dei poveri; ma le cose, che son di Dio, non son soggette all' Imperial Podestà — *verum ea, quæ divina* [notate, che parla della Basilica, e dei suoi beni] *Imperatoriæ Potestati non esse subjecta*. Potea dirlo più chiaramente, che il Sovrano nulla ha che fare su i beni al vero Dio consecrati? Ma andiamo avanti.

III. Se vuole il mio Patrimonio [prosiegue il Santo], andatene pure al possesso, se il mio corpo, ecco ch' io vengo. Mi volete in catene, volete tormi la vita: Io son pronto. — Non mi farò scudo della moltitudine del popolo, che mi circonda; nè mi abbraccierò agli altari chiedendo in dono la vita, ma per gli altari medesimi io la darò — Indi applicando a se stesso le tentazioni di Giobbe, e quello, che dicesi di sua moglie all'Imperatrice Giustina, così ripiglia: voi ben vedete, che cosa mi si comanda, qualor mi dicono: Consegna la Chiesa, *trade Basilicam*. E val quanto dire: proferisci delle parole contro di Dio. Mi si comanda: consegna gli altari di Dio, *trade altaria Dei*. Ci stringono adunque i regj comandi, ma ci consolano le scritture, che rispondon per noi: Hai parlato come una stolta. S'intima per ultimo: consegna la Chiesa: rispondo: nè a me è lecito il darla, nè a te, o Imperatore conviene di riceverla. *Nec mihi fas est tradere, nec tibi accipere Imperator expedit*. Non hai diritto alcuno di stendere temeraria la mano ad usurparti la casa, e i mobili d' un privato, e ti lusinghi di poterti usurpare la Casa di Dio? *Domum privati nullo potes jure temerare, domum Dei existimas auferendam?* sopra di che osserva il P. Molinelli, che

» il Santo Vescovo riguardava, e la Basilica unitamente ai sacri vasi, e i campi addetti alla Chiesa, come di vera proprietà della medesima. Imperciocchè parlando della Basilica, e dei sacri vasi della medesima, premette volgendo all'Imperatore il suo discorso. *Domum privati nullo potes jure temerare, domum Dei existimas auferendam?* Con che gli fa intendere, che non ha diritto di proprietà sulle Chiese, e sugli arredi di esse, come non lo ha sulle case, e i mobili de' Privati, ed è perciò cosa indegna, che si usurpi un diritto, che non ha, sopra luoghi, e beni consacrati al culto di Dio, che non ardirebbe usurparsi sopra quelli d' un suo suddito «. Ma andiamo ancor più avanti, che Sant' Ambrogio, ch'era stato uffiziale del Sovrano, e gli eran noti i suoi diritti, vuol farvi sentire meglio quelli, che ha sulla Chiesa. *Allegatur*, così egli, *Imperatori licere omnia, ipsius esse universa*. Si allega, che è lecita all' Imperatore ogni cosa, che tutto è suo. Rispondo: non ingannarti, o Imperatore, dandoti a credere d'avere un qualche Imperiale diritto su quelle cose, che son di Dio. Non gonfiarti più del dovere; ma se vuoi regnar lungamente, sta soggetto al Signore. Sta scritto: a Dio quel, ch' è di Dio; a Cesare quel, ch'è di Cesare. All' Imperatore i palazzi appartengono, al Sacerdote la Chiesa. A te è commesso il diritto delle pubbliche mura, non delle sacre. Mi vien detto di nuovo: che ha comandato: devo avere una Basilica ancor io. Ascoltino tutti quelli, che vogliono nella società la libera professìon d' ogni culto. Risposi: non ti è lecito averla. Che hai che fare con una adultera? [parla dell' Arriana Eresia] poichè è adultera colei, che non è unita in legittimo matrimonio al suo Dio [in epist. ad sor.].

IV. Non fu men risoluta la sua risposta, qualora gli fu intimato di consegnare i vasi sacri. Se si dimandasse qualche cosa del mio, un fondo, la ca-

sa, l'oro, l'argento, tutto quello, che m'appartiene, lo darei di buon grado; ma nulla si può togliere alla casa di Dio, nè consegnar quello, che avuto abbiamo in custodia, e non per darlo ad alcuno. Così egli nel suo Sermone contro Auxenzio, in cui parlando anche della Basilica, dopo d'aver riferita l'istoria di Nabot, che negò al Re la sua vigna, soggiunge; se non diede egli la sua vigna, darem noi la casa di Cristo? E che ho mai detto con arroganza, qualora interpellato risposi; non fia mai, ch'io consegni l'eredità di Cristo. Se Nabot non volle dare l'eredità de' suoi Padri, darò io l'eredità del Signore? E aggiunsi: Dio mi guardi, ch'io dia l'eredità de' miei Padri; cioè, l'eredità di Dionisio, ch'è morto in esilio per la fede, l'eredità d'Eustorchio Confessore; l'eredità di Mirocle, e di tutti gli alri fedeli Vescovi, che furono per lo passato:

V. Ora, mi persuado, che tanto la fabbrica della Chiesa, quanto i vasi d'oro, e d'argento di essa sieno di quelle *temporalità*, di cui volete, che il Sovrano ne sia naturalmente proprietario: e dopo, che Sant'Ambrogio ha detto con tanta forza, che sono esse l'eredità di Cristo, e de' Vescovi suoi predecessori, che sopra di esse non ha l'Imperatore alcun dritto, nè gli è lecito appropriarsele, se non che facendo un turpe abuso della sua autorità, dopo ch'egli ha ricusato costantemente di consegnare sì gli uni, che l'altra fino a volere piuttosto subir la morte, avete coraggio di asserire, che Sant'Ambrogio nel Sermone contra Auxenzio riconosce nell'Imperatore il supremo dominio sopra di esse? Almeno vi foste fatto carico di sciogliere tutte queste difficoltà, che saltano a prima vista agli occhi, di chi lo legge. Ma sentiamo, che cosa sapete dire in favore della vostra asserzione.

VI. » Se si chiede dall'Imperatore il tributo [dicea Sant'Ambrogio] noi non lo neghiamo «,

Dice, che non lo nega, non che sia obbligato a pagarlo siccome lo pagò Gesù Cristo con S. Pietro, benchè non vi fosse tenuto. Ma sapete perchè nol negava? La ragione l' ha detta al principio del suo Sermone. *A che dunque vi conturbate* [così egli al suo popolo]. *Non sia mai, che di mia volontà vi abbandoni. Ma non so opporre alla forza la resistenza. Potrò dolermi, potrò piangere, potrò gemere, contro le armi, contro i soldati, e contra i Goti non ho altr' armi, che le lagrime. Queste sono le sole armi, che usa in sua difesa il Sacerdote. In altra maniera nè posso, nè debbo resistere, ma non son solito di fuggire, e d'abbandonare la Chiesa. E'mio costume aver tutto il rispetto agl' Imperatori, ma non cedere loro i diritti del Sacerdozio; offerirmi a' supplizj, e non temer le minaccie; i soldati, ond' è bloccata la Chiesa, e lo strepito delle lor armi non ispaventano la mia fede.* La forza, che contro lui si adoprava, era il motivo, per cui non negava il tributo, e non già perchè i campi della Chiesa *vi fosser soggetti*, come voi aggiungete alle parole del Santo, facendogli dire quello, che non ha detto. Egli parla del fatto, che tocca all' istorico di riferire, e che solo bastava a difenderlo dalle altrui accuse, non del diritto, di cui aveva già detto, che le cose a Dio consecrate non son soggette all' Imperial Podestà. E benchè l' immunità de' beni Ecclesiastici da' tributi sia fondata sul diritto divino, e delle genti, nondimeno, dice un dotto Autore, ne' primi secoli della Chiesa ha avuta una maggiore, o minore estensione, secondo la maggiore, o minore pietà del Sovrano. La Chiesa di Milano a' tempi di Sant' Ambrogio pagava il tributo, nè altro dir volle il Santo con quelle parole: *Agri Ecclesiae solvunt tributum*.

VII. Non contento d'aver fatto dire a Sant' Ambrogio, che i campi della Chiesa soggetti sono al tributo. Volete, ch' egli accordi al Sovrano il di-

ritto d' appropriarseli in quelle parole: *Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum:* che voi traducete: vuole l' Imperatore pur anche questi beni: *egli ha la facoltà d'appropriarseli.* Ma leggendo il Sermone avete osservato di qual podestà egli parli? Di quella podestà egli parla, di cui detto aveva a principio, che se l' Imperatore farà uso del regio potere, egli saprà soffrire da Vescovo. Dell' abuso adunque egli parla, e non dell' uso legittimo della regia podestà, allorchè dice, che l' Imperatore ha il potere di prendersi i campi della Chiesa. Onde al termine *vindicandorum*, che voi traducete *appropriarseli* dovevate aggiungere *ingiustamente*, che tale è il senso, che ha in questo luogo, com' è palese da tutto il contesto; e le parole, che sieguono; *nemo nostrum intervenit*, lo fanno chiaro abbastanza. Imperciocchè dir vogliono, che niuno de' Chierici vi si opponea colla forza, ma neppure vi concorreva coll' animo, o coll' assenso. E val quanto dire, che sebbene l' Imperatore usurpandosi i beni della Chiesa, abusato si fosse del suo potere, niuno però vi facea resistenza, benchè non l' approvasse, nè vi acconsentisse per questo.

VIII. In quello poi, che soggiunge, che *le collette, e le obblazioni del popolo posson supplire in soprabbondanza al sollievo de' poveri*, dimostra la pietà del suo gregge, non l' autorità del Sovrano d' appropriarsi i beni della sua Chiesa. Del resto così potea dir Sant' Ambrogio in un tempo, in cui il corpo de' trafficanti condannato a pagar grosse somme per l' attacco, che aveva al suo Vescovo, e a pagare in tre giorni ducento marche d' oro, non solo le sborsarono volentieri, ma risposero francamente, ch' eran pronti a pagare il doppio per conservare la fede: ma non avrebbe detto così a' dì nostri, se veduta avesse l' avidità, che avevano alcuni d' impinguarsi dei beni del Santuario, e per loro disgrazia non vi sono riusciti, che troppo; mentre le sacre

vergini, e i sacri Ministri spogliati ingiustamente de' loro beni, o si morivano di fame ne' lor monasterj, o giravano mendicando per le contrade, vedendosi negato anche quello, che si era loro con pubblica legge assegnato.

Non faciant de campis injuriam, continua il Santo, *tollant eos, si libitum est*. Che ne dite! non è questo appunto, ciò ch'è avvenuto a' dì nostri? L'odio, e la rabbia, che avevano molti contro gli Ecclesiastici, per cui gridavano, che li voleano morti, come gli Ebrei volean crocifisso Gesù; non era per assicurarsi il possesso de' loro beni, non era per togliersi dagli occhi un oggetto, che rimproverava lor di continuo la violenza, l'empietà, l'ingiustizia, che usata gli avevano? Ma benchè taciano ora gli Ecclesiastici, non tacerà senza dubbio il Signore, che loro chiederà stretto conto dei beni della sua Chiesa, siccome lo chiederà anche a voi della lettera, con cui ne autorizzate l'usurpamento, e in cui traducendo le parole — *Tollant eos, si libitum est: Imperatori non dono, sed non nego*. Vi aggiungete quel, che non dice Sant' Ambrogio: *Se così piace all' Imperatore, li tolgano, giacchè miei non sono, ma non li nego*.

IX. Questo — giacchè miei non sono — non è di Sant' Ambrogio, egli non lo dice, e non poteva dirlo parlando a nome della sua Chiesa. Egli l'avea già detto, che son della Chiesa. *Agros Ecclesiæ*, siccome avea già detto, che non li dona perchè erano consecrati a Dio; ma chè non li negava per questo, perchè non sapeva resistere alla forza, che colle lagrime.

X. Tale è il vero senso delle parole di Sant'Ambrogio, che avreste conosciuto con facilità ancor voi, se data vi foste la pena di leggere le parole, che le precedono, e quelle, che le accompagnano. Leggetele, che vi troverete molto d'applicare a voi stesso, che io intanto per non disturbarvi dalla lettura

di esse, passo ad altri affari, che mi attendono, con animo di ritornare a voi nel venturo ordinario. Addio.

Milano 25. corr.

LETTERA VI.

Amico,

I. V' assicuro, ch'ho fatto forza a me stesso nel legger l'abuso, che fatto avete del testo di Sant' Ambrogio. Se mai mi fosse sfuggita qualche parola men ritenuta, prendete la penna, e cancellatela; ma pregate, che non me ne sfugga nessuna anche in appresso, giacchè non vi vuol minor flemma per soffrir quello, che siegue. — » Ma quando il Sovrano vieti alla Chiesa di possedere, svanisce ogni » diritto di proprietà, e i fondi più non hanno » nella Chiesa nè padroni, nè economi «.

II. Non tutto quello, che si può, è anche lecito il farlo. Anche l'Apostata Giuliano spogliò le Chiese di tutte le loro rendite per farne delle largità a' Soldati, o per riunirle alla sua cassa; affinchè, diceva egli, i Gallilei abbiano un mezzo più facile di praticare la loro legge ammirabile, e di arrivare all'acquisto del Regno de' Cieli; poichè divenendo poveri, saranno più santi, e così si assicureranno quel Regno celeste, che aspettano... Rivocò tutti i privilegj, che gl' Imperatori Cristiani avevano accordati alla Chiesa. Tolte le possessioni, che Costantino avea date per il nutrimento de'Chierici, e delle vedove, comandò con estremo rigore, che fosse restituito ciò, che avevano fino allora percepito: fece levare l'oro, l'argento, i vasi preziosi, e le altre ricchezze delle Chiese sotto il pretesto di far praticare a' Cristiani la povertà Evangelica.

III. Tale sarebbe il Sovrano, il quale vietasse

alla Chiesa di possedere un Empio, cioè, un Apostata, un Tiranno. Ma quand' anche vi fosse, non perderebbe ella il diritto di proprietà su que' beni, che sottrarre potesse alla sua violenza, siccome non lo perdette a tempi di Giuliano. E quand' anche nulla più le restasse da possedere, non perderebbe per questo un giusto diritto di averlo: così benchè gli Ecclesiastici dell'Italia sieno stati spogliati de'beni loro, e non ne siano per consegnenza, nè amministratori, nè economi, niuno però di sana morale negherà loro il diritto di riaverli [non parlo de'Francesi dopo il concordato del Papa] han perduto l'*jus in re* per l' altrui violenza, ma conservano tuttavia l'*jus ad rem*, e sono i veri padroni di que' beni, che non possedono. Così molti han creduto di potere estinguere i pii legati, e appropriarne a se stessi le terre, su cui eran fondati; ma i defunti non han perduto per questo il diritto, che avevano, che ne fossero impiegate le vendite a lor vantaggio.

IV. Mi maraviglio però, che avendo letto nel Sermone da voi citato, che le *cose divine*, con che intende le Chiese, e i suoi arredi, *non son soggette all' Imperial podestà*; e avendo veduto fra gli altri errori condannati in Wicleffo dal Sinodo di Costanza ancor quello, che attribuisce a' Sovrani l'Autorità di spogliare la Chiesa de' beni suoi, abbiate avuto il coraggio di asserire, che il » Sovrano a cui » appartiene il diritto supremo sopra tutto ciò, ch'è » oggetto temporale diviene naturalmente il proprie» tario de' beni Ecclesiastici sieno questi benefizj, » sieno fondi di società religiose ». Il diritto supremo, che compete al Principe sopra ciò, che è oggetto temporale, riguarda solo il governo, e la custodia di esso, non toglie il possesso, e la proprietà de' privati, salva sempre la possessione, e la proprietà di ciascuno. Lo stesso Seneca benchè gentile ve ne avvisa lib. 7. de benef. cap. 4.& 5. Ai re, dic' egli, appartiene il potere di tutto, a ciascuno la

proprietà. *Ad Reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas*.

V. La Chiesa è come un pupillo, e il Principe deve esserne il Protettore, e il Custode, e non l'usurpatore de' beni suoi. Il supremo dominio, che gli compete non gli dà altro diritto, che di poter esigere dai sudditi, quanto può essere necessario alla conservazione della Repub., e di poter anche far uso de' beni loro, se le circostanze lo esigano. Ma tutto questo è ben diverso dal diritto di proprietà, che compete a' privati. A provare, che il Sovrano è naturalmente proprietario de'beni Ecclesiastici, provar dovete primieramente contro la testimonianza di tutte le istorie, contro i Canoni de' Concilj, contro le Leggi de' Principi Cristiani, contro le sentenze presso che infinite di tutti i Tribunali, che la Chiesa è incapace di possedere, e di esercitare tutti i diritti di dominio, di proprietà, di possesso, ch'esercita ciascuno de' Cittadini.

VI. Quando poi aggiungete: » che in questo » senso i beni della Chiesa si possono chiamar na- » zionali, che è quanto dire: beni, che le Nazioni, » per la cui espressa, o tacita volontà si formano, » ed hanno vigore le Leggi, ed i Governi, possono » appropriarsi « pare, che non abbiate osservata la forza di questa asserzione, e le conseguenze funeste, che ne derivano. Secondo voi i beni della Chiesa son beni, che le Nazioni possono appropriarsi: e questo per due motivi. 1. Perchè appartiene al Sovrano il diritto supremo sopra tutto ciò, ch'è temporale. 2. Perchè per l'espressa, o tacita volontà delle Nazioni si formano, ed hanno vigore le Leggi, ed i Governi. Se adunque il Sovrano in virtù del diritto supremo, ch'egli ha sopra di tutto ciò, ch'è temporale, è naturalmente proprietario de'beni Ecclesiastici benchè gravati d'obblighi di messe, o d'altro, come sono i benefizj, e gran parte dei beni delle Società Religiose, tanto più sarà proprietario dei beni de' Seco-

lari, che non sono oggetto meno temporale di quelli della Chiesa; e non hanno annesso alcun obbligo fuori di quello di concorrere alle spese necessarie allo Stato. Ciò presupposto, tutto è del Principe, secondo l'empio principio di Macchiavello, nè avvi alcuno fra Cittadini, che sia padrone, e proprietario de' beni suoi. La proprietà d'una cosa non può convenire ad un tempo a'due diversi soggetti. Quanto a' beneficj, e al diritto eminente, che compete al Sovrano sulle possessioni dei sudditi, vi rimetto a quello, che ho già detto altre volte.

VII. Che se in secondo luogo le Nazioni appropriarsi possono i beni della Chiesa, perchè per la espressa, o tacita volontà loro si forman le Leggi, e i Governi; potranno appropriarsi ugualmente, anzi con più di ragione il Governo medesimo, e spogliare il Sovrano della sua autorità, e dopo d'averlo fatto lor Re, privarlo come, e quando lor piace della Corona, e del Regno. Ed ecco, che per attribuire al Sovrano un diritto, ch'egli non ha, venite a distruggere lui medesimo con tutti i diritti, che gli competono veramente, e a seminare nella Società un principio, ch'è stato finora la sorgente funesta di tanti mali. Non potete insomma attribuire al Sovrano il diritto di spogliare la Chiesa de' beni suoi, che non possa rivolgersi a provare, che il Popolo può privare il Sovrano del diritto medesimo, che gli donate. Ed eccovi i principj non meno frivoli, che sediziosi, onde provar volete, che i beni Ecclesiastici son Nazionali.

VIII. E' vero, che a moderare per alcun modo un'asserzione sì rovinosa dite, che » la facoltà, che » ha il Sovrano di farsi proprietario, e padrone dei » beni Ecclesiastici, non è già arbitraria, e capric» ciosa.... che in generale il fine, e la norma » d'ogni Legge, è la giustizia, e la pubblica sa» lute. Così il Sovrano non può togliere i beni » della Chiesa, fuorchè nel caso d'una gran ne» cessità dello Stato.

IX. Nel caso di una grave necessità dello Stato sono i beni de' Secolari, che devono soccombere, e non i beni destinati a sollievo dell' Anime de' Fedeli Defunti, al culto di Dio, e al sostentamento dei suoi Ministri. Se la norma d' ogni Legge è la giustizia, e la pubblica salute; la giustizia esige, che si lasci a ciascuno il suo, e nel caso, che i bisogni esigessero di farne uso per la pubblica salute, la giustizia esige, che non sia gravato un sol Cittadino degli obblighi di tutto il Ceto; ma che sia egli reintegrato dagli altri di tutto il danno, che ha dovuto soffrirne. L' incomodo devono sentirlo coloro, che ne sentono il comodo, e non i Defunti, che non sentono comodo alcuno dai vivi fuori di quello de' lor Suffragj. Nel caso, che in mancanza de' beni de' Secolari supplir dovessero quelli della Chiesa ai bisogni del pubblico, non è lecito al Principe il farlo di propria autorità. I Canoni antichi esigono il consenso dei Vescovi, come vi ho fatto osservare in quelli del Concilio di Agde. La disciplina presente vi richiede il consenso del Papa; e la pratica di tutti i Principi Cristiani, il Concordato medesimo fra il Primo Console, e il Papa, non lascian luogo a dubitarne.

X. Del resto non v' è cosa più contraria al pubblico bene, e alle divine Leggi, quanto il persuadere a' Sovrani, che farsi possono proprietarj, e padroni de' beni della Chiesa, benchè diciate loro, che questa facoltà non dev' essere arbitraria, e capricciosa. Se non son salve le proprietà della Chiesa, come il saranno quelle de' Secolari? Quando Iddio comandò nel Decalogo di non usurparsi l' altrui, anzi nè anche di desiderar l' altrui robba, lo comandò ugualmente al Suddito, che al Sovrano, all' Ecclesiastico, che al Secolare. E tosto che gli accordate, che possa farlo nel caso di necessità, non gli mancano mezzi di palliarla, e di farla nascere, ove non siavi. Se poi il fine, e la norma d' ogni Leg-

ge è la giustizia: perchè in caso di necessità potrà il Sovrano rendersi proprietario, e padrone de' beni Ecclesiastici, e non di quelli de' Secolari? La Chiesa possiede egualmente, che gli altri, e possiede per titoli infinitamente più inviolabili, e giusti. Ora la giustizia esige, che gli oneri, e i pesi sieno proporzionati alle forze di tutti i membri della civile Società. Pertanto o gli Ecclesiastici sono membra della Società come gli altri, o no. Se lo sono, devono essere trattati ugualmente, se no, nè pure in caso di grave necessità può far uso su' loro beni di quel dominio eminente, che gli compete su quelli, che al suo Stato appartengono.

XI. Non è neppur vero, che » i Fedeli, per-« chè il Sovrano lo ha permesso, diedero de' fondi » alla Chiesa, siccome non è vero, che l' unico fi-» ne, per cui gli han dati, sia, affinchè il culto » sia esercitato, e mantenuto «. Vi ho già dimostrato coll' autorità degli Storici, anzi de' medesimi Imperatori Gentili, che la Chiesa possedeva de' fondi senza il permesso, anzi contro l' espressa volontà de' Sovrani. La Chiesa per una parte aveva diritto di possedere fondato sulla promessa di Gesù Cristo, e possedeva di fatti e case, e campagne: per l' altra il poter fare quell' uso de' beni suoi, che più piace a ciascuno, è intrinseco al diritto di proprietà, che la Legge può regolare bensì, ma non può togliere ad alcuno, anzi per questo appunto furono istituite le Leggi. E' falso adunque, che i Fedeli abbian donato de' fondi alla Chiesa, perchè il Sovrano lo ha permesso, siccome è falso, che donati gli abbiano a solo fine dell' esercizio del culto. Uno de' motivi per cui donavan gli antichi i beni loro alla Chiesa, ve lo addita il Concilio di Agde nel Can. VI., in cui dice, che lasciavano i poderi alla Chiesa per vantaggio della lor anima, *pro redemptione animæ suæ*. Non nego, che indi ne venisse l' esercizio del culto; ma nego, che possa essere spogliato il De-

fonto del diritto che ha, che restino que' poderi destinati a quel fine, ch' egli ha prescritto.

XII. Convengo ancor io, che nel caso, che » il Sovrano in un colla permissione di possedere, » togliesse pur anche le possessioni alla Chiesa, i » Fedeli avrebbero diritto di esigere, che adempia » egli stesso l'originaria destinazione de' beni Ec» clesiastici, in una parola, che mantenga il cul« to, e i Ministri «.

XIII. Ma questo a che servirebbe? ad accendere la face della discordia tra il Principe, e i Sudditi, e ad abbandonare il culto di Dio, e alla miseria i suoi Ministri nel caso, che fosse un empio colui che governa. Oltre di che, quì non si tratta di quello, a cui tenuto sarebbe il Sovrano nel caso, che si abusasse della sua autorità; ma di quello a cui l'autorità medesima si estende, quale non è certamente l'usurpazione degli altrui beni. Se i Fedeli han diritto, ch' egli adempia il fine, per cui diedero i lor poderi alla Chiesa, tanto hanno maggior diritto, che restino inviolabili presso di essa; e se hanno un tal diritto i Fedeli, tanto maggiormente averlo deve la Chiesa, in cui trasferirono insieme col fondo tutt' i diritti, che avevano sopra di esso. E questo tanto è ancora più certo, quanto mi assicurate voi stesso, che » il *gius* naturale vuol » libero, e sacro l'esercizio del culto « e vuol liberi per conseguenza, e sagri que' beni, che dalla pietà de' Fedeli vi furono destinati. Anzi *se sono ingiustissime*, come voi dite, *tutte le leggi, allorchè offendono, e non proteggono la libertà di questo esercizio, sia il culto nazionale, e pubblico, sia particolare, e privato*, saranno ingiustissime quelle leggi, per cui soppressi vennero tanti Legati pii, e tanti Ecclesiastici Benefizj destinati all' esercizio del pubblico culto, e alla privata pietà de' Fedeli: ingiustissime quelle leggi, per cui soppresse vennero tante sacre funzioni ordinate a maggior gloria di

Dio, e tante Pie opere di Religione tendenti al bene spirituale del popolo. Per culto particolare, e privato io credo, che abbiate inteso gli atti di Religione, con cui ciascun Fedele ha il diritto di esporre a Dio le sue suppliche, e dimostrargli il suo amore, nel che non può essere impedito da alcuno. Che se per culto particolare, e privato intendeste per avventura un culto vano, e superstizioso, come quello degl' Infedeli, o falso, ed erroneo, com'è quel degli Eretici, io nego, che il *gius* naturale il voglia libero, e sacro. L'*jus* naturale, non è altro, che la legge esistente in mente di Dio, o la volontà del Signore manifestata agli uomini per mezzo della ragione. E siccome Iddio non può gradire altro culto, che il vero, così l'*jus* naturale non lascia libero all'uomo altro culto, che quello, che ha rivelato Dio stesso. Negli anni scorsi, in cui si offerivano incensi agl' idoli della libertà, ed uguaglianza dagli ubbriacchi, e stolidi Cittadini, parvi, che la pubblica autorità avrebbe potuto proteggere, e favorire un tal culto?

XIV. Veramente fa maraviglia, che dopo avere animato il Sovrano ad appropriarsi i beni della Chiesa con dirgli, che n'è naturalmente il proprietario, passiate ad avvertirlo, che reo sarebbe della più nera ingiustizia, se togliesse i beni della Chiesa, e ricusasse di mantenere il culto, e i Ministri. Ma sapete, che nè avverrà? Quello appunto, che n'è avvenuto: che abbracciando di buona voglia la vostra dottrina per quel, che riguarda l'appropriazione de' beni Ecclesiastici, non farà conto alcuno della ingiustizia, di cui lo accusate. Quindi si vedranno le Chiese cambiate in fenili, o in altri usi ancor più indecenti, il culto abbandonato, e i Ministri privi del necessario loro sostentamento.

XV. Non altrimenti volete, che si ragioni delle Congreghe Religiose intorno a cui vi dirò una cosa, che voi certo non v'aspettate. Nella lunga lettera

che avete scritta a dimostrar Nazionali i beni della Chiesa, null' altro si legge su questo proposito, che queste parole: *In questo senso i beni della Chiesa si possono chiamar Nazionali*. E io invece vi proverò, che non solo *si possono*, ma *sono*, e *si devono* chiamar *Nazionali*. E perchè possiate sentir meglio la forza del mio raziocinio, voglio mettervelo in forma, benchè gli Archimandriti de' giorni nostri esclusa la vogliano dalle scuole. Io dico adunque così: Que'beni son veramente, e si devono chiamar Nazionali, sopra di cui ha un vero diritto la Nazione, diritto inviolabile, e sacro che sieno destinati in perpetuo al servizio di Dio; a benefizio d' ogni individuo, che voglia abbracciare i consigli evangelici; a vantaggio dei Padri di famiglia per collocarvi i figli loro, e le figlie che vogliono consacrarsi al Signore; a pubblico bene, per ivi alimentare de' Sacerdoti, che ajutino i popoli nelle spirituali necessità, che l' istruiscano nelle verità della fede, che dirigganо co' savj loro consigli i Cittadini ne' temporali affari, che uniscano le preci loro a quelle delle Vergini Cristiane per render propizio a' popoli il Signore. Ma tali sono le case, e i beni delle Monache, e dei Frati. Dunque e sono, e si devono chiamar Nazionali. Mi lusingo, che sarete meco d'accordo circa la proposizion principale dell' argomento: anche l'altra dev' essere ammessa da voi, giacchè non fa, che esporvi il fine delle Congreghe Religiose; nè fa di mestieri, che vi faccia vedere avverato in ciascun individuo ciò, che dicesi di tutto il ceto.

XVI. L' unica difficoltà potrebbe nascere sopra di ciò, che tali luoghi eretti per servizio di Dio, per benefizio d' ogni individuo nazionale, per vantaggio delle famiglie, e pel pubblico bene abbiano a rimanere perpetui. Ma con voi, che sospirate la disciplina antica, ed esaminate la questione co' principj della Cattolica Religione, mi è facile il dimostrarlo. Lo proverò col Canone di un Concilio Ge-

nerale; e perchè non abbbiate a metterlo in ridicolo, come quello del Concilio di Trento, di cui parlerovvi nell' ordinario venturo, lo prendo da uno de' primi quattro Concilj, che il gran Pontefice S. Gregorio venerava come i quattro Evangelj. E' questo il Canone XXIV. del Concilio di Calcedonia celebrato ai tempi di S. Leone l'anno 451. Trecento sessanta furono i Vescovi, che v'intervennero, e decretarono a nome della Chiesa — Che i Monasterj, i quali consecrati fossero una volta col consenso, e col giudizio del Vescovo, debbano rimanere perpetui; e che le cose, che ad esso loro appartenevano, abbiano a conservarsi pe' medesimi Monasterj, nè possano più divenire abitazioni de' Secolari. Coloro però, che permetteran queste cose, soggetti sieno a queste condanne, che furono da' Canoni stabilite — *Quæ semel consecrata sunt Monasteria cum judicio Episcopi maneant perpetua, & pertinentes ad ea res conservari ipsis Monasteriis decrevimus, nec ulterius posse ea fieri sæcularia habitacula. Qui vero permiserint hæc fieri, subjaceant his condemnationibus, quæ per Canones constitutæ sunt.* Che se coloro, che lo permettono solamente devono soggiacere alle pene, e condanne canoniche, che dovrà dirsi di quelli, che l' ordinarono? Tal'è il Canone del Concilio di Calcedonia, che ho stimato bene trasmettervi, perchè siccome ho inteso, che uno de' vostri principali Teologi ha fatto acquisto di Monasterj, e di cose ad esso loro appartenenti; così possiate darglielo, acciò lo metta per iscrizione su tutti i beni, che avrà in questa guisa acquistati.

XVII. Prima di passar oltre voglio aggiungervi una ragione, che non è potuta stare nel primo argomento, tanto era pieno, e che non iscriverei ad un altro, che non fosse ammogliato come noi due. Ho letto più volte per passatempo ciò, che dicono i Moralisti del matrimonio. La curiosità mi ha portato a cercare, che far dovrebbe una moglie adul-

tera per non pregiudicare i figli legittimi nell' acquisto della paterna eredità, senza far palese al marito, o a chi che siasi altro la sua turpitudine. Fra i molti ripieghi, che questi buoni uomini hanno ideati, il più facile, e più efficace mi è sempre sembrato quello di operare in maniera, che il figlio, o la figlia nata *ex legitimo àdulterio* si faccian Monache, o Frati. Per questo ogni qualvolta mogliema mette a luce un qualche bambino, io son solito dimandarle, se dobbiam farne una Monaca, o un Frate, e credo, che possiate far lo stesso ancor voi colla vostra.

XVIII. Pieno di questi principj la mente nel veder distruggere i Monasterj, e i Chiostri, io andava dicendo fra me: bisogna, che gli uomini sieno impazziti da vero. Ora che la libertà, e l' uguaglianza, ossia il libero commercio colle altrui donne han reso sempre più necessario il rimedio suggerito da' Moralisti, e per conseguenza la necessità di accrescere, e moltiplicare i Conventi degli uomini, e delle donne, ora li sopprimono, e li distruggono? Convien dire, che la rivoluzion delle idee abbia loro fatto perdere il cervello. Tali erano i miei riflessi, da cui ne inferiva, che le case, e i beni delle Congreghe Religiose sono, e devono chiamarsi Nazionali, e come tali devono esser perpetui tutti que' luoghi destinati a ricever gli esposti: e scrivervi sopra quell' epigrafe, che ho letto una volta sopra uno di tali luoghi.

Impius ut cuculus generat pater, atque relinquit,
Quos locus infantes excipit iste nothos.

Così mi pare di aver provato l' assunto un poco meglio di voi, o almeno d' averne detto qualche cosa di più. Ritorno ora a quello, che dite delle Congreghe Religiose.

XIX. » Niuno vi si associa, che colla condi-
» zione di ricevere su i fondi posseduti il manteni-
» mento della vita. Questa condizione è pubblica
» diciam meglio, le leggi stesse la sanzionano, e la

» garantiscono. Quelle leggi, che accordano a' Re-
» giosi di esistere, e di possedere. Quelle, ch' esi-
» gono da' Religiosi la rinunzia d' una gran parte
» de' civil diritti. Passa adunque tra' Religiosi, e la
» pubblica autorità un contratto solenne, e sacro.
» Ma l' esistenza di siffatte riunioni, e società non
» è sempre utile, talvolta divien anco pericolosa, e
» nociva al ben pubblicò: in questo caso è diritto,
» e dovere inviolabile del Sovrano di abolirle «.

XX. Il principio non può essere più ragionevole, e più giusto, siccome non può essere più insussistente, e pregiudizievole il fine della vostra asserzione. A scoprirvene l' assurdità, osservatene la conseguenza legittima, che ne deriva. Il contratto, che passa tra' Religiosi, e la pubblica autorità non è men solenne, e men sacro di quello, che passa tra i Sudditi, e il Sovrano; anzi quello è ancora più inviolabile, e più sacro, poichè le leggi stesse lo sanzionano, e lo garantiscono, quelle leggi, che esigon per questo da' Religiosi il sagrificio di quanto hanno, e possono sperare sopra la terra. Se adunque la pubblica autorità può violare il contratto solenne, che ha firmato co' Religiosi privandoli de' loro beni, con tanto più di ragione potrà il popolo privare il Sovrano della corona, e del trono, e rompere il contratto solenne che ha firmato con lui.

XXI. Ma » l' esistenza di siffatte riunioni, e so-
» cietà, voi dite, non è sempre utile, talvolta an-
» cora diviene pericolosa, e nociva al ben pubblico.
Ma la pubblica autorità, riassumo ancor io, talora si cambia in tirannia, e non solo non è sempre utile al popolo, ma talvolta ancora diviene pericolosa, e nociva al bene comune de' Cittadini.

» In questo caso, voi conchiudete, è diritto, e dovere inviolabile del Sovranno di abolirle «. E in questo caso, conchiudo ancor io, è dovere inviolabile dei sudditi di abolire l' autorità del Sovrano. Eccovi adunque, che voi non potete attribuire al Sovrano

l' autorità d' usurparsi i beni de' Religiosi, che non diate al Suddito un' autorità ancor maggiore di spogliare il Sovrano medesimo della corona, e del trono. E qualunque principio assumer vogliate a provare il primo, io ne farò uso con maggior forza a dimostrarvi il secondo, come vi ho già scritto in altra mia.

XXII. Veduta così l' insussistenza del vostro raziocinio, convien chiamarne ad esame una per una le sue proposizioni. Incominciate con dire, che niuno si associa nelle congreghe Religiose, che colla condizione di ricevere dai fondi posseduti, [dovevate aggiungere posseduti da esse] il mantenimento della vita; altrimenti dove sarebbe quell'uom così sciocco, che volesse avventurare la sua sussistenza sulla precaria sovvenzione di Ministri interessati, e crudeli, e intesi a far fortuna a spese de' poveri Religiosi? Quand' anche vi fosse venuta in capo questa idea prima dell' attuale sovversion d' ogni cosa, vorrei pur compatirvi.. L' uom non è sempre felice ne' suoi divisamenti, e l' esperienza gli fa talvolta conoscer quello, che non gli dava a conoscere la troppo fervida fantasia: ma avendo a rispondere alla questione del tempo, e del tempo presente dopo tante, e sì notorie esperienze, non so capire, come non vi siate illuminato. Di tante case di Dio, e dei Religiosi, di tanti, e sì ampj poderi, che possedevano, che cosa n' è avvenuto? Qual vantaggio ne ha avuto la Nazione? Delle case de' Religiosi, e dei tempj si può dire con verità essere avvenuto quello, che ci raccontano i viaggiatori de' luoghi Santi stati santificati dal sangue, e dalla presenza di Gesù Cristo. Uno è divenuto una stalla dei cavalli del Bassà, l' altro un ricettacolo d' immondezze, ed altri abitazione di vili femmine prostitute. Quanto ai beni io vi trascrivo ciò, che dice un Autore a voi noto di quello, che avvenne a tempi d'Enrico VIII. e lascio a voi di farne il confronto con quello, ch' è avvenuto tra noi.

XXIII. Sebbene assicurasse Arrigo di voler conservare entro il suo Regno tutti gli Articoli della Fede, si regolava tuttavia come un Principe, che non pensi se non a distruggere la Religione; rendendosi padrone de'beni della Chiesa, e sopprimendo tanti Monasterj, che dovevano servire d'asilo a quelli, che volevano fuggire la corruttela del secolo. Si rovinavano le Chiese, e le case di questi Monasterj, e si vendevano i materiali a profitto del Re; ma questa maniera di sopprimere sollevò molti malcontenti. I poveri dicevano, che si trovavano privi di molte limosine, che ricavavano da questi Monasterj, i ricchi, ed i nobili si lagnavano, che venissero loro tolti i mezzi di collocare molti de' lor figliuoli. Il Re procurava di rimediare a queste doglianze facendo pubblicare i disordini, che si dicevano scoperti in quelle Comunità; ma si rispondeva, che bisognava in tal caso contentarsi di riformare i Monasterj, e non già distruggerli. — Immense furon le somme, che Arrigo ricavò dalla soppression de'Monasterj, ma quale fu il vantaggio, che ne sentì la Nazione? ve lo dice lo stesso istorico. — Il Clero della Provincia di Cantorbery offerse al Re il quinto delle entrate per riconoscenza [diceva egli] de' pensieri, che il Principe s' era presi per liberare dalla tirannia del Papa la Chiesa Anglicana. Accettò Arrigo l'offerta ed il Re volle nel tempo stesso dalla Camera de' Comuni un sussidio così grande, come se si trovasse impegnato in una guerra pericolosa — Avverossi in tale occasione la profezia di Michèa al cap. 6. *Ignis in domo impii thesauri iniquitatis.* Le ricchezze della Chiesa, e de' Monasterj passate nell'erario di Arrigo furono come un fuoco, che ne divorò il fondo, e per quanto si affaticasse di mettervene, tanto meno ne rimaneva. Io non dico, che sia avvenuto lo stesso a dì nostri, e che sia per avvenire a coloro, che si han messo in casa cotesto fuoco, che deve un dì divorarla: ma vi dimando qual frutto ne ha riportato

la Nazione, quale vantaggio ne hanno i suoi individui? Si sono diminuite le imposizioni, e le tasse; o si è dimandato un sussidio così grande, come se si trovasse impegnata in una guerra pericolosa? I poveri ne ricevono ora in maggiore abbondanza, o si stan tutto giorno a denti asciuti?

XXIV. Finchè que' beni erano Ecclesiastici, erano come quelle sorgenti, a cui la Scrittura rassomiglia il cuore del Re, più o meno abbondanti secondo la maggiore, o minore ricchezza de' Monasterj. Esse si spargevano a tutto il paese pèr inaffiarlo, e intorno ad esse si vedevano tutto giorno un numero assai grande di Cittadini, che aspettavano come gli Ebrei intorno al bagno di Siloe, il caritatevole Religioso a ciò destinato, che veniva ad aprir loro quelle sorgenti, come l' Angelo ad agitare le acque benefiche. Ne' miei viaggi d' Italia ne ho veduti assai spesso di questi spettacoli di carità nei Chiostri de' Monasterj, o de' Conventi, in cui raunavansi in certi determinati giorni d'ogni settimana tutti i poveri della Città, ch'eran moltissimi, e indi ne uscivano ad uno ad uno portandosi in mano quanto poteva essere necessario a mantenersi quel giorno. Della Certosa di Pavia ho inteso, che manteneva ogni giorno più migliaja di persone; quelle di Pesio, e di Casotto erano il sostegno di una gran parte di que' montanari, che abitavano le vicine campagne. Anche il Bosco, e i Paesi circonvicini non ne traevano minor vantaggio dal Convento ivi fondato, come dicono, da S. Pio. Tale era la partecipazione esteriore, e palese, che avevano i Popoli dei beni delle congreghe religiose finch' erano Ecclesiastici. Le limosine secrete, e le pie sovvenzioni delle povere famiglie vergognose, erano ancor maggioori, per non dir nulla delle pronte risorse, che ivi trovava l' intera Nazione. Ora che a tenore del vostro consiglio son divenuti Nazionali, io vi dimando qual van-

taggio ne ricavano i poveri; quale speranza può fondare sopra di essi la Nazione in caso di una straordinaria carestia, o di una guerra pericolosa? Andate alle case di coloro, che han fatto acquisto di cotai beni. Vi troverete un cuor di ferro, e una porta di diamante, non già quel numero di poveri Cittadini, che si vedevano nei Claustri dei Monasterj, o dei Conventi. Io stesso mi son trovato presente nell' atto, che un fanciullo di pochi anni stava chiedendo la limosina a un di costoro, che si sono ingolfati, come gli animali nel fango, nei beni della Chiesa. Aveva quel poveretto una eloquenza così naturale, e così insinuante, un atteggiamento così tenero, e così dolce, che avrebbe cavate le acque dai sassi; ma per quanto abbia battuto, e ribattuto, non gli è riuscito di cavare una stilla da quella rupe.

XXV. Prima di passar oltre, io devo togliervi un altro inganno, acciò non crediate, che tutti i beni, ch'erano Ecclesiastici sieno divenuti Nazionali. Parte di essi è sfumata per la continua confricazione, che ha dovuto subire per le altrui mani, e come nel crociuolo l'oro, e l'argento, o come l'acqua, che bolle in una pentola, si è dispersa per evaporazione; parte è rimasta attaccata alle mani degli Estimatori, de' Commissari, de' Ministri per le giuste loro indennizzazioni, e parte ancora è sfuggita alle ricerche de' rigidi Esattori. Un fatto narratomi da persona maggiore di ogni eccezione, metterà in chiaro ogni cosa. Nell' estimo di un podere non si erano inchiuse nè le muraglie, che lo circondano, nè un pezzo di villa vicina al Monastero, di cui era; i Monaci, che lo sapevano, han creduto di essere ancor padroni de' pochi frutti, che vi erano, ne han presa, per quanto mi dissero, una donzina: il comprator del podere ne diede avviso al Ministro, il Ministro si lagnò colla Municipalità di

quel luogo; e questa rispose, che veramente non entrava nelle sue attribuzioni la custodia delle campagne, che nulla sapeva del fatto, che avrebbe pagato essa que' pochi soldi, che valer potevano una donzina di frutti, ma che l' avvisava al tempo stesse, che gli alberi di frutta coll' annessa vigna, e le mura non eran comprese nell' estimo del podere, che si era venduto. Ciò risaputo, si ordina la revisione dell' estimo. La Municipalità lo fa eseguire da Estimatori diversi, si numerano le cannelle, si piantano i termini, e trovasi, che la vigna col rimanente non è inclusa nell' estimo. Se ne dà avviso al venditore, e risponde, che è troppo tardi. Il compratore ne toglie i termini, e continua come prima a godersi la vigna con tutto il resto, senza aver pagato per essa un sol quattrino. Che ne dite di questa vendita, e di questa risposta?

XXVI. Tutto questo sia detto a schiarimento della questione del tempo, e perchè abbia a servirvi di regola quando aveste a rispondere un' altra volta a simili questioni. Intanto dal momento, che mi son messo a viaggiare con voi, è avvenuto a me ciò, che avviene a coloro, che s' imbarcano con marinari, che non sanno tener diritto il battello, ma ora gli sbalzano da una parte, ora dall' altra secondo che il vento, e la corrente li porta: o piuttosto ho fatto come que' Musici, che o affrettano, o ritardano il canto secondo che il Maestro di Cappella o affretta, o ritarda quel pezzo di carta, che ha in mano, e se pure si perdono talvolra in qualche trillo fuor di misura, sanno però al bisogno rimettersi in tuono. Così faccio ancor io.

XXVII. Voi dite, » che passa tra i Religio-
» si, e la pubblica autorità un contratto solenne, e
» sacro di ricevere su i fondi posseduti da loro il
» mantenimento della vita; e che questo con-
» tratto è sanzionato dalle Leggi, che accordano ai
» Religiosi di sussistere, e di possedere «.

XXVIII. Tralascio, che non è in libertà di una sola parte de' contraenti il rescindere un contratto con tante solennità stabilito, e dirò a voi ciò, che gli Stati del Brabante risposero a Giuseppe II.; di cui si è servita la cabala filosofica per aprire quella gran scena, che tiene occupata già da gran tempo l' Europa, e in cui ogni genere di persone ha fatta la sua comparsa, non esclusone il S. Padre, ch'egli ha obbligato ad uno non meno lungo, che disastroso viaggio. — La soppressione delle Abbazíe, dei Capitoli, e delle Comunità Religiose, l' esistenza delle quali è ugualmente assicurata dal patto Inaugurale, potrebbe essere pure un colpo mortale a questa Costituzione, e sarebbe una violazione aperta del diritto di proprietà sì inviolabilmente rispettato in tutto il mondo, e presso tutte le Nazioni, anche quelle, che gemono sotto il giogo mostruoso del Dispotismo. Sire, lo stato Ecclesiastico, e Religioso è approvato nelle terre del vostro Dominio nei Paesi Bassi, voi ne avete solennemente giurata la conservazione, dal che ne segue, che nell' abbracciarlo si acquista uno stato legale, il quale debb' essere ugualmente stabile, come quello d' ogni altro Cittadino, e per conseguenza nessuno può esserne spogliato contro la propria volontà, se pure non ha commesso un delitto, che possa meritare tal pena: Sire, le Abbazie, e i Capitoli, e le Case Religiose hanno in ogni tempo procurato il bene della nostra Provincia riconoscendo da esse la loro esistenza molte di queste Città popolate, ed opulente, e tra le altre la Città di Gand, una delle più considerabili dell' Europa, deve la esistenza sua a due Abbazíe, una delle quali è stata poi convertita in Capitolo. —

XXIX. A sfuggire la forza di una ragione così convincente voi ripigliate » che l' esistenza di sì » fatte Riunioni, e Società non è sempre utile, tal» volta ancora perniciosa, e nociva al ben pubblico.

XXX. E' questa la solita cantilena di tutti quelli, che cercarono di appropriarsi i beni del Santuario; ed era negli anni scorsi la solita diceria del Popolo ingannato, che riguardava con occhio maligno le vaste possessioni de' Monaci più facoltosi, senza punto riflettere, che contenti della menoma parte per se medesimi, tutto il resto delle ampie rendite lo versavano sopra di lui. Vi ho già fatto osservar col Bodino, che l' unico motivo, che indusse Filippo il Bello a procurare con ogni istanza la soppression de' Templarj, che rappresentava come inutili, e perniciosi allo Stato, era la moltiplicità, e la grandezza de' beni stabili, che possedevano. Ma io, che rei li suppongo de' gravi delitti, che indussero il Papa Clemente V. a sopprimerli, ritorno piuttosto a Enrico VIII. Re d' Inghilterra. Fattosi Capo della Chiesa Anglicana *per poterla saccheggiare con qualche titolo*, al dire del gran Bossuet, tutti gli atti di Ecclesiastica giurisdizione si facevano con autorità reale.... Il Re diede a Cromwello la qualità di suo Vicario Generale quanto allo Spirituale, e lo elesse Visitatore di tntti i Monasterj dell' Inghilterra; e uno de' primi consiglj, che suggerì al Sovrano, quello fu di sopprimerli. Arrigo molto soddisfatto di questo progetto propose la cosa in Consiglio, ma molti si opposero, facendo rilevare, che una tale intrapresa poteva per allora cagionare de' terribili inconvenienti, ond' è, che il Re deliberò di far questo a grado, a grado cominciando da ordinare una visita generale de' medesimi, a fine di sapere i titoli, la vita de' Religiosi, e Religiose, e il modo, col quale si osservavano le Regole di ciascun Ordine; non dubitando, che non fossero per discoprirsi in questa visita diversi abusi da servire di pretesto per eseguire il suo primo disegno. Difatto considerando la cosa in fondo il massimo motivo, che faceva declamare contro

de' Religiosi, era il desiderio di metter le mani su i loro beni, e la scelta, che il Re faceva per la visita di un uomo della natura di Cromwel, mostrava anche meglio quali fossero le sue vedute.

XXXI. Nel mese di Ottobre Cromvvel fece cominciare la visita generale de' Monasterj, e nominò a tale effetto diverse persone, alle quali diede egli delle istruzioni contenute in 86. Articoli, che suggerivano le più minute particolarità sopra le entrate, le fondazioni, il modo di regolarsi nell' amministrazione, l' elezione de' superiori, l' età necessaria per fare i voti, e la fedeltà di adempirli. Traspariva in tutto dello zelo contra i disordini, e si occultavano i veri disegni già conceputi sotto lo specioso titolo di riforma. Una sola cosa, che si è supplita con tanta utilità a dì nostri, sfuggì allora alle viste politiche di quello sì avveduto Ministro, ed è la mistura *in longum, latum, & profundum* d' ogni angolo anche più oscuro di ciascun Monastero. L' effetto di queste visite fu di somministrare al Re il pretesto, che andava cercando, onde furono seguitate dalla soppressione de' Monasterj, de' quali questo Principe appropriò al suo erario l' entrate. *Si gridò molto tra i Luterani, e tra i Cattolici,* dice il Bossuet, *contro questo sacrilego saccheggio de' beni a Dio consagrati, ma al carattere di vendetta, che aveva abbracciato nel suo principio la Riforma Anglicana, bisognava unir l' altro d' una vergognosa avarizia. E questo fu uno de' primi frutti della Primazia di Arrigo.* I visitatori, che avevano ordine di spaventare le Religiose, facevano loro sapere, che sarebbero esposte a tutta la severità del Re, e insinuavano alle medesime a fine di scansarla, e al tempo stesso per coprire i loro disordini, che il miglior mezzo era di sottopporre la loro casa alla volontà del Re, che si prenderebbe cura di ciascuno individuo in particolare. — Non faccio,

che trascrivervi le parole dello Storico Francese senza aggiungervi alcune riflessioni, che pur venivano sì naturali, come avrete osservato in leggendolo ancor voi —.

XXXII. Ma poichè si è rinnovata a' dì nostri l'antica calunnia contro de' Regolari per ispogliarli de' loro beni, e pare che abbiate raccolto nella vostra lettera tutto lo spirito di que' Vescovi Cortigiani, che come tali rappresentarongli al gran Duca Leopoldo: eccovi la risposta di un Vescovo della Toscana tanto più fedele nelle sue parole a Dio, alla Chiesa, al Sovrano, quanto più lo atterrisce il tribunale divino, a cui i suoi giorni avanzati assai lo rendevano, com'egli dice, prossimo a comparire — Mi servo delle sue stesse parole, che il carattere sacerdotale, e l'avanzata sua età devono rendervi più venerabili. E' questo il Vescovo di Monte-Pulciano, che così scrive al Sovrano. — *A. R. Il Ceto Regolare nel suo dominio è formato d'individui o nobili, o almeno d'onesta condizione; ma di qualunque condizione essi siano, sono Sudditi fedeli di V. A. R. I medesimi hanno stabilimento nel suo dominio, garantito da tutte le Leggi Ecclesiastiche, e Civili, e s'affaticano secondo la loro vocazione pel bene de' suoi Sudditi. Questo ceto, che ha tutti i diritti e divini, ed umani di aspettare dal miglior dei Sovrani la reale protezione, vien tacciato dai nemici della S. Fede presso V. A. R. di rilassatezza, anzi dissolutezza: si dice essere inutile, e s'insinua, che miglior uso far si potrebbe delle loro entrate, impiegandole per la felicità universale della Toscana ....*

XXXIII. Io son persuaso, che frequentemente saranno arrivate al vostro Real Trono accuse contro i Claustrali medesimi. Ma so, che V. A. R. di molti ne ha discoperta la nera calunnia, e che al contrario qualche scandalo de' medesimi, e contesa

fra loro si sarà realizzata. Ma supplico la R. A. V. a riflettere, se molti veramente possano dirsi gli scandali, e le dissensioni a proporzione del numero de' Religiosi, che ha nel suo dominio. Li paragoni con un altro Ceto di persone, di Militari, di Cavalieri di Magistrati, e d' ogni altro Cittadino nobile, o plebeo, le dissensioni delle Religiose Famiglie con quelle de' Secolari, e troverà che gli scandali, e le dissensioni de' Regolari diverranno insensibili per il numero a petto degli altri. Inoltre A. R. non è sperabile, quanto sarebbe desiderabile poter togliere dalle umane comunità ogni disordine, ed ogni delitto, come insegna l'antica, e moderna, esperienza. Infine A. R. rifletta quanto fanno i Sovrani stessi per iscegliere tra tutti i loro Sudditi i lor Ministri, i quali con fedeltà li servano; gli allettano con premj alla fedeltà, e con pene dalla infedeltà gli atterriscono. Eppure A. R. sono pur troppo note le infedeltà di molti Ministri ne' loro dipartimenti, e forse la R. A. V. nel suo Governo per convincersi di questa verità avrà provato, ch' è vano sperare nella Repubblica cotal esenzione da ogni delitto, e che colle savie Leggi si può scemare, ma non sperar di toglierlo affatto.

XXXIV. Fa ribrezzo A. R. come a piena bocca i nemici della Religione, e di Gesù Cristo decantino per inutili i Regolari. Ma come A. R. si può parlare così senza imporre a tutto il Corpo Regolare una vera calunnia. Parlo a un Principe, che ha Religione nel cuore, e parlo con libertà, perchè così mi comanda. Iddio è principio e fonte unico d' ogni nostra prosperità. E' necessario adunque, che a questo Dio si presti culto, e da questo Dio s' implorino le divine sue benedizioni sopra i Sovrani, e sopra i Sudditi, e questo fanno le famiglie Religiose col loro salmeggiamento, colle loro

orazioni, vigilie, astinenze, asprezze di vivere, e côi loro sacrifizj. Attendono i Magistrati col Sovrano al Governo dello Stato, i Mercanti al Commercio; i lavoranti alle lor arti, e mestieri, e ogni classe al passatempo, e divertimento, e ad ogni azione dell' umana vita; e i Claustrali frattanto offeriscono a Dio i loro sacrifizj, e voti per impedire nelle Città, e nei Regni le conseguenze fatali del peccato, e coll' amministrazione de' Sacramenti, e colla parola di Dio, s'industriano ad ogni loro potere d' impedire le offese del Signore Iddio: A. R. se non facessero altro i Regolari, che quanto s' è descritto, le loro famiglie non si potrebbero tacciare d' inutilità, se non con gravissima ingiuria: ma fanno assai di più. Le loro Chiese sono le più decorose, le più uffiziate, le più assistite e colla celebrazione de' divini uffizj, e coll' amministrazione de'Sacramenti, coll'assistenza agl'infermi, e moribondi, e con molte pratiche di pietà, con prediche, e istruzioni s' industriano a fare buoni Cristiani, e che ne' dì festivi principalmente santifichi il popolo la festa; e poi A. R. se le case Religiose non fossero altro, che un ricovero di un buon numero di giovani, il quale s' impiega sufficientemente nell' esercizio della Cristiana pietà, e nello studio delle scienze non sarebbero bene impiegati i Chiostri posti in confronto d' innumerevoli secolari, uomini d' ogni età, d' ogni condizione, senza impiego, e senza studio, e però senza pietà, senza Religione bene spesso, e senza costume cristiano? Se fosse possibile a V. A. R. informarsi con sincerità di quanto le scrivo, e non le fosse palliata l' oziosità con finti impieghi, e studj non esistenti, troverebbe moltissimi non con altro impiego, che quello di formare la conversazione d' una femmina, e passare il tempo in giuochi, e trastulli.

XXXV. E perciò, che spetta alle Monache, se non facessero altro i Monasterj, che mantenere in gelosa onestà un gran numero di fanciulle, non sarebbero per questo solo utili allo stato in cui si trovano innumerabili zitelle, le quali formano l'inquietezza delle famiglie con un continuo pericolo della loro onestà? — Fa però maraviglia che tanto si declami da alcuni contro le Congreghe Religiose in un tempo che tante se ne formano irreligiose, nè più si abusano di un pernicioso secreto i liberi Muratori; ma aprono con impudenza in ogni Città le lor Loggie, ove trattare con sicurezza la rovina della Religione, e del Trono, senza che nè voi, nè alcun altro del vostro zelo si prenda il pensiero di denunziarle a' Sovrani come inutili e perniciose.

XXXVI. Tutto questo sia detto in riguardo alla vostra asserzione, che l'esistenza di siffatte riunioui, e società non è sempre utile. La risposta è stata un poco lunga, ma non sarà, io spero, senza profitto. In quello poi che aggiungete, che l'esistenza delle Congreghe Religiose talvolta ancora diviene pericolosa, e nociva al pubblico bene, e in questo caso è diritto, e dovere inviolabile del Sovrano di abolirla. Io non ho difficoltà, di accordarmi con voi, purchè si faccia colla legittima autorità, come si è fatto altre volte, e la storia ce ne presenta gli esempj: e purchè il pericolo, e 'l danno, di cui si accusano, non sia un vero pretesto per usurparsi i lor beni. Non vedo per altro come un tal caso sia adattabile alla questione del tempo, che preso avete a trattare. E perchè non crediate, che rari sieno, o immaginarj questi pretesti, sentite, cosa ne dice un Re filosofo nelle memorie per servire alla storia di Brandeburgo pag. 27. *Se adunque ridur si vogliano a' principj semplici i progressi della riforma, si vedrà, che nella Germania si fu l' opera dell' interesse, e dopo che gli*

Ecclesiastici non hanno nel dominio de' Protestanti cosa alcuna da perdere, i Capi di nuove Sette vi sarebbero accolti assai male. L' Elettore Gioachino II. per mezzo della Comunione sotto le due specie guadagnò i Vescovati di Brandeburgo, di Stavelberger, e di Lebus, ch' egli incorporò alla Marca. E alla pag. 133. *Lutero divenne presto capo di partito, e siccome la sua dottrina spogliava i Vescovi de' loro benefizj, e i Conventi delle lor rendite i Sovrani seguirono in folla questo nuovo Apostolo.* — Così Federico Re di Prussia: il quale vi fa conoscere qual' è agli occhi di molti il vero motivo della supposta inutilità, e pericolo delle Congreghe Religiose. Chiuderà la risposta una favola Greca di Gabria, ch' è un poco antica, ma è sempre bella, quando sia a proposito: — *Lupus agno inquit: nonne dudum tu mihi aquam perturbasti? nuper ex ventre natus sum: & quomodo aquam perturbarim; nescio quando: cœna fies mihi, & jure, & injuria.* Questa è la favola, l' applicazione la lascio a voi.

XXXVII. » Abolite però le Congreghe Reli-
» giose [voi dite] e toltine i fondi, la condizione
» dianzi mentovata non vien meno. Il Sovrano la
» garantì; egli dee conservarla. Quindi il diritto ne'
» Religiosi di vivere a spese dello Stato «.

XXXVIII. Forse vi sembrerò un po sofistico: ma dovete voi compatirmi. Non son avvezzo a bever le cose così all' ingrosso. *Abolite*, voi dite, le Congreghe Religiose, e toltine i fondi. Amico, voi supponete quello di cui si tratta. Si cerca fra noi, se il Sovrano abbia o no il diritto di toglierne i fondi. Io dico di nò, e lo provo colle stesse vostre parole. Niuno si associa alle Congreghe Religiose, che alla condizione di ricevere su i fondi posseduti da esse il mantenimento della vita. — E siccome ogni individuo, che vi si associa, ha diritto di vivere; così ha diritto di possedere cogli altri que' fon-

di, da cui dipende il mantenimento della sua vita. Di più questo diritto è sanzionato dalle leggi, che accordano a' Religiosi di sussistere e possedere. Più ancora. Questo diritto l'hanno comprato con la rinunzia di tutti i lor beni, e di una gran parte dei diritti civili. Dunque, finchè sussiste questa rinunzia, deve sussistere il diritto di possedere que' fondi, per cui l'han fatta, e l'han fatta coll'approvazione, e col consenso della pubblica autorità.

XXXIX. Ma voi dite ancora assai di più. Dite, che il Sovrano non solo non può spogliare i Religiosi de' loro beni, ma non può nemmeno abolirli. Infatti, voi conchiudete, che passa tra' Religiosi, e la pubblica autorità un contratto solenne, e sacro. E qual contratto è mai questo? Un contratto, voi dite, che accorda a' Religiosi di sussistere, e di possedere. Ma qual'è la natura del contratto? La natura d'ogni contratto si è, che non possa disciogliersi senza il mutuo consenso de' contraenti. Per conseguenza la pubblica autorità non può vietar loro di sussistere, e di possedere senza mettersi sotto de'piedi le leggi tutte dell'onesto, e del giusto. L'essere di Sovrano non autorizza veruno a mancar di parola, e ad essere ingiusto. Anzi quanto è più sacro, e più solenne il contratto, quanto è più grande, e più autorevole la persona, che vi concorre, tanto dev'essere più inviolabile, e più sicuro.

XL. Le famiglie de' Religiosi, in cui gl' individui han diritto a vivere di que' beni che possedono in comune, devono considerarsi come quelle de' Secolari, in cni molti fratelli convivono insieme della paterna eredità indivisa: e siccome la pubblica autorità non ha alcuu diritto di sciogliere queste, e privarle de' beni loro, così neppor quelle. Un solo caso potrebbe autorizzarne l'abolizione, e lo spoglio sì dell'une come dell'altre, ed è quello di un grave delitto commesso contro il pubblico bene, o contra

la civile società. In tal caso però la condizione mentovata dinanzi svanisce. Il Sovrano è sciolto dal suo contratto, e le Congreghe Religiose perdono in pena del loro delitto ogni diritto di vivere a spese dello Stato. Fuori di questo caso non è lecito alla pubblica autorità di negare a' Regolari la sussistenza, e il possesso de' loro beni senza un' aperta infrazione della promessa, e del patto tra loro convenuto.

XLI. E' vero, che abolite le Congreghe Religiose gl' Individui più non convivono insieme, e non possono per conseguenza più possedere in comune; ma, e che dite adunque di quelle, che ancor sussistono, e furono spogliate de' lor poderi? e quello, ch' è ancor più vergognoso, neppur ricevono dallo Stato quel tanto, ch' era stato loro sanzionato, e garantito con legge pel mantenimento della lor vita?

XLII. Perchè possiate sentir di vantaggio, la forza del mio raziocinio, veniamo al fatto. Mi ricordo aver letto ne' pubblici foglj, che in una delle sette Isole, che unite si sono a Repubblica, si è venduta a' Scismatici un' antica Chiesa, ove si offerivano a Dio de' Sacrificj accettevoli in Gesù Cristo. Non cerco, se questo sia utile, o no al pubblico bene. Non entro, nè devo entrare nelle viste politiche di quel Governo. Posso però supporre per nostra istruzione, che tutto questo sia avvenuto per l' espresso, o tacito assenso della pubblica autorità, la quale secondo voi è naturalmente proprietaria di questo oggetto temporale. Ora fingiamo, che la Repubblica o per togliere a' Cittadini il pericolo di contraere la scomunica, comunicando co' Scismatici *in Divinis*; o perchè i privati interessi, e gli affari del commercio non lo permettano, o per qualunque siasi altro motivo si risolvesse di abolir questa Chiesa; io vi dimando: può ella o no appropriarsi di nuovo quel luogo con tutto quello, che vi appar-

tiene per venderlo esempj-grazia agli Ebrei, acciò vi adattino una Sinagoga, e poi ritoglierla a questi per venderla a' Turchi, acciò ne facciano una Moschea? Se mi dite di sì, io vi dimando: dov'è in questo la pubblica fede, ch'è la base più stabile di ogni Governo, la lealtà ne' contratti, il diritto di proprietà, che hanno acquistato que' Greci col lor denaro, diritto inviolabile secondo le nuove Costituzioni Repubblicane, per cui l'uomo può godere, come a lui piace, e disporre de' suoi beni, dei frutti del suo lavoro, e della sua industria? Se poi mi dite di no; io vi dimando di nuovo: se i Cattolici sono d'inferiore condizione agli Scismatici; se l'unica vera Sposa di Gesù Cristo dev'essere posposta ad un'adultera? Se la donazione fatta a' Monaci di quella Chiesa, oppur la fabbrica fatta da essi colle limosine, o con denaro di loro spettanza ha dato a loro minor diritto su quella Chiesa di quel, che ne abbiano gli Scismatici: se il possesso pacifico, e sacro di molte centinaja di anni non equivale a quello di pochi giorni? Se il contratto fatto da' Cattolici, è meno inviolabile di quel de' Scismatici?

XLIII. A prevenire un abuso della pubblica autorità, che salta agli occhi anche dei ciechi, voi dite, che « tolti a que' Monaci in un colla Chiesa anco i « lor fondi, han diritto di vivere a spese dello Stato.« Voi uscite fuori di questione. Quì non si tratta di quello, che far si debba il Sovrano nel caso, che tolga agli Ecclesiastici i beni loro, ma se possa toglierli, o no giustamente. Voi dovete decidervi, o dir con Wicleffo, ch'è in arbitrio della podestà secolare di spogliare la Chiesa de' beni suoi, o dire col Sinodo di Costanza, ch'è una vera usurpazione. La questione del diritto ne' Regolari spogliati de' loro beni, di vivere a spese dello Stato, nulla ha che fare col nostro proposito. E' un rimedio peggior del male. Gli ho veduti questi infelici costretti a spendere quel poco denaro, che avevano per comprarsi

un pezzo di carta, in cui esporre le lor dimande allo Stato, e non potere ottener nulla da' Ministri orgogliosi e crudeli. E poi dove avete imparato, che sia lecito a chicchesiasi spogliar l' altro de' beni suoi sanzionati, e garantiti dalla legge per obbligarlo a chiedergli la limosina? Quando il Signore ha intimato la legge: *Non furtum facies: non concupisces rem proximi tui:* ha parlato al Suddito ugualmente, che al Sovrano, e l' esempio di Nabot, e 'l castigo di Accabbo, e le calunnie di Gezabelle divorata dai cani recati a questo proposito da Sant' Ambrogio, esser dovrebbero un grande esempio, e una gran lezione per tutti. Del resto: vorrebbero forse i Sovrani, che un altro di se maggiore gli spogliasse de' loro Stati, e assegnasse loro una benchè ampia pensione per vivere? Ricordatevi de' disordini, e degli scandali, che son venuti dietro alla soppresione de' Monasterj fatta da Giuseppe II. qui in Milano, e poi venite a cercarvi, la Giunta Ecclesiastica, e la Giunta Economale, e tutti quegli altri tribunali, che vi concorsero. Que' disordini non cessarono da quel momento di grtdare avanti al Trono di Dio, e gsidaron sì forte, che n' è poi avvenuto quello, che voi sapete.

XLIV. » Io ho asserito poc' anzi, che il Clero » col Popolo può disporre de' beni Ecclesiastici «. Lo avete asserito, ma vi si è anche fatto vedere, ch' è falso.

XLV. » Questa asserzione è fondata non » meno sulle autorità addotte, che sul puro diritto » di proprietà riconosciuto nella unione del Clero, » e del Popolo «.

XLV. Le autorità da voi addotte nulla provano in favor vostro, come si è dimostrato; nè il Popolo ha più diritto alcuno sopra que' beni, di cui si è spogliato in favor della Chiesa, e che la Chiesa ha ricevuti per mezzo de' suoi Pastori, e del Clero, che la rappresenta. Detto l' avete voi stesso,

che il Privato, che dona alla Chiesa, si spodesta d' ogni diritto sopra ciò, che ha donato. Ora il Popolo non è altro, che l' unione di molti individui privati, e se ciascun di essi è spogliato di un tal diritto, non l' avrà mai neppur unito cogli altri. Dalla unione di molti individui ne nasce una gran moltitudine, non un diritto. Niuno di essi vi apporta quello, che più non aveva.

XLVII. » Ma i Canoni, si dice, proibiscono » severamente l'alienazione de'beni Ecclesiastici. Que- » sta proibizione è saggia, e merita la più esatta » osservanza « — Manco male, che conoscete ancor voi una vera autorità nella Chiesa di vietare a chiunque l' alienazione, e per conseguenza l' usurpazione de' suoi beni. » Ma ella, voi dite, non ri- » guarda, che i casi ordinarj. Negli estremi, come » di urgente bisogno di soccorrere i miserabili, ov- » vero di ovviare a una discordia tra la Chiesa, e » lo Stato, o di togliere il pericolo d' uno Scisma, » o di qualch' altro grave scandalo l' alienazione, » ovvero la cessione de' beni Ecclesiastici non sola- » mente è legittima, ma dovuta, e necessaria ». E' questa appunto la base dell' articolo 13. del Concordato tra il Primo Console, e il Papa, e qualora l' alienazione, e la cessione de' beni Ecclesiastici sia fatta nelle medesime circostanze, e col consenso delle due autorità, io punto non dubito di accordarvi, che una tale alienazione avrebbe in se tutto lo spirito del Vangelo, e della Chiesa, la quale se si onora della povertà, si onora di quella povertà di spirito, di cui è il Regno de' Cieli, e non già della miseria, e della mendicità, affidata alle promesse del Nostro Signor G. Cristo, di cui vi ho già parlato in altra Lettera. » E se non riguarda come » veri, e proprj i [spirituali] suoi beni, fuorchè » la carità, e la verità, deposito inviolabile, ere- » dità inalienabile, indivisibile, sulla quale non v' ha » luogo giammai a cessione, o transazione di sorte

» alcuna « riguarda anche come veri, e proprj temporali suoi beni, i poderi, e le case, che le ha promesse il suo fondatore, e che la pietà de' Fedeli nel decorso de' secoli le ha tramandate, e le riguarda come un deposito inviolabile, una eredità inalienabile, e indivisibile, sulla quale non v' ha luogo giammai ad usurpazione alcuna, o rapina; benchè sappia farne uso ella stessa a vantaggio di coloro da cui l' ha ricevuta. La Chiesa di Gesù Cristo si onora della carità, ma di quella carità di cui dice S. Paolo ad Rom. XIII. vers. 8. *Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis. Qui enim diligit proximum, legem implevit. Nam non adulterabis, non occides, non furaberis...*

XLVIII. » *Eccovi le grandi regole*, che devono » diriggere la Chiesa, ed il Sovrano nell' uso, e » nell' alienazione de' beni Ecclesiastici. La Storia » ci assicura, che i Vescovi, e i Principi degni di » questo nome le conobbero, e le osservarono con » fedeltà «.

XLIX. La Chiesa non ha bisogno d' imparare nè da me, nè da voi le regole, che dee tenere nella amministrazion de' suoi beni. Ella ha un Maestro non meno saggio per non ingannarsi, che infallibile, e santo per non ingannarla. Quella di Roma principalmente ha una speciale prerogativa, che Madre la rende, e Maestra di tutte le altre, e finchè i Vescovi degni di questo nome si stettero uniti al loro Capo, non mai errarono negli obblighi del loro Ministero. La Chiesa assistita dallo Spirito Santo, e sola ereditaria della Dottrina dei Padri non solo ha stabilite ne' suoi Concilj le regole per la direzione de' suoi Ministri, ma ancora per li Sovrani, che non cessan per questo di essere suoi Figli.

L. Ella dice loro 1. per bocca di Sant' Ambrogio, che non hanno diritto alcuno sulle cose a Dio consecrate, come sono i Tempj, i sacri vasi ec.

2. Nel Can. 24. del Concilio di Calcedonia, che

i Monasterj, che furono a Dio consecrati una volta devon esser perpetui, nè posson più divenire abitazioni di secolari.

3. Nel Concilio di Agde al Can. 4. che niuno nè Ecclesiastico, nè secolare può ripigliarsi que'beni, che o donò egli stesso, o lasciarono i suoi maggiori alla Chiesa, e nel Can. 7. che in caso di necessità, o di bisogno possono i Vescovi alienare bensì i beni della Chiesa: ma col consenso di due, o tre Vescovi circonvicini, e che ogni alienazione fatta altrimenti è invalida, e nulla. La Storia ci assicura, che i Principi degni di questo nome conobbero, e osservarono con fedeltà queste Leggi.

4. Nel Sinodo di Costanza condannò Wicleffo, il quale asseriva: essere in arbitrio delle podestà secolari di spogliare la Chiesa de' beni suoi.

5. Nel quinto generale Concilio di Laterano cangiò la Chiesa la sua disciplina su questo punto, e riserbò al Pontefice la licenza di alienare ne' casi di urgente bisogno, o di pubblica utilità i suoi beni. Su questi principj è fondato l'Articolo 13. del Concordato tra 'l primo Console, e'l Papa espresso in questi termini — *Sua Santità pel ben della pace e 'l felice » ristabilimento della Cattolica Religione dichiara: » che nè egli, nè i suoi Successori inquieteranno per » alcun modo coloro, che avranno acquistati i beni » Ecclesiastici alienati, e che per conseguenza la » proprietà di questi medesimi beni i diritti, o le » rendite annesse rimarranno immutabili nelle lor » mani, ossia quelle aventi causa da loro* «.

LI. Ma poichè molti si abusano di questo articolo a maggior loro condanna fa di mestieri osservare. 1. Che il concordato non ha vigore alcuno fuor della Francia, e non riguarda se non coloro, che hanno comprati colà detti beni. 2. Che ove non v' abbiano le circostanze imperiose, e i giusti motivi, ch'espressi si leggono in detto articolo, nulla sarebbe una tale dichiara. 3. Che non v'è cosa, che

meglio esprima il diritto di proprietà nella Chiesa sopra i suoi beni, quanto il detto articolo del Concordato. Infatti se il diritto di proprietà appartenesse a tutt' altri, che a lei, era inutile la dichiara fatta dal Papa in suo nome, e de' suoi Successori di non inquietare coloro, che acquistati avevano i beni Ecclesiastici alienati. Chi è mai così buono, ch' esiga da un altro una dichiara di non isturbarlo dal possesso legittimo di que' beni, che sa di sicuro esser suoi? La Francia non è così debole, ch' abbia a temere le pretensioni ingiuste del Papa, nè così poco illuminata, che avesse a temerne in tal caso le spirituali censure.

LII. Nè vale il dire, come alcuni fanno, che l' intervento del Papa non era richiesto per consolidare, e render ferma la proprietà degli acquistatori de' beni Ecclesiastici, ma è stata cosa vantaggiosa, che la voce del Capo della Chiesa .... potesse risuonar dolcemente nelle coscienze a calmarvi de' timori, e delle inquietudini, che la legge non può sempre calmare. Ma coteste inquietudini, e timori onde son nati? Non altronde, che dalla ferma persuasione, in cui erano, del vero diritto, che ha la Chiesa sopra i suoi beni, e che potesse un dì ripigliarseli. Supporrebbe i Francesi troppo dolci di cuore chiunque si desse a credere, che abbiano voluto calmarsi più tosto alla voce debole di Pio VII., che alla voce autorevole del Governo. Era adunque necessaria la dichiara del Papa per convalidare la vendita, che si era fatta de' beni Ecclesiastici in Francia, e per calmare i timori, e le inquietudini di coloro, che gli avevan comprati. L' articolo stesso il dimostra in quelle parole *per conseguenza la proprietà* ec. da cui rilevasi apertamente, che la proprietà di questi medesimi beni, diritti, e rendite annesse passata ne' compratori, è una conseguenza della dichiara fatta dal Papa, il quale a giustificare la sua condotta in faccia alla Chiesa, in di cui

nome ei disponeva di cotai beni, ha spiegati nell' articolo stesso i motivi fortissimi, che ve lo hanno condotto. Io son ben persuaso, che tanto il Pontefice come il primo Console in circostanze migliori prese avrebbero altre misure. Ma se non han fatto tutto quel bene, che avrebber voluto, han fatto quello, che loro permisero le troppo critiche circostanze del tempo. Il primo Console nella sua Allocuzione del dì 5. Giugno 1800. ai Parrochi di Milano avea già palesate abbastanza le sue rette intenzioni, e i suoi teneri sentimenti per la Cattolica Religione in questi termini: » A me pure non sono ignote le passate vostre vicende: so quanto avete voi sofferto nelle vostre persone, e nelle vostre sostanze: le vostre persone ve lo torno a ripetere saranno in avvenire rispettate e sacre: quanto a'*vostri* beni, appena vi sarà luogo, io non mancherò di dare gli ordini opportuni, onde vi sieno almeno in parte RESTITUITI, e farò in modo che a voi sia stabilmente assicurato un congruo e decente sostentamento. Questi sono i sentimenti ch' io voleva personalmente manifestare a voi pure per riguardo alla Religione Cristiana Cattolica e Romana «.

6. Nel secondo generale Concilio di Lione si proibisce a ciascuno, qualunque sia la sua dignità, sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto* di usurparsi i beni delle Chiese, de' Monasteri, o d'altri pii luoghi vacanti.

7. Lo stesso divieto fu rinnovato dal Concilio di Trento nel Capo XI. del decreto di riforma nella sessione XXII. Ma all' udire questo decreto io ben m' avveggo, che voi vi armate tosto contro di lui. Onde intorno a questo dirovvi ciò, che dir sogliono i Giudici, che aspettano maggiori lumi dalle mani dei litiganti. *Ad aliam*, e conchiuderò la presente colle parole dell'Abate Fleury. — I beni della Chiesa son consacrati a Dio, non avvi alcuno, che ne sia proprietario, nè possa disporne altrimenti da quello, che è stato ordinato dai Canoni, senza commettere un gravissimo sacrilegio. Addio. Milano 25. corr.

LETTERA VII.

AMICO,

I. Il fine propostovi d' esaminare co' principj della Cattolica Religione il diritto di proprietà de' beni Ecclesiastici, e Nazionali, mi fece sperar da principio di trovare nella vostra lettera una lunga serie d'autorità delle Scritture, e dei Padri, e delle più solenni decision della Chiesa: ma ho trovate deluse le mie speranze. Delle prime non ci allegate, che il vers. del Salmo: *Domini est terra &c.*, il quale veramente è così proprio della nostra questione, che non può adattarsi ad un' altra. Dei Padri non ne citate, che pochi, e questi o trattano di tutt' altro, che del diritto di proprietà, di cui si tratta da noi, o vi danno, come fa Sant'Ambrogio, una chiarissima contraria sentenza. Al vedere da voi citato il Concilio di Trento, ho creduto, che voleste fondare almeno sopra di esso la decisione di vostra causa, ma ho dovuto ben presto ricredermi persuaso, che non per altro citato lo avete, che per iscreditarlo.

II. Incominciate a stabilir per principio, ch'è un semplice Canone disciplinare; indi fate parlare un Teologo, e Teologo Francese, che gli nega ogni autorità nella Francia, poi un Italiano, che accorda ai Sovrani il diritto di abolirlo, anche dopo d'averlo accettato. Per ultimo mettete in scena degli uomini rispettabili per erudizione, e per dottrina, a cui per altro nè accordare volete, nè negare il vostro *placet*. Quanti nemici contro un povero Canone. Non so, se voi siate Francese, o Italiano. Chiunque vi siate risponderovvi a tutto partitamente, e voi vi prenderete quella risposta, che può essere più adattata per voi, ma prima sentiamo, che cosa dice cotesto Canone sì sgraziato. — *Se alcun Chierico, o Secolare*

di qualunque dignità egli sia anche imperiale, o reale, si lascerà vincere dalla cupidigia madre di tutti i mali in maniera, che o per se medesimo, o per altrui mezzo col timore, e colla forza, o anche per mezzo d'altre persone di Chierici, o di Laici, o con qualunque arte, o sotto qualunque pretesto avrà la presunzione di convertire in proprio uso, e di usurparsi le giurisdizioni, i beni, i censi, i diritti anche feudali, ed enfiteutici di qualunque siasi Chiesa, o benefizio secolare, o regolare, o monte di pietà, o altri pii luoghi, i cui frutti, o emolumenti, o proventi di qualunque sorte essi sieno, devono impiegarsi ne' bisogni de' poveri, e de' Ministri, e se ardirà d'impedire, che da coloro, a cui appartengono non sieno percepiti; Costui fino a tanto sarà soggetto alla scomunica, finchè non avrà restituite intieramente alla Chiesa, o al suo amministratore, o beneficiato le giurisdizioni, i beni, i diritti, i frutti, le rendite, che avrà occupate, o che gli saran pervenute per alcun modo anche per dono d'interposta persona, e dopo di tutto questo non ne avrà ottenuta l'assoluzione dal Papa.

III. Eccovi il Capo undecimo del Decreto di riforma fatto nella Sess. 22. dal Concilio di Trento: Voi lo dite *disciplinare*: ma bisogna, che vi siate dimenticato in quel punto, che cosa sia disciplina. La disciplina riguarda l'esterior polizia della Chiesa, la morale riguarda i costumi, e la direzione interiore delle coscienze. La prima può essere variata secondo l'ordine, e le circostanze dei tempi. L'altra è invariabile, e la stessa in tutti i tempi. Nelle parole del Tridentino dovete distinguer due cose: 1. Il divieto d'impadronirsi, e appropriare a se stesso, o usurparsi i beni, i diritti, i proventi della Chiesa, o d'impedire, com'è avvenuto a' dì nostri, che quelli, a cui s'appartengono, li percepiscano: 2. La pena della scomunica a coloro, che

accecati dall' avarizia, che è la radice di tutti i mali, avranno coraggio di farlo. Il divieto riguarda il precetto: *non furtum facies*; e il Decreto in questa parte non è disciplinare, ma dottrinale; nel quale insegnamento, dato non solo a' Chierici, ma ancò ai Secolari di qualunque dignità forniti, anche imperiale, o reale, il Concilio non era meno infallibile di quello, che il fosse in tutti i Canoni, in cui condannò gli errori di Lutero, e degli altri Eretici suoi compagni.

IV. Quindi quel vostro Teologo Francese, a cui fate rispondere, che quel Concilio non è regola infallibile, fuorchè nelle decisioni dogmatiche potete mandarlo a un qualche Catechista, il quale gl' insegnerà, che i Concilj Generali, com' era quello di Trento, son regola infallibile anche in materia di costumi. E quando voi dite delle decisioni dogmatiche, » che queste decisioni furono ricevute » col massimo consenso da tutta la Chiesa, e do» vevano riceversi, non esprimendo elleno fuorchè « l' insegnamento, e la fede costante delle Scrittu» re, e dei Padri, e della Chiesa universale «, dovete aggiungere, che la dottrina del Concilio di Trento per riguardo al divieto di appropriarsi i beni Ecclesiastici, e all' obbligo di restituirli in coloro, che per loro disgrazia se li fossero appropriati, fu ricevuta finora col massimo consenso da tutta la Chiesa, e doveva riceversi, non esprimendo essa fuorchè l' insegnamento, e la dottrina costante delle Scritture, de' Padri, della Chiesa universale.

V. In quello poi, che riguarda la pena della scomunica, io di buon grado vi accordo, che in questa parte il Decreto è di disciplina, ma di una disciplina, che la Chiesa ha imparata dagli Apostoli, una disciplina, che aveva diritto di stabilire, e a cui tutti devono sottomettersi i figli suoi.

VI. Che se poi il vostro Teologo Francese volesse, che per tutto ciò, che concerne la discipli-

na, il Concilio di Trento non ebbe mai autorità alcuna in Francia, a me poco importerebbe di accordarglielo, purchè egli accordi al Concilio tutta l'autorità in ciò, che riguarda il divieto d'impadronirsi de' beni Ecclesiastici, e l'obbligo di restituirli.

VII. Dopo di che io non entrerò a cercare i motivi, » per cui il Re, e i Parlamenti Francesi » ricusarono inflessibili l'accettazione, e la pubbli» cazione del Concilio di Trento, e molto meno se » il Decreto, di cui si tratta, ne sia stato una delle » cause principali «. So, che i Vescovi della Francia, a cui si appartiene il regolamento della disciplina, e la conservazione dei Canoni, e della morale han fatto d'unanime consenso in più occasioni le più valide istanze, perchè si promulgassero in quel Regno, come in tutti gli altri della Cristianità i Decreti, i Canoni del Concilio, anche colla clausola, che non s'intendesse di derogare per questo ai diritti della Corona, e alla libertà Gallicana. So, che il Signore giudicherà nel giudizio e voi, e i Francesi, e tutti quelli, che impadroniti si sono ai dì nostri, e ricusano di restituire i beni Ecclesiastici, non colla vostra dottrina, nè co' Decreti dei Parlamenti, ma col Decreto appunto della sua Chiesa raunata nel Concilio di Trento.

VIII. Che se non piacesse al vostro Teologo un tal Decreto, perchè è del Concilio di Trento, il quale non ha avuta la sorte di essere pubblicato in Francia; oltre i Concilj, che vi ho citati poc' anzi, e quello di Costanza principalmente, che i Francesi riguardano con occhio di speciale approvazione, io lo rimetto al Concil. 3. di Orleans c. 2. al primo di Parigi Can. 1.; a quello di Tours 11. c. 25. al Conc. V. di Orleans c. 15.; a quel di Magonza c. 6. e 11.; a quello di Worms c. 75., a quel di Aquisgrana c. 88.; al Lateran. sotto Leon x. Sess. 9. e 10. sopra i quali è stato formato il cap. 21. del

Decreto di Riforma nella Sessione 22. e questo basti per riguardo al Teologo Francese.

IX. Quanto poi all'Italiano, o a qualunque altro, il quale può dire [secondo voi] » che i Sovrani, i quali accettarono già le determinazioni » d'esterior disciplina stabilita dal Concilio di Trento » possono oggidì non accettarle più, ed abolirle «. converrebbe, ch' ei fosse ignorante del tutto per asserirlo. I Sovrani non sono come i fanciulli, che trasportare si lascino, come dice S. Paolo, da ogni vento di novella opinione. Devono avere il carattere della Divinità, che è immutabile ne' suoi consigli. Altrimenti nulla vi sarebbe di stabile nel Governo, e le promesse, e le solenni dichiarazioni di pace non sarebbero di alcun valore. Ma stando al nostro proposito di quel Decreto. Io vi dimando, che cosa abolirvi potrebbe il Sovrano? Il divieto di rubare alla Chiesa, o la pena della scomunica? Il primo no, perchè in questo la Chiesa è infallibile come nel dogma. La seconda nemmeno, perchè non è soggetta alla podestà del Sovrano, e non cessa d'essere scomunicato chiunque si appopria i fondi, o i diritti della Chiesa, qualunque fosse sopra di questo l'abolizione della politica podestà.

X. In oltre deve riflettere il vostro Teologo Italiano, 1. che il Sovrano è dentro la Chiesa, è figliuol della Chiesa, e non sopra la Chiesa secondo le espressioni di Sant' Ambrogio. 2. Che niuno inferiore ha il diritto di derogare, di abrogare, o abolire le leggi del suo superiore. 3. Che Gesù Cristo non ha messo al regime della sua Chiesa, che si ha acquistata col sangue, alcun Imperatore, o Sovrano, ma i Pastori, e i Vescovi, e a questi soli ha data la legislativa podestà per la felice amministrazion della Chiesa. 4. Che le leggi Ecclesiastiche non dipendono dalla accettazion de' Sovrani, i quali devon esserne gli esecutori, e i promotori per adempirle, e farle adempire dai Sudditi, e non i Giudici per distruggerle,

XI. E quand'anche l'esterior disciplina dipendesse dalla libera accettazion del Sovrano, crederete per questo, che averebbe diritto di non più accettarla, anzi di abolirla, dopo di averla accettata una volta? Riflettete, che cosa è la Chiesa. Una Podestà nel suo genere indipendente, Podestà, che propose ai Principi la sua disciplina, e l'accettarono. La confermò colle sue leggi, e ne fece uso da tanti secoli. Riflettete ai motivi, ch' ebbero i Principi d'accettarla, la santità della Religione, e la riverenza verso di essa, motivi troppo sacri, e teneri per il cuore d' un Cristiano; a questi principj ponete mente senza passione, e siate Giudice voi stesso della asserzione di quel vostro Teologo, il quale asserisce, che i Sovrani, i quali già accettarono le determinazioni di esterior disciplina stabilite nel Concilio di Trento, possono oggidì non accettarle più, e abolirle; e val quanto dire non solo esser può il Sovrano mancator di parola, e infedele alle sue promesse, ma abolir quello, che ha fatto la Chiesa universale per una speciale assistenza, e ispirazione dello Spirito Santo.

XII. » Fatte queste leggi, voi proseguite, pel » bene comune d' uomini, che non compongono » meno la Chiesa, che lo Stato, indifferenti di lor » natura alla sostanza della Religione, distinte af» fatto da que' regolamenti di disciplina interiore, » che concernono la Liturgía, l' economía della po» destà spirituale, i Sacramenti, e cose simili, al» trettanto variabili, quanto variano i tempi, le in» clinazioni, e i bisogni, si devono riguardare co» me una parte dell' ordine politico interessante al » sommo la pubblica salvezza, e soggette per con» seguenza a tutte le disposizioni delle podestà se» colari, ch' è quanto a dire ad esse podestà ap» partiene l' esaminare, togliere, rinnovare, modi» ficare tutto ciò, ch' è disciplina esteriore, se» condo che meglio conviene al conseguimento del

» fine sociale, cioè alla comune sicurezza, e feli» cità «. Per conseguenza appartiene al Sovrano il togliere, o stabilire i digiuni anche della quaresima, benchè d'istituzione Apostolica, accordar le dispense dei cibi vietati in tali giorni; togliere l'obbligo di santificar la Domenica, benchè introdotto dagli Apostoli, e sostituirvi le decadi, o togliere affatto ogni genere di santificazione di festa; mettere, e togliere gl'impedimenti del Matrimonio, e dispensare in quelli, che vi ha stabilito la Chiesa; impedire a G. Cristo, che vada per la Città portato da' suoi Ministri a visitare gl'infermi ec. e simili altre cose, che sono di esterior disciplina, e non appartengono nè alla Liturgía, nè alla podestà spirituale, nè a' Sacramenti. Queste sono appunto le massime, che han preteso d'insinuare al Gran Duca Leopoldo certi adulatori della regia podestà, e che voi troverete nelle risposte date da alcuni Vescovi ai Punti Ecclesiastici a loro trasmessi ec. Io non voleva parlarne, perchè aliene dalla nostra questione; ma poichè mi trasportate or da una parte, ora dall'altra, io vi dirò solamente ciò, che dicea Cicerone ad Antonio. *Te miror . . . quorum facta imitere, eorum exitus non perhorrescere*. Nel resto poi io vi rimetto a quanto insegnarono su questo punto, e l'Arcivescovo di Firenze, e 'l Vescovo di Fiesole, e quello di Montepulciano, ne'quali sentirete la voce del vero Pastore, che non ha minor zelo per la salvezza del Popolo, che per quella del Sovrano.

XIII. Sebbene alcune leggi d'esterior disciplina esigano talvolta, o mutazione, o dispensa, lo Spirito Santo, che ha suggerito alla Chiesa di stabilirle, saprà anche suggerirle la maniera di moderarle. A lei sola ha data l'autorità di stabilire le Leggi pel suo Governo, e a lei sola compete il diritto di toglierne, o sospenderne l'obbligazione. Per derogare alla legge o sostituirne delle altre, vi vuole quella medesima autorità, e di quel medesimo genere, che

era quella, che l'ha stabilita. I Principi nel caso, che il pubblico bene, o le necessità dello Stato esigessero una qualche mutazione di disciplina, devono portarne i loro riclami alla Chiesa ben persuasi, ch'ella non mancherà, siccome non ha mancato mai in tutto ciò, che può essere necessario alla salvezza, e alla prosperità de' suoi figli. La Chiesa è la Madre, il Sovrano è suo figlio, nè si è mai veduto, che il figlio debba dar legge, o cambiare, o toglicre gli ordini della madre. Sentite, che cosa scriveva all'Imperatore il grande Osio Vescovo di Cordova nella lettera conservataci da Sant' Atanasio: — Non mescolarti negli affari Ecclesiastici, e in questo non ci dar alcun ordine: a te l' impero, a noi commise Iddio quelle cose, che alla sua Chiesa appartengono. E siccome si oppone alla divina ordinazione colui, che assale il tuo impero; così guardati ancor tu, che traendo a te quelle cose, che son della Chiesa, reo non divenga di un gran delitto.

XIV. Non è poi vero che la comune sicurezza, e felicità sia il conseguimento del fine sociale. Il vero fine sociale è il culto di Dio e la salvezza delle anime, onde la sicurezza comune, e la felicità temporale esser possono il mezzo per conseguire il fine, e non il fine medesimo della civile società. Teodosio nella sua lettera a Cirillo vi dice espressamente: — Che è un dovere di Cesare di fare in maniera, che i Sudditi non solo menino una vita pacifica, ma ancora pia. — E Ammiano nel lib. 39. — Non è altro l'impero secondo la definizione dei Saggi, che la sollecitudine, e la premura della salvezza dei Sudditi. — Onde non è il Sovrano, che dee dar legge, ma deve riceverla dalla Chiesa, nè altro diritto a lui resta, che quello di proteggerla, e di osservarla.

XV. Laonde quando voi dite, » che sebbene » la Chiesa, dov'è riconosciuta dalle leggi civili, ab- » bia pur essa la facoltà di regolare l' esterior disci- » plina, cotali sue regole però non sono obbligato-

» rie, se le podestà secolari vi si oppongono «. Vi risponde S. Gregorio Nazianzeno nella Orazion 17. n. 15. il quale così parla a' Sovrani: — La legge di Cristo vi soggettò al mio trono, poichè abbiam noi pure il nostro comando, e dirò anche più pregevole, e più perfetto. Imperciocchè è ben giusto, che la carne sia soggetta allo spirito, e le cose terrene alle celesti. — E Sant' Isidoro Pelusiota lib. 3. ep. 249. — Dal Sacerdozio, e dal regno l' amministrazione risulta dell'Universo; benchè passi fra l'uno, e l' altro una gran differenza. Poichè quello è come l' anima, e questo il corpo.

XVI. Del resto cotesta vostra opinione non è molto conforme alla Cattolica Religione secondo l'autore dell' istruzione per uso de' Fedeli della Diocesi di Ginevra: risponde egli alla interrogazione del suo discepolo, che gli dimanda: Qual'è il secondo Dogma Cattolico attaccato dalla costituzione civile del Clero, e dice. — *E' il dògma dell' autorità della Chiesa in materia di disciplina: Noi crediamo, e abbiamo sempre creduto, che la Chiesa abbia ricevuta da Gesù Cristo la sua istituzione, e il suo governo; l' autorità di far leggi, e prescrivere regole per la condotta, e lo stabilimento de'suoi Ministri, per la santificazione, e generalmente per tutto ciò, che riguarda il governo spirituale dei suoi ministri, e de' suoi figliuoli; il che chiamasi la disciplina della Chiesa. E' oggetto di nostra fede la Confessione seguente:* » Io mi sottometto agli or» dini della sua disciplina [della Chiesa] perchè essa » è guidata dallo spirito di Gesù Cristo di lei Spo» so, ch' è uno spirito di sapienza, e di giustizia » come di verità «. *La Costituzione Francese dà alla Chiesa una nuova Costituzione sotto la denominazione di Costituzione Civile del Clero: nè sconvolge questa il governo, nè trasgredisce, anzi nè annienta le regole determinate per l' instituzione dei suoi Ministri, dei Metropolitani, dei Vescovi, dei*

Curati, e dei Vicarj per gl' impedimenti del Matrimonio .... la disciplina tutta rovesciata ne viene, ed altre leggi non restanvi, ed altra autorità per la disciplina ecclesiastica fuorchè i decreti e l'autorità della podestà Civile. Il suo discepolo prosiegue a dimandargli: la podestà civile non ha ella almeno il diritto di ristabilire l'antica disciplina abrogata pel decorso del tempo? *R. Poichè Gesù Cristo ha dato alla Chiesa, e non ad altri il potere di far leggi pel suo governo; non tocca alla podestà civile il rimettere in vigore alcuna delle regole dell' antica disciplina, che la Chiesa secondo la sua prudenza ha creduto dover cambiare*. Così egli. *Ediz. d'Alessand.* 1793.

XVII. Che se intender vorreste su questo un Autor non Cattolico, ma però assai dotto, vi rimetto al §. 186. del secondo libro d' Eineccio [Juris Nat. & Gent.], in cui parlando delle azioni di culto esteriore, che riguardano la disciplina, ne distingue due sorti: altre provenienti dall' amore, dal timore, e dalla fiducia in Dio; altre arbitrarie. Quanto alle prime insegna, che non ha il Sovrano sopra di esse altro diritto, che di promuoverne l'esercizio. Quanto all' altre insegna bensì, che sono soggette all' arbitrio del Principe, ma ne eccettua quelle, che fossero stabilite dai Canoni, o dalla legittima tradizione a noi trasmessa, ed approvata dalla Chiesa, quai sono appunto quelle, che stabiliscono l'ecclesiastica disciplina. Se adunque si parli di certe azioni arbitrarie del culto esteriore, come sarebbero, a cagion d'esempio, le notturne funzioni, una certa pompa degli apparati, o le processioni, che si fanno per la Città, poco mi premerebbe di accordarvi, che sien soggette alla podestà secolare, benchè secondo il Vescovo di Monte Pulciano, *ove vi sia bisogno di riforma, spetti al Vescovo, o al Sinodo il farla, purchè per essa non venga a togliersi a' Fedeli uno stimolo maggiore per la pietà; giac-*

chè fu sempre costume degli Eretici, e degl' Infedeli di proibire a' Cattolici questo pubblico esercizio di Religione, per timore che i lor seguaci non abbracciassero la Cattolica Religione. Ma se si parli di quelle azioni, che furono stabilite dalla Chiesa per la istituzione, o pel buon Governo de' suoi Ministri, o che tendono al bene spirituale del popolo, come sarebbero la santificazion delle feste, i digiuni, l'astinenza da certi cibi ne' dì prescritti, le condizioni per contraere validamente il matrimonio, e simili altre disposizioni, che hanno relazione a' Sacramenti, non è la Chiesa, che deve uniformarsi alla civile podestà, ma questa a quella: e stabilite, che siano cotai leggi, non possono trasgredirsi senza peccato.

XVIII. E' vero, che non è meno da Dio l'impero, che la Religione: ma vero è parimente che il nostro Dio è il Dio dell'ordine, e non della confusione. Ha voluto che sienvi al mondo le due podestà, perchè operino di concerto alla sua gloria, e alla comune salvezza. Ma è vero altresì, che ha stabiliti a ciascuna i confini, che non le è lecito di trasgredire. Fate, che la podestà secolare faccia uso di quel diritto, che gli accordate d'esaminare, di togliere, di rinnovare, o di modificare tutto ciò, ch'è disciplina esteriore; e poi trovatemi quella tanto commendevole uniformità della Chiesa nella sua disciplina, e nelle sue leggi ch'è un indizio della sua unità: tante sarebbero le leggi, quanti i Governi, e tanto instabili, e varie quanto le opinion di coloro che avessero accesso alle orecchie del Sovrano. Più non sarebbevi nella Chiesa che confusione, e disordine.

XIX. Ma io m'avveggo d'essermi allontanato di troppo dal mio proposito per tener dietro a' vostri passi. Ritorno adunque in sentiero, e quanto agli uomini rispettabili per dottrina, e per erudizione, di cui mi dite che non hanno difficoltà di rispon-

dere, che il Concilio di Trento fulmina soltanto l'anatema a chi ardirà di usurpare i beni Ecclesiatici, e impedire, che non si ricevono da coloro, a cui per diritto appartengono; fatta prima una profondissima riverenza alla loro erudizione, e dottrina, non ho nemmen io alcuna difficoltà di dir loro, ch'è falso. Non sono queste due sole operazioni ingiuste, e violente, che vieta sotto pena di scomunica il Concilio; ma vi sono soggetti tutti coloro, che occuperanno in qualunque maniera suddetti beni, ancorchè gli avessero ricevuti in dono d'altra persona, il che non si può dir certamente un'azione ingiusta, e violenta. Io non conosco cotesti vostri grand'uomini; epperò vi trascrivo alcune linee di quel decreto, che potrete sottoporre alla loro considerazione per disingannarli. -- *Is anathemati tamdiu subiaceat, quamdiu jurisdictiones, bona res, jura, fructus, & redditus, quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque etiam ex donatione suppositæ personæ pervenerint, Ecclesiæ, ejusque Administratori sive beneficato integre restituerit. Ac deinde a Rom. Pontif. absolutionem obtinuerit. Quod si ejusdem Ecclesiæ Patronus fuerit, etiam jure Patronatus ultra prædictas pœnas eo ipso privatus existat Clericus vero, qui nefandæ fraudis, et usurpationis hujusmodi fabricator, seu consentiens fuerit, eisdem pœnis subjaceat* --.

XX. Quello, che mi sorprende si è, che dopo una risposta così arbitraria, e che voi stesso non avete saputo approvare, abbiate avuta la bontà di soggiungere, che *una tale risposta può contentare gli scrupolosi*. Io certamente, che sono di questo numero, non ne son rimasto contento nè punto, nè poco. Voi dite, che non ne avete bisogno dopo i principj esposti fin quì; e io soggiungo, che avreste fatto meglio a passarla sotto silenzio, perchè ad altro non serve, che a dimostrar sempre più la falsità de'principj, su cui si appoggia la vostra opinione. Addio.

Milano 6. corr.

LETTERA VIII.

AMICO.

I. A sciogliere tutti i dubbj sulla questione, che si agita oggidì della compra, e della vendita dei beni Ecclesiastici, m'invitate per ultimo a ricordarmi della soppressione de' Gesuiti; e io invito voi a ricordarvi di quella de' Templarj fatta da Clemente V. nel Concilio generale di Vienna, e degli Umiliati fatta da Pio V. con sua Bolla degli 8. Febbrajo 1570. Come più antiche aver devono maggior credito presso di voi, che così proseguite.

« A quell' Epoca sempre memorabile [della sop-
« pressione de' Gesuiti] niuno vi fu tra gli uomini
« sensati, che contrastasse *a' Sovrani il diritto di appropriarsi, e di vendere i beni posseduti da quella Società, niuno, che per coscienza temesse di comprarli*; e a quelle due Epoche sempre memorabili della soppressione de' Templarj, e degli Umiliati, non vi fu alcun de' Sovrani, che contrastasse alla Chiesa il diritto di disporre de' beni di que' due Ordini soppressi, niuno, che ardisse di appropriarseli, e di passarne alla vendita. Filippo il Bello, che nelle famose questioni con Bonifazio VIII. avea fatto prendere *possesso del temporale de' Prelati, e degli altri Ecclesiastici, che trovavansi fuori del Regno*, quando si trattò di eleggere Papa Bernardo di Agoust Arcivescovo di Bordò, che prese il nome di Clemente V., fra le altre grazie, che gli dimandò vi furono queste due: 1. *che lo riconciliasse perfettamente colla Chiesa, e gli facesse perdonare il male, che fatto aveva colla cattura di Bonifazio*; 2. *che gli accordasse tutte le decime del suo Regno per cinque anni*. Questa è già una dichiara contro l' usurpazione, che fatta aveva de' beni temporali degli Ec-

clesiastici. Quindi qual' ora gli fece istanza per la soppressione de' Templarj, che stavagli molto a cuore, sentì rispondersi dallo stesso Pontefice Clemente V., *che se era necessario abolire l' Ordine de' Templarj, voleva, che tutti i loro beni fossero impiegati nel soccorso di Terra Santa, senza che si potessero distrarre in altr' uso. Il fatto corrispose esattamente alle parole; e siccome l' Ordine militare de' Templarj era stato istituito per la difesa di Terra Santa, e con questa mira avevagli la Chiesa date immense ricchezze, e privilegj*; il Papa pensò un pezzo col Concilio per determinarsi all' applicazione da farsene conforme a quel primo soggetto. Finalmente fu risoluto darli agli Ospitalarj di S. Gio: di Gerusalemme, destinati, come i Templarj, alla difesa di Terra Santa, e della Cristiana Religione contra gl' Infedeli: furono però eccettuati i beni, che i Templarj possedevano nei Regni di Castiglia, d' Aragona, di Portogallo, e nelle Isole Baleari per supplire alle gravi spese, che far dovevano que' Regnanti ad espellerne i Saraceni, e i Mori, che ancora vi dominavano. Fa molto a proposito per voi ciò, che dice uno Storico Francese del Re Filippo — Il re rattenne i due terzi de' beni mobili di quest' Ordine sotto il pretesto delle spese, che fatte aveva nella formazione del loro processo — Ora io vi domando: se niun uomo sensato poteva contrastare a' Sovrani il diritto di appropriarsi e di vendere i beni posseduti allora da' Templarj, come si è lasciata al Concilio la piena autorità di disporne? Come i Re, che regnavano allora in Ispagna non ne andarono al possesso, che col consenso, e l' approvazione del Papa? E se erano, come voi dite; naturalmente proprietarj di que' beni, aveva bisogno Filippo il Bello di ricorrere al pretesto delle spese, che fatto aveva nella formazione del loro processo per ritenersi due terzi de' loro mobili? Forse non erano questi di que' Sovrani, che degni sieno di questo

nome? Qualunque sia il giudizio, che vogliate formar degli altri, tale non vi sembrerà senza dubbio il Re Filippo se non per altro, per aver fatte bruciare in pubblico le Bolle del Papa, ed essersi impadronito della sua persona per mezzo del Signor di Nogaret.

II. Dello stesso diritto sopra i beni Ecclesiastici fece uso S. Pio V. nella soppressione degli Umiliati. Abolito l'Ordine con una Bolla degli 8. Febbrajo 1570., con altra del 1. Marzo 1571. assegnò congrue pensioni a' Religiosi, applicò le rendite dei Monasterj ad altri Luoghi Pii, e Case Religiose, e Confraternite, e ne lasciò qualche parte a disposizione di S. Carlo Borromeo, che indi fu assegnata alla fondazione d'alcuni Seminarj; nè fuvvi alcun Principe Secolare, che gli contrastasse il diritto di farlo, o che osasse di appropriare a se stesso, e vendere i beni di que' Religiosi. Anzi la Repubblica Veneta, che niuno accusò mai di non aver conosciuti, nè saputi difendere i suoi diritti, pregò Clemente IX., e l'ottenne, che i beni, e le rendite assai ragguardevoli de' Canonici Regolari di San Gregorio in Alga, de' Girolamini di Fiesole, e dei Gesuati da lui soppressi, s'impiegassero nelle spese, ch'erano necessarie a sostenere la guerra di Candia contro de' Turchi; il che fatto non avria certamente, se creduto avesse di essere naturalmente proprietaria di tutti que' beni, e di poterne disporre indipendentemente dal Papa.

III. Dietro a questi esempj da lui citati nel suo Breve de' 21. Luglio 1773. ordinò nella soppressione de' Gesuiti Clem. XIV., che le lor case, le quali rimanessero vuote, possano essere convertite in usi pii secondo quello, che sembrerà più opportuno alle circostanze dei luoghi, e dei tempi, e più confacente ai Sacri Canoni, alla intenzione de' Fondatori, all' accrescimento del culto divino, alla salute delle Anime, e alla pubblica utilità. E nel Breve de' 13.

Agosto, in cui creò una Congregazione di cinque Cardinali, e due Prelati, le diede una totale giurisdizione, autorità, e potere in tutte quelle cose, che riguardavano le persone, le Chiese, le Case, i Collegj, gl' interessi, i beni della Compagnía di Gesù, affinchè vegliasse all' esatta esecuzione di quanto prescritto aveva nel primo Breve di soppressione. Tutto questo nell' atto, che *negava a' Sovrani il diritto di appropriarsi, e di vendere i beni posseduti da quella Società*, animava i Sudditi a non avere ribrezzo alcuno di farne acquisto. Persuaso il Popolo, che l' abolizione della Compagnia di Gesù si era fatta da chi ne aveva la legittima autorità; e ben sapendo, che tutto facevasi d' intelligenza della suddetta Congregazione o del Papa; doveva credere naturalmente, che anche l' alienazione dei beni si facesse per questa via; e però non temeva per coscienza di comprarli. Ma è ben diverso il caso nostro, e diverso l' uso, che si è fatto dei beni, e delle Case degli altri Ordini Regolari.

IV. Oltre di che fa d' uopo osservare, che le Case professe de' Gesuiti non possedevano nulla. Quando il Concilio di Trento accordò la permissione di possedere de' beni stabili a tutti i Monasterj d' uomini, e di donne anche degli Ordini mendicanti a riserva de' Cappuccini, e de' Minori Osservanti, il P. Lainez, allora Generale, chiese per la sua Società la stessa grazia de' Cappuccini non per i Collegj, ma per le Case professe, benchè secondo alcuni, non tardò molto a pentirsene: onde per questa parte nulla acquistar poterono i Sovrani nella soppressione de' Gesuiti. I Collegj invece, che possedevano, non avevano obbligo alcuno nè di Ufficj, nè di Messe, nè altri Pii Legati, o Ecclesiastici Benefizj; onde posta in sicuro la sussistenza degl' Individui, e gli obblighi delle Scuole, il Papa poteva essere tranquillo. Ma degli altri beni delle Chiese, e di quelli d' altre Congreghe Religiose non è così. Il Papa è

custode, come voi dite, e non padrone degli Ecclesiastici Benefizj. A lui principalmente appartiene il procurarne l'adempimento; a lui d' invigilare, che si adempia a dovere il servizio divino, e che privi non sieno i defunti di que' Suffragj, che in morendo si riserbarono. Onde è assai diverso il pensiero, che aver dovea de' beni de' Gesuiti da quello delle altre Congreghe Religiose, come ne era diverso l' oggetto.

V. Del resto mi fa maraviglia, che a provar nel Sovrano il diritto di proprietà su i beni Ecclesiastici, abbiate voluto richiamarmi a memoria la soppressione de' Gesuiti. Se v' è cosa, che dimostri tutto al contrario, è certo la soppressione di un qualche Ordine Religioso; come abbiamo veduto in quello de' Templarj, e degli Umiliati. Ma per non dipartirci dall' Epoca per voi sempre memorabile; perchè nella soppressione de' Gesuiti l' antico Governo di Genova, a cagion d' esempio, non esigeva i frutti de' monti, che que' Padri del suo Stato avevano in Venezia, o in Francia? Perchè la Repub. Ligure non riscuote ora quelli, che i Regolari, e le Monache avevano in Moscovia, in Vienna, in Roma, in Inghilterra? Perchè la Francia medesima non volle ammettere a principio altra quittanza, che quella de' Religiosi, e delle Monache, in testa di cui spedite erano le cambiali? Direte, che i fondi sono fuori dello Stato; è vero: ma il diritto di esigerne i frutti è nello Stato, e questo diritto non è oggetto men temporale dei frutti. Laonde se il Sovrano è naturalmente proprietario di tutto ciò, che è temporalità, sarà proprietario naturalmente del diritto di riscuotere i frutti de' monti. Perchè dunque non li riscuote? Il motivo si è, perchè queste ragioni vagliono con i Frati, e con le Monache, ma non già co' Sovrani, i quali tutti dal primo all' ultimo han sempre deciso, e decidono col fatto, che non riconoscono altri proprietarj de' fondi, e de' Capitali, se non que' Religiosi, e quelle Mona-

che, le quali compongono il Monastero, o il Convento, in di cui nome furono stabiliti.

VI. Anche la famosa legge delle Mani-morte, che uscita dalla Francia l'anno 1749., e indi passata a Venezia, a Modena, e agli altri Principati d'Italia, non è servita, che ad ammortizzare quelli, che l'hanno abbracciata, è una prova assai decisiva di quanto io dico. Non vi citerò che quella dell'antica Repubblica Genovese che è del dì 13. Marzo 1762.; ed è conceputa in questi termini -- *che niuno nè per atto fra' vivi, nè per atto di ultima volontà, o misto, compresa anche la successione intestata possa sotto qualunque titolo, causa, o pretesto, vendere, cedere, donare, alienare, o in altro qualunque modo trapassare in Mani-morte beni immobili, e nemmeno possa alcun Tribunale, Giudice, Esecutore, o Ministro, o altro qualsivoglia assegnarli, o darli in pagamento in via d'estimo, o in qualunque altro modo a dette Mani-morte, se non quanto al loro valore ossia prezzo, ma il dominio, possesso, e detenzione de' detti beni immobili s' intenda, e resti in ognuno de' casi suddetti* ipso jure, & facto *fin d' ora trapassato nell' Eccellentiss. Camera, per dovere gli stessi beni immobili.... essere venduti, e alienati in persone laiche, e particolari, col termine alle dette Mani-morte di due anni da cominciare ec. a presentare compratore laico, e particolare, il quale entro tale termine, e a prezzo giusto a giudizio della prefata Eccellentiss. Camera debba essere preferito nella compra de' beni medesimi, e passati detti due anni, per dover essere detti beni venduti, come sopra, al pubblico incanto, ed impiegarsene, in tutti i casi di vendita, il prezzo, ossia ritratto ne' luoghi, o altri impieghi della Casa Illustriss. di San Giorgio, o ne' monti ec. in testa, e credito delle stesse Mani-morte, servata nel rimanente la volontà de' Testatori ec.*

VII. Quattro cose contiene cotesta legge: 1. vieta, che il dominio, il possesso, e la detenzione de' beni immobili non passi alle Mani-morte: 2. accorda loro nel caso, ch' ereditare dovessero beni immobili, o averli per qualunque altro titolo, due anni a presentare compratore laico, che debba essere preferito nella compra de' beni medesimi a prezzo giusto: 3. che passati i due anni, e non presentato il detto compratore laico, e particolare, se ne faccia la vendita a pubblica subasta, o a pubblico incanto: 4. che fatta la vendita se n' impieghi il ritratto nei Luoghi di Monte in testa, e credito delle stesse Mani-morte. Tutte queste disposizioni della legge dimostrano ad evidenza, che il Sovrano non è proprietario de' beni immobili ecclesiastici, che la vendita, che se n' è fatta è invalida, e nulla, e che quelli, che li possedono li possedono malamente. Per non abusarmi di troppo della vostra pazienza mi ristringo alla sola prima disposizion della legge, da cui dipendono tutte le altre. E perchè possiate sentir meglio la forza del mio raziocinio; eccovi un argomento in *Baralipton*.

VIII. La legge stabilisce, che niuno sotto qualunque titolo, o pretesto possa vendere, cedere, donare ec. e trapassare in Mani-morte il dominio, il possesso, la detenzione de' beni immobili: ma s'intenda in detti casi, e resti *ipso jure*, & *facto* trapassata nell' Eccellentiss. Camera: dunque prima di una tal legge l' Eccellentiss. Camera, che rappresentava il Governo, non aveva sopra di essi alcun dominio; ma il dominio, la detenzione, il possesso apparteneva esclusivamente a dette Mani-morte; altrimenti sarebbe stata inutile una tal legge: ma i beni che si sono alienati in questi ultimi tempi erano beni, che possedevano le Mani-morte anteriormente alla legge, com'è palese dalla seconda, e terza disposizione di essa: dunque erano beni, sopra cui non aveva alcun dominio il Governo, o la Nazione,

o il Sovrano, che vuol dire lo stesso; ma erano beni di speciale dominio, e detenzione, e possesso delle Mani-morte; e se la Nazione non vi aveva alcun dominio, non ha potuto trasferirlo in altri colla vendita di detti beni: per conseguenza una tal vendita è invalida, e nulla, siccome è invalida, e ingiusta la detenzione a danno, e contro il volere di quelli a cui secondo la decisione della legge, e vuol dire della stessa Nazione ne appartiene il dominio, la detenzione, il possesso.

IX. Lo spirito, e la denominazione della legge detto vi avrebbero l' istesso, per poco, che aveste avuto la bontà di ascoltarli. Lo spirito della legge promulgata sotto li 13. Marzo 1762. si è questo: che i beni immobili dello Stato sempre rimaner debbano nel dominio, e possesso delle persone particolari, e laiche, senza che mai passar possano in manimorte se non se riguardo al loro valore — così dicevasi a' Serenissimi Collegj sotto il dì 30. Maggio 1763. — Ma quale spirito più sciocco di questo io dico, se la Nazione, o il Sovrano è naturalmente proprietario de' beni Ecclesiastici, e può all' occasione alienarli, o appropriarseli come a lui piace? Per una tal legge egli veniva a spropriarsi di que' beni, e a perdere ogni diritto di farne uso all' occasione.

X. La legge poi fu detta di ammortizzazione, per la persuasione, in cui erano i Legislatori che i beni immobili divenivano inalienabili se non a certe condizioni nelle mani delle Congreghe Religiose, o della Chiesa, nè più entrar potevano come gli altri nel commercio della civile società: ma può darsi denominazione più ridicola nel caso, che il Sovrano ne sia naturalmente proprietario, e possa venderli, e alienarli come a lui piace? Dacchè si è messa in opera le vostra opinione, dove sono i beni inalienabili, i beni immobili, ch' entrar non possano nel commercio della Società?

XI. Ma questa legge, che nella vostra opinione verrebbe ad essere ridicola, entra moltissimo nel piano ammirabile della Divina Provvidenza. Avea preveduto la rapina, ch'era per farsi de' beni della sua Chiesa; come avea preveduta la vostra lettera per autorizzarla: epperò perchè nè voi, nè altri avessero scusa alcuna su questo fatto, ha voluto il Signore, che fosse a tutta l' Europa per pubblica autorità promulgato, che il dominio, la detenzione, il possesso de'beni immobili Ecclesiastici apparteneva a quelle, ch'essi chiamavano *Mani-morte*. Per la qual cosa invece di dare a credere alla Nazione, che può appropriarsi que' beni, di cui ha dichiarato solennemente, che non ha dominio alcuno nè possesso; invece d' insinuarle, che può disporre a suo talento del prezzo, o del ritratto di essi, intorno a cui ha stabilito per legge, che restar debbano in testa, e credito di coloro, di cui erano i fondi, avreste dovuto suggerirle piuttosto un mezzo facile, ed opportuno per conciliare l'interesse de' particolari che hanno fatto acquisto dei beni, colla indennizzazione di quelli, che ne sono i veri proprietarj, e padroni. Finchè que' beni erano nelle Mani-morte la Nazione ne godeva tutto il profitto, e nei casi di maggiore necessità trovava in essi un tesoro, che la Chiesa era pronta a somministrarle. Ora che sono passati nelle Mani-vive la Nazione non ne trae alcun profitto, e nel caso, che sopravvenissero nuovi bisogni, non avrebbe la Nazione a chi ricorrere per trovare un pronto sovvenimento: oltre di che gran parte di essi sono passati dalle Mani-morte alle vive, senza che la Nazione ne abbia avuto alcun frutto. Il Monte di Conservazione, che in simili occasioni istituito aveva l'antico Governo di Genova, per cui veniva a rimettere quasi insensibilmente, e senza avvedersene, tutto quello, che ritratto aveva dalla Chiesa, dovrebbe essere d' un grande esempio pei giorni nostri.

XII. Vi avrei proposte le savie provvidenze, che ha prese riguardo al suo stato il Santo Padre; ma voi mi avete prevenuto con dirmi, *che alle recenti determinazioni della Curia Romana non accade rispondere*. Veramente avreste fatto meglio a non parlarne della Curia Romana, che avreste dimostrato di meno il vostro mal'animo contro di lei: devo però avvertirvi essere antico costume di tutti gli Eretici di attribuire alla Curia del Papa quello, che intender vogliono di lui; epperò coteste espressioni mal si convengono ad un buon Cattolico, come voi siete.

Ma poichè voi dite, che la Curia Romana ha determinato *come politica podestà, e sopra di coloro, che vivono, e possedono nel suo stato, e che sembra così, che più non pretenda, o tema almeno di portar decisioni, e regolamenti generali come autorità spirituale intorno ad un oggetto affatto temporale, che tutto dipende dal Sovrano, e non dalla Chiesa, meno ancora dal Papa*.

XIII. Rispondo in primo luogo che la questione della podestà del Papa su i beni temporali dei Principi, nulla ha, che fare con quella del diritto di proprietà nei Principi su i beni temporali della Chiesa: l'una può sussistere senza dell'altra; ond'è affatto alieno dalla nostra questione tutto ciò, che voi dite delle decisioni, e de' regolamenti generali della Curia Romana riguardo agli oggetti temporali dei Principi. In secondo luogo giacchè detta Curia ha determinato come podestà politica, e secondo i vostri principj ha determinato a dovere, vediamo che cosa dice de' beni Ecclesiastici cotesta politica podestà nel Proclama, che voi medesimo mi avete trasmesso.

» Dice adunque, *che intimamente persuasa sulle basi più solide del diritto pubblico, ecclesiastico, e profano, che niun diritto di ricupera, o di retenzione competa a quelli, i quali sull'epoca delle notorie passate vicende acquistarono i fondi*,

pubblici conosciuti sotto nome di beni nazionali, e seguendo anche il sentimento della sacra Congregazione deputata sopra questo soggetto con editto de' 9. Luglio 1801. ha conservata sempre inalterabile massima di non poter ammettere ai suddetti l' esercizio d' alcun diritto fondiario sopra i medesimi beni, come contrario alle regole della ragion pubblica, e della privata giustizia «.

Ma se la Nazione ha potuto appropriarsi secondo la vostra dottrina i beni Ecclesiastici, e trasferirne in altri la proprietà e il dominio; come mai cotesta politica potestà fondata sulle leggi più solide del diritto pubblico, ecclesiastico, e profano può negar ora a compratori di detti beni il diritto di ritenzione, e l' esercizio d' ogni diritto fondiario sopra i medesimi beni; e questo perchè contrario alle regole della ragion pubblica, e della privata giustizia? Quando al ritirarsi, che fecero dallo Stato del Papa le truppe Francesi fuggì con esse la nuova Repubblica Romana, e vi succedettero quelle del Re di Napoli, il Comandante di esse, non avendo altro riguardo che alla giustizia, come podestà politica ordinò, che resi fossero immediatamente agli antichi padroni i loro beni; ma sopravvenuto il Santo Padre Pio VII., ch' è nel tempo stesso e Capo visibile della Chiesa, e podestà politica del suo Stato, come podestà politica confermò le restituzioni già fatte, e ordinò che si eseguissero quelle, che restavano a farsi; e come Capo della Chiesa, a cui soggetti sono i beni, e le possessioni di essa, permise che ne soggiacesse alla perdita di una porzione, ossia volle che i beni ecclesiastici reintegrassero la quarta parte delle spese reali, ed effettive de' compratori, per render loro meno sensibile la perdita, e calmarne i lamenti. Quindi prosiegue il Proclama.

Non ostante però la fermezza di questa massima, intenta sempre sua Beatitudine a mantenere la comune quiete, e tranquillità, ed a stringere

gli animi con i più saldi, e permanenti nodi, concepì fin da principio nel suo paterno cuore il proponimento di svellere anche in questa parte quei semi di malcontento, che sarebbero rimasti, se tali acquirenti nel ritorno de' fondi a' loro primieri legittimi proprietarj avessero progressivamente ravvisata in questi la cagione delle totali loro perdite . . . . Questi sentimenti di conciliazione lo determinarono a porre in opera verso i suddetti acquirenti quella maggiore agevolezza, che la posizione economica di un erario, e di uno stato esausto, e scosso da tanti antecedenti urti lo avessero permesso all' oggetto di rendere con una parziale indennizzazione meno sensibile la perdita reale dei loro effetti sofferta nell' atto dell' acquisto dei fondi anzidetti, quantunque dall' altra parte riconoscesse che sarebbe a loro mancato una solida ragione di querelarsi, ancor quando nelle loro speculazioni avessero per le eventualità accadute soggiacciuto alla perdita dei capitali da loro esposti a questo pericolo.

Nel ravvolgere per altro queste benefiche disposizioni verso i suddetti acquirenti non ha potuto il Santo Padre nella sua giustizia, e nella sua equità non riflettere principalmente agli obblighi tanto più sacri, perchè e legittimi, ed anteriori, ai quali i suddetti beni occupati erano e sono sempre soggetti, non meno per la loro intrinseca natura, e per la inviolabilità de' diritti originarj degli antichi proprietarj, che per le ipoteche degli antecedenti debiti, che gravano lo Stato, e con esso tutti i fondi pubblici, i quali non si sono mai potuti validamente sottrarre a queste obbligazioni nei medesimi infisse.

Leggendo con attenzione le suddette parole del Proclama avrete potuto osservarvi più cose. 1. Che le sue determinazioni sono fondate sul diritto pubblico ecclesiastico, e profano, e col consenso della

Sacra Congregazione per darvi a conoscere, che il Papa agiva in questo non solo come podestà politica, ma come Capo visibile della Chiesa, e che il proclama era emanato dalle due podestà ecclesiastica, e civile. 2. Che nè l'una, nè l'altra di queste due podestà può accordare alcun diritto fondiario su i beni ecclesiastici acquisiti, perchè contrario alla ragion pubblica, e alla giustizia privata. 3. Che gli avidi speculatori, i quali han creduto di arrichirsi degli altrui beni, non han motivo di querelarsi della perdita de' capitali esposti per questo fine. 4. Che i beni ecclesiastici erano gravati d'obblighi tanto più sacri, quanto più legittimi, e anteriori, e passati alla Chiesa co' medesimi beni, com'erano appunto i Pii Legati, e gli Ecclesiastici beneficj, al cui fine servir dovevano, e restare ipotecati per sempre i suddetti beni.

» Che che ne sia però, voi deponete gli scrupoli, e non temete ». In questo vi ho compiacciuto, non già per l'efficacia delle vostre ragioni, che mi sono sembrate assai frivole; ma perchè ho prese quelle misure, che mi permisero le circostanze, senza ritirarmi da quella suggerita dall'Evangelio, e da eseguirsi a tempo opportuno, cioè di chiamar quelli, a cui appartenevano i beni da me acquistati, e di dir loro: *Tolle quod tuum est, & vade.*

» Il Governo Cisalpino rispetta il Primate della
» Chiesa, ma è abbastanza illuminato per non sot-
» tomettersi alle pretensioni Isidoriane, e farsi schiavo
» della Curia, come fecero nei secoli barbari alcuni
» Principi ignoranti ed imbecilli ».

Era un secolo, ch'io l'aspettava il povero Isidoro colle sue decretali. Finalmente ci siam giunti: resto però che non v'abbiate aggiunto e Gregorio VII. e Bonifazio VIII., e la decretale *Clericis Laicos*, e l'altra *Unam Sanctam*, e tutti gli altri luoghi topici di certi Scrittori miei amici, i quali non sanno parlare del Papa, che non ne facciano un gran uso.

Quanto poi a questo nostro Governo non solo rispetta nel Papa il Primate della Chiesa, ma in lui riconosce il vero Vicario di Gesù Cristo, il Capo visibile della Chiesa, il supremo Giudice de' fedeli; e se mai per *Primate* intender vorreste soltanto il primo fra i Vescovi a lui eguali, avrebbe il coraggio di avvisarvi, che nel Concilio di Firenze fu definito, che il Primato che compete al Papa sopra dei Vescovi, non è di semplice onore, ma ancora di giurisdizione; per cui non solo i cristiani tutti, ma i Vescovi stessi devono ubbidienza, e rispetto al Rom. Pontefice; e che la sua Chiesa come Madre, e Maestra di tutte le altre secondo la definizione del Concilio di Trento dev'essere ascoltata negli affari di maggiore importanza; anzi se è vero quel, che si dice, i nostri Vescovi, che si trovarono a Lione, hanno data una prova assai luminosa della loro adesione, e del rispetto, che devono al Papa, senza sottomettersi per questo alle pretensioni Isidoriane, e rendersi schiavi della Curia. Imperciocchè essendo stati loro proposti degli articoli di disciplina relativi ai beni, e alle facoltà della Chiesa, non han creduto di doverli accettare senza intender prima l'oracolo del Capo Visibile della medesima.

Nulla vi dico de' Principi, che voi chiamate ignoranti, e imbecilli, perchè ne' secoli barbari soggettarono e se stessi, e il loro regno alla Santa Sede Apostolica. Vi basti per giustificazione della imbecillità, ed ignoranza di alcuni di essi, che la Chiesa li venera come Santi.

Per ultimo di buon grado vi accordo quello, con cui chiudete la lettera dicendo del nostro Governo. — Egli è abbastanza leale, e forte per garantire i decreti, e i patti, che ha prescritti, e sanzionati in nome della Nazione, e prevenire inoltre qualunque disordine che potesse compromettere la fede pubblica, e la tranquillità dello Stato — ma spero che mi accorderete ancor voi facilmente, ch'egli

è del pari leale, e forte per far restituire a ciascuno il suo, per provvedere così al bene spirituale dei Cittadini, e assicurare a ciascuno la sua eterna felicità.

Mi resterebbe ora a dire qualche cosa del mese *Brumale* che porta per data la vostra lettera: ma vi confesso che non so cosa sia. Capisco per altro che le conviene moltissimo, come le convengono le due lettere L. E. che poste vi avete a principio. Addio.

Milano il dì 8. del corr.

LETTERA IX.

Amico.

I. Veramente io avea risoluto di non dir nulla di quelle, che voi chiamate ingiustissime pretensioni della Corte di Roma, o del Papa, che nel linguaggio de' vostri amici vien poi a significare lo stesso. Sono esse aliene dalla nostra questione, e voi ve le avete introdotte per forza, e, se è lecito il dirlo, a solo fine di sfogare contro di Roma la vostra passione, la quale, qualunque sia, è sempre un pessimo consigliere. La vera risposta esser dovrebbe la non curanza, come si meritano tutti quelli, che vincer si lasciano dalla passione: ma poichè vi ho promesso in altra mia di dirvene qualche cosa, e vedo, che non contento d'averle introdotte nella lettera contro lor voglia, le avete obbligate a tenerle dietro in una lunga postilla, a cui altri darebbe il titolo di maldicenza, stimo bene di adempiere in quest' ordinario la mia promessa.

II. Prima però per non ripetere inutilmente il già detto, v' invito a rileggere la II. Lettera dal N. XIII. fino al XVII. e ricordarvi di quel Decreto del Concilio generale di Firenze, in cui per unani-

me consenso d' ambe le Chiese Latina, e Greca fu definito, che la Santa Sede Apostolica, e il Romano Pontefice ha il primato in tutto il mondo, e che lo stesso Romano Pontefice è successore del B. Pietro Principe degli Apostoli, e come tale Capo di tutta la Chiesa, Padre, e Dottore di tutti i Cristiani, e che nella persona di Pietro fu a lui data dal nostro Signor Gesù Cristo una piena podestà di pascere, di governare, di reggere tutta la Chiesa; il che è conforme ai S. Canoni, e agli atti de' Concilj generali.

III. In virtù adunque dell' obbligo strettissimo, che ha il Papa, di vegliare sulla condotta de'suoi Fratelli, di confermarli nella vera dottrina, d' ajutarli ne' loro impieghi, di attendere al bene, alla propagazione, al buon ordine, e alla conservazione di tutta la Chiesa, io capisco benissimo, come può essere necessario, che il Papa, o spedisca degli operaj nelle più rimote parti, e nelle più barbare regioni del mondo, che mantenga alle Corti de'Principi i suoi Legati, i quali facciano le sue veci, che provveda del necessario sostentamento i Vescovi o espulsi dalle loro Sedi, o mancanti d' un congruo benefizio; e soprattutto, che abbia intorno a se un maggior numero di Tribunali, di Congregazioni, e di Ministri, con cui divedere le pastorali sue cure, e per mezzo di cui istruire gli altri Vescovi suoi minori Fratelli ne'dubbj, e nelle difficoltà, che nascer possono alla giornata, o provvedere agli urgenti bisogni, e pascere in tal guisa colla dottrina, e reggere, e governare tutta la Chiesa secondo il dovere che ne ha ricevuto da G. Cristo. Il Papa benchè suo Vicario, egli è un puro uomo, e sebbene gli abbia promessa nella persona di Pietro a preferenza degli altri Vescovi una particolare assistenza, non gli ha promessi però de' miracoli. Come uomo limitato nelle sue operazioni ha bisogno d' un numero tanto maggiore di altri uomini, che con lui travaglino al

pubblico bene di tutta la Chiesa, quanto maggiori sono i doveri, ch' egli ha d' invigilare sopra di essa.

IV. Ora tutti costoro, che sono impiegati nei Tribunali di Roma a vantaggio della Cristianità, o che vengono spediti dal Papa alle Corti straniere, o nelle parti degl' Infedeli, non sono puri spiriti, che di nulla abbisognino, nè Camaleonti, che vivano d'aria. Vi sono necessarie delle spese grandissime, a cui non bastano nè il solo benefizio del Papa, nè le rendite del suo Patrimonio. Oltre di che la prudenza di chi governa esige, che abbia del denaro di riserva da poterne far uso ne' casi impensati, e di maggiore necessità. E' noto il tesoro lasciato da Sisto V., che lo scrittore della sua vita fa ascendere a cinque millioni di scudi d' oro, ma note sono eziandio le benefiche sovvenzioni dei Papi fatte non meno alle Repubbliche, che ai Regni Cristiani.

V. E' giusto adunque, che le altre Chiese, e i benefizj particolari di esse, che sono come i fondi di tutta la Chiesa universale [dacchè i beni stabili sono succeduti alle spontanee oblazion de' fedeli] concorrano colla sovvenzione proporzionata alle lor rendite alle spese, che far si devono dal capo pel bene, e per la conservazione di tutti. Ed ecco come in virtù del pieno potere, che diede Cristo a S. Pietro pel governo di tutta la Chiesa, abbiano potuto i suoi successori esiger le annate, e impor delle tasse su i benefizj. Nè v' è da temere per questo alcun pericolo di Simonia. San Tommaso, che in genere di morale niuno accusò mai nè di soverchio rigore, nè di troppa benignità, c' insegna, che quanto alla collazione de' beneficj convien sapere, che se il Vescovo prima di conferirli ad alcuno, dia ordine per qualche ragionevole motivo, che dai frutti del benefizio da conferirsi, se ne sottragga una qualche porzione da impiegarsi in usi pii, ivi non è simonia. Ciò, che dice dei Vescovi S. Tommaso chi vorrà negarlo al Sommo Pontefice, che ne è il Capo?

VI. Oltre di che se i Canoni accordano ai Vescovi il sussidio caritativo pe'bisogni della lor Chiesa, oltre il Cattedratico, che è una certa pensione solita pagarsi al Vescovo in ciascun anno dai Parochi, e dagli altri benefiziati della sua Diocesi, non a motivo dell' ordinazione, o della collazione del benefizio, ma in segno della sommissione, e dell' onore, che devono alla Cattedra Vescovile, e per sostegno della Cattedra stessa, e degli oneri, che sono annessi al Vescovile ministero: dovrà negarsi un tale sussidio, e un tal cattedratico alla Cattedra di San Pietro in attestato della sommissione, e dell'onore, che a lei devono le altre Cattedre, e i benefizj di tutta la Chiesa? In tal caso la differenza non sarà che nel nome, il quale non può tacciarsi senza alcun dubbio *d' ingiustissima pretensione*.

VII. Vi confesso però, che sembra duro anche a me, che un povero Vescovo principalmente se Regolare, o altro qualunque siasi Benefiziato, il quale ha dovuto fare dei debiti prima di giungere al possesso del Benefizio, abbia a starsene a denti asciutti, e cedere ad altri, o dividere con essi la prima annata dei frutti; ma questo riguarda l' abuso, o il modo di riscuotere le annate, non la giustizia delle medesime. Forse la malizia di alcuni, che ricusarono in seguito di pagare la pensione imposta sul loro benefizio, ha introdotto il costume di esigerla fin da principio nell' atto, che se ne ottiene il Diploma. Comunque sia, non sono nuove, ma così antiche, come i Concilj di Costanza, di Basilea, e di Trento coteste lagnanze. Veramente era una cosa assai graziosa il vedere nel Tridentino i Ministri dei Principi così impegnati a contendere al Capo visibile della Chiesa una piccola pensione su i beni di essa; dopo ch' eglino a nome de' loro Sovrani esatte ne avevano tante volte gravissime somme. I Padri però del Concilio, che ne sapevano più di noi, non fecero conto alcuno de'loro reclami, e credo che niuno

ne farebbero de' vostri, benchè imputiate al Pontefice delle ingiustissime pretensioni per cagion delle annate. Eglino lasciarono su di ciò le cose, com'erano, e penso di far lo stesso ancor io. Solo vorrei, che osservaste, che i Vescovi, e non i Papi furono i primi a introdurle, e che l'anno 1300. le altre Chiese esigevano già molte annate, quando quella di Roma non esigevane alcuna, come prova il P. Tomassini De Benefic. P. III. lib. 2. cap. 58. n. 1. *Ab Episcopis, & Abbatibus longo ante tempore quam a Romanis Pontificibus Annatæ exigebantur*. — Onde i Vescovi non han motivo di dolersi, se hanno insegnato ai Papi a diportarsi con loro, com'essi si diportavano cogli altri Ecclesiastici inferiori.

VIII. Ebbero i Padri maggior riguardo a ciò, che si disse, nel Concilio contro le *Grazie*, che chiamansi *aspettative*, e contro le mentali Riserve de' Benefizj. Convien dire, che trovati vi abbiano de' veri disordini, per cui sì le une, che le altre furono abolite nella Sessione XXIV. cap. 7. de Reform., nè ora sono più in uso; onde è superfluo parlarne, e rimettere in scena delle vecchie querele, che ne furono sbandite han già 240. anni, a solo fine di rendere odiosa la Curia, e la persona del Papa. Dovete anche riflettere, che d'ordinario coteste grazie, e coteste riserve non si facevano dal Pontefice, che ad istanza, e sulle raccomandazioni dei Principi.

IX. Gli stessi Ambasciatori del Re di Francia, che gridato avevano contro le annate, fecero gran rumori nel Tridentino per la condanna delle Rassegne de' Benefizj solite farsi in favore del Terzo, come potete leggere nel Wan-Espen Juris Eccles. part. II. tit. 21. cap. 1. n. 19., ma non ottennero nulla, come si vede in Natal. Alessandro Theolog. dogm. Tom. 11. Lib. 11. Reg. 8. Fu tolta dal Concilio ai Vescovi, e agli altri Collatori de' Benefizj l'autorità d'approvarle, e fu riservata ai soli Romani Ponte-

fici, i quali nell'atto, che giudicarono di non doverle abolire del tutto, vi apposero tali condizioni, e tali regole, che ove si osservino a dovere, nulla può farsi contro la giustizia, e i Canoni, e senza il consenso, e la relazione del Vescovo. A meglio chiarirvi di quanto io dico, potete leggere il Riganti ne' dotti suoi Commentarj sulla Reg. 45. della Cancell. §. 2. dal n. 1. al n. 41.

X. Poco diverse dalle Rassegne de' Benefizj sono le Coadjutoríe colla futura successione nel medesimo Benefizio. Tutta la difficoltà, che potrebbe nascere intorno ad esse si è il desiderare la morte del Coadjuto, sopra cui è fondata l'abolizion delle grazie *in aspettativa*; e una certa direi quasi ereditaria successione nei benefizj proibita dai Canoni, o perchè s'introducono per questo mezzo i meno idonei nella Chiesa. Ma come osserva Giovanni Soleri nelle note alle Istituzioni Canoniche del Lancellotti lib. 1. Tit. 16. de Coadjut. §. 1., nel nostro caso una tale difficoltà non ha luogo, perchè non dassi Coadjutore ad alcuno, se non a richiesta, e col consenso del Coadjuto: e seppure gli vien dato talvolta contro sua volontà, ciò non accade, che nel solo caso di amenza, o di dilapidazione con togliergli l'amministrazione, da cui *de jure* dovrebbe essere sospeso per sempre. Anche la seconda difficoltà non ha luogo, poichè niuno è ammesso all'impiego di Coadjutore senza le lettere commendatizie del Vescovo, o del Capitolo *sede vacante* sopra le qualità della persona, che si presenta, e sul bisogno, e la necessità della Chiesa. Quanto poi ai meno idonei, che per tal via s'introducono al servizio del Santuario, se ciò avviene, avviene sempre contro la volontà, e l'intenzione del Papa per la sinistra informazione, che ne riceve, il che può succedere in qualunque altra graziosa provvisione. In tal caso la colpa non è del Pontefice, ma del Capitolo, o del Vescovo, che non l'informano come dovrebbero.

XI. So, che nel Capitolo 7. de' reform. della Sess. xxv. furono dal Concilio proscritte le Coadjutorie d' ogni genere colla futura successione; ma so ancora, che avendo poi riflettuto, che può avvenire talvolta, che una qualche urgente necesssità, o evidente vantaggio della Chiesa Cattedrale, o di un Monastero esiga, che diasi al Prelato un Coadjutore, ha voluto è vero, che non si dia colla futura successione, senza che il Papa ne abbia esaminata da prima, e riconosciuta l' equità della causa, e senza che il Coadjutore, abbia tutte quelle condizioni di probità, e di dottrina, che prescrivono i Canoni, e i Decreti del Concilio medesimo; ma non ha vietato assolutamente di farlo. Ciò stando: chi mai potrà ragionevolmente accusare, come voi fate, d' ingiustissima pretensione il Rom. Pontefice, se fa uso di que' diritti, e di quella autorità, che in lui riconobbe, e volle restasse illesa il Concilio medesimo? Per risparmiarvi la fatica di andarla a cercare nel cap. 21. de Reform. della Sess. xxv. mi faccio un dovere di segnarvela quì appresso. — Dichiara per ultimo il Santo Concilio, che tutte, e singole quelle cose, che tanto per riguardo a' costumi, come all' Ecclesiastica disciplina sotto qualunque clausola, o espressione furono da lui stabilite a' tempi di Paolo III., e di Giulio III. di fel. mem., come anche di Pio IV., s' intendono decretate in maniera, che in tutto questo sia salva mai sempre l' autorità della Sede Apostolica [a]. —

(a) Postremo Sancta Synodus omnia, & singula sub quibuscumque clausulis, & verbis, quæ de morum reformatione, atque Ecclesiastica disciplina, tam sub felic. record. Paulo III., ac Julio III., quam sub Beatissimo Pio IV. Pontificibus Maximis in hoc Sacro Concilio statuta sunt, declarat ita decreta fuisse, ut in his, salva semper auctoritas Sedis Apostolicæ, & sit, & esse intelligatur.

XII. M' immagino, che avrete rilevato con facilità ancor voi, che il Concilio rappresentante tutta la Chiesa riconosce nel solo Rom. Pontefice la legittima autorità di cangiare secondo il bisogno, e riformare l' ecclesiastica disciplina, e non già nel Sovrano, come a voi piace. Onde io passo a dir qualche cosa degli spogli, che formano un altro capo di accusa, e un altro oggetto delle vostre lagnanze. Primieramente i Rom. Pontefici han potuto a giusta equità ritenersi gli spogli de' Chierici, ossia quello, che loro avanza de' beni Ecclesiastici alla lor morte, per distribuirlo a vantaggio de' poveri, e in altri pii usi, come prova l' Azorio Instit. Moral. Par. II. lib. 8. c. 2. q. 4. E se ciò non vi piace, il Cardinal Baronio v' insegnerà la maniera di ridervi del Pontefice, ed evitare lo spoglio, con disporre a favore dei poveri di tutto ciò, che potrebbe avanzarvi alla morte, se mai foste beneficiato. Ad an. 397. n. 64.

XIII. In secondo luogo a dirvela schiettamente, non so capire, come voi, che avete tanto zelo, perchè non si usurpino i Rom. Pontefici i frutti del beneficio, che avanzano a' Chierici nella lor morte, nulla diciate della regalía, ossia del diritto, che alcuni si usurpano su i beni delle Chiese vacanti fino a voler conferire i beneficj Ecclesiastici [soliti conferirsi dal Vescovo] che annessa non hanno la cura spirituale delle anime, e tutto questo finchè il nuovo Vescovo non presti il giuramento di fedeltà al Sovrano, per cui gli rilasci i beni temporali della sua Chiesa? Eppure il preteso diritto di regalía, e non lo spoglio fu condannato da un Concilio Ecumenico tenuto in Francia, ch' è il secondo di Lione al Can. XII. e fu condannato per riguardo a' quei luoghi, in cui non era ancora introdotto. Non fa di mestieri di avvisarvi, che vi ho parlato di sopra col gran Pontefice Benedetto XIV., che sebben Papa, pure merita il vostro rispetto, e se vivesse a dì nostri potrebbe pretendere il primo posto nel Collegio

dei Dotti, che radunasi nella sua Patria. Onde se non siete fin quì soddisfatto, io vi rimetto a' suoi libri de Synod. Diœces. siccome voi mi rimettete ai Teologi, e ai Canonisti Cattolici, e all' immenso Corpo delle decretali, e ai libri de' Curialisti. Benedetto XIV. era, e Teologo, e Canonista Cattolico, e lette aveva le decretali, e sapeva meglio di noi i veri diritti della Curia Romana, e della Santa Sede Apostolica, in cui ha seduto per tanti anni con tanto lustro. Io vi rimetto a' soli suoi libri *de Synodo*, che sono un capo d' opera per non istancarvi di troppo. Del resto se volessi far pompa d'erudizione ancor io, non me ne mancherebbe un tal numero d' ogni Nazione, e d' ogni tempo da contrapporre ai vostri.

XIV. Nella prima nota [che ognun vede esservi stata introdotta a solo fine di sfogare contro di Roma tutta la bile] dite, che non avreste mai fine, se voleste enumerare tutte le usurpazioni della prima delle Curie su i beni della Chiesa. Vi ho già avvisato altra volta, ch' è questo il linguaggio degli Eretici, e degli Scismatici, e che non istà bene in bocca d' un buon Cattolico, come voi siete; ma non avrei fine neppur io, se tutti notar volessi i termini improprj, e un po scandalosi, che usate contro del Papa, e della sua Sede. Se avete qualche cosa contro di lui, e contro i Ministri della sua Corte, v'è la maniera di avvisarnelo senza infamarlo. S. Paolo nella sua prima lettera a Timoteo, ch' era qualche cosa più di voi, perch' era Vescovo, e Vescovo de' primi tempi, gl' impone di non riprendere aspramente un vecchio, ma di pregarlo come suo Padre. Ora il Papa non solo è Padre vostro, ma lo è ancora di tutti i Fedeli, è il Vicario di Gesù Cristo, il Pastore di tutti i Pastori, il Capo della Chiesa, e che per questi titoli ha ricevuto da Gesù Cristo nella persona di S. Pietro, di cui è legittimo Successore un *primato d'autorità, e di giu-*

risdizione sopra tutti i Fedeli, e per conseguenza anche sopra di voi; epperò voi dovete prestargli ossequio, sommissione, ubbidienza. E'questo un dogma Cattolico, e *chiunque lo nega* [diceva il Clero di Francia cent' anni fa], *è Scismatico, ed Eretico*. Io non dico questo, nè posso dirlo di voi, che ben so, quanto vi sta a cuore la Cattolica Religione; non devo dissimularvi per altro, che se io scrivessi di voi, come voi scrivete del Papa, v'assicuro, che sarei a me stesso un oggetto di rincrescimento, e di orrore. Voi dite, che il Curialismo [sotto il cui nome vien compreso anche il Papa] è inconvertibile. S'ella è così: voi siete libero dall'obbligo della fraterna correzione. Pregate per lui, com'io prego per voi; ma non v'è lecito di render pubbliche, e divulgare per questo le sue ignominie.

XV. Non so, se abbiate mai letto il grazioso colloquio, ch'ebbe in Benevento Adriano IV. con Giovanni di Sarisbery suo Amico. Stimo bene di riferirvelo, quale lo descrive egli stesso nel lib. VI. cap. XXIV. *de Nugis Curialium*. Son sicuro, che vi piacerà, perchè vi troverete tutto ciò, che voi dite, e che dicono altri della Curia di Roma. Servirà se non altro a sollevarvi dalla lunga noja, che avranno in voi prodotta le mie lettere. Avendo adunque [così egli], com'è solito fra gli amici, ragionato di molte cose, mi chiese un giorno il Papa con molta familiarità, e premura, che cosa si diceva di lui, e della Chiesa di Roma? e io con molta libertà gli scoprii i mali, che in diverse provincie uditi nè aveva. Si dice, risposi, che la Chiesa di Roma, ch'è la Madre delle altre Chiese, si porta con esse come matrigna. Vi siedono degli Scribi, e de' Farisei, che impongono agli altri degli oneri insopportabili, che non si degnano essi toccar col dito. Dominano essi sul Clero senza esser l'esempio del loro gregge. Adunan costoro, e oro, e argento, e suppellettili preziose; avari, e insensibili alle mise-

rie de' poveri niuno o quasi niuno nè ammettono a parte de' loro beni, e seppure nè ammettono alcuno, non è per Cristo, ma per ambizione, che 'l fanno. Dilapidano le Chiese, muovono delle liti, opprimono il Clero, e il popolo, e tutta la Religione consiste per loro nell' arricchirsi. Tutto in oggi è venale, anche la giustizia medesima. Tutto in oggi si ottien col denaro, ma dimani non può sperarsi di ottenerlo altrimenti: son simili a' demonj, i quali sembrano farvi del bene, quando non vi fan male, e pochi sono, che adempiono il nome, e 'l dover di Pastore. Anche lo stesso Papa è grave, e insopportabile a tutti. Tutti si lagnano, che fabbrica de' palazzi nell' atto, che si rovinano gli altari, e le Chiese fabbricate della pietà de' maggiori, ed egli stesso va ornato d' oro, e di porpora. Splendidi sono i palazzi de' Sacerdoti, e vile nelle lor mani la Chiesa; spogliano le provincie, come se accumular dovessero de' tesori: ma li trattò Iddio secondo i lor meriti, poichè abbandonò ancor essi alla rapina degli altri, e spesso anche vilissimi uomini. E finchè camminano fuor di sentiero, non mancherà loro il flagello del Signore. Così, gli dissi, così parla il popolo, giacchè avete voluto udir da me le sue voci.

XVI. E voi, mi soggiunse il Papa, che ne pensate? Non saprei, che dirmi, io gli risposi. Temo da un lato di comparir mentitore, e bugiardo, se solo mi oppongo alla voce del popolo, nè vorrei dall' altro mancar di rispetto. Pure, giacchè Guido Cardinale di Santa Potenziana parla lo stesso linguaggio del popolo, non ardisco di contraddirgli. Ei dice, che avvi nella Chiesa di Roma un fondo di doppiezza, e d' avarizia, ch' è la fonte di tutti i mali. Nè disse ciò di nascosto, ma alla presenza de' Cardinali, e del Papa.

XVII. Io per altro posso asserire con verità di non avere veduti mai Ecclesiastici più virtuosi, nè

più nemici dell'avarizia, che nella Chiesa di Roma. Chi non ammirerà l'innocenza, e il disprezzo delle ricchezze di Bernardo Cardinale Diacono de'SS. Cosma, e Damiano. Non è ancor nato colui, da cui abbia ricevuto un regalo. Ciò per altro, che dalla Comunità derivava per giusto, e sicuro diritto, è stato indotto talvolta ad accettarlo. Chi non istupirà per la dilicatezza di coscienza del Vescovo Prenestino, il quale non vuol nè meno aver parte ne'beni comuni. Di molti poi tanta è la modestia, e tale la gravità, che non sono inferiori a Fabrizio, anzi che 'l sopravvanzano di gran lunga per la cognizione, che hanno, della vera strada della salute.

XVIII. Ma poichè il volete a tutto costo, nè è lecita la menzogna, vi dirò francamente, che adempire si devono i vostri comandi, benchè non debbansi imitare gli esempj di tutti voi. Imperciocchè chiunque alla dottrina vostra non acconsente è eretico, o scismatico. Ma ve n' hanno di quelli, che grati sono al Signore, benchè non imitino le opere di tutti voi. Nuoce spesso ai buoni la malizia di pochi, e copre d'infamia la Chiesa universale. Voi però, che siete a ciò destinato cercate d'introdurvi degli umili, e sprezzatori della vanagloria, e del denaro.

XIX. Ma io temo, che mentre venite cercando, quel, che volete, non ascoltiate dall' amico imprudente quello, che non volete. E perchè, o Padre, chiamar volete ad esame la vita altrui, e non esaminate voi stesso! Tutti vi danno il titolo di Signore, e di Padre; ora s' ella è così, perchè i figli darvi debbono de' donativi: se poi siete Padrone, perchè non tenete a freno i Romani, e repressa la loro temerità non li richiamate al loro dovere? Volete conservare la Città alla Chiesa co' vostri regali? Così forse acquistolla Silvestro? Voi siete, o Padre, fuor di sentiero. Co' doni stessi dovete voi conservarla, con cui si acquistò. Date gratuitamente ciò,

che gratuitamente avete ricevuto. La giustizia è la regina delle virtù, e si vergogna d' esser venduta, se ha da esser gratuita, e graziosa. Non sia prostituita per denaro colei, che non dev' esser corrotta. Ella è intera, e incorrotta per sempre. Mentre opprimi gli altri, opprimi te stesso più gravemente.

XX. Così rispose al Pontefice Giovanni di Sarisbery, nè credo, che voi potreste dirgli di più, se foste ora interrogato dal S. Padre; benchè la vita irreprensibile di Pio VII. lo renda superiore ad ogni calunnia, e lo stato attual della Chiesa sia per molti titoli assai diverso da quello del duodecimo secolo, in cui scriveva Giovanni. Ora dopo d' avere osservato, che anche in que' tempi molti erano gli Ecclesiastici virtuosi, e che non tutto era vero ciò, che di loro dicevasi in comune, fatevi a udir la risposta di Adriano.

XXI. Sorrise il Papa, prosiegue Giovanni, e lodò la libertà, con cui gli parlava, comandandomi al tempo stesso di subito avvisarlo di tutto ciò, che altri dicessero contro di lui; e dopo aver dette molte cose, e prò, e contro di se, mi propose il seguente apologo, e disse: — S' unirono un giorno a consiglio contro lo stomaco le altre membra del corpo, come contro colui, che tutte si divorasse le altrui fatiche. L' occhio non si stanca di vedere giammai, di udire l' orecchia, d' affatticarsi le mani; i piedi nel camminare, incalliscono, e la lingua stessa regola utilmente ora il silenzio, or la parola. Tutti vegliano in somma pel pubblico bene, e in tanti travagli, e tanta sollecitudine delle altre membra il solo ventre si sta ozioso: e quando tutto è pronto ciò, che costa agli altri molta fatica, il ventre solo consuma, e si divora ogni cosa. Che più? Conchiusero fra di loro di non fare più nulla, e tormentare con molta inedia colui, ch' era un pubblico, e ozioso nemico. Passò così una giornata: ne venne dietro un' altra un poco più tediosa; nella

terza fu tale il danno, che ne sentirono, che quasi tutti ebbero a venir meno. Costretti da urgente necessità ritornarono i fratelli al loro club a trattarvi della comune salvezza, e dello stato del lor nemico. Tutti adunque essendovi intervenuti, gli occhi erano languidi, nè più potevano sollevar le palpebre: i piedi non potevan più reggersi, nè alzare dalla sedia il corpo, perchè dasse il suo voto, secondo la nuova pratica da essi addottata; le braccia erano torpide, e stavansi colle mani in mano, e quello ch' è più, la lingua medesima, ch' era stata così insolente nel primo club, si stava attaccata al palato, nè ardiva di esporre a' fratelli la causa comune, o [se vi piace di più un termine di nuovo conio] la causa della cosa pubblica, per cui si erano radunati. Conobbero allora la lor sciocchezza, e tutti si riportarono ai consigli del cuore. E uniti prima in sessione pubblica; poi chiusi in comitato generale per evitare il disturbo, e 'l rumore delle tribune; dopo una matura discussione decisero a pieni voti, che tutti cotesti mali eran provenuti dal ventre, che i fratelli Patrioti avevano denunziato come nemico. Indi fu pubblicata a suon di tromba dagli Usceri una Legge, in cui si diceva: che considerando, che dal momento, in cui negati furono al ventre i suoi tributi, non avea potuto dispensare ai suoi fratelli i necessarj alimenti: Considerando, che niuno milita a proprie spese, e che il soldato senza stipendj perde il coraggio, e la forza: considerando, che non dovea riputarsi colpevole il dispensiere, se non avea potuto somministrare agli altri ciò, ch' ei non avea ricevuto: Considerando essere assai più salutevole, e più sicuro, che gli si somministri tutto ciò, che può essergli necessario per farne parte agli altri: Considerando, che estinto, e privo il ventre del necessario, venivano a distruggersi, e a perire le altre membra, dopo avere dichiarata l'urgenza, e aggiornata a un tempo indefinito la nuova sessione,

giacchè per la debolezza non potevano più sollevarsi determinarono per via di cenni, che si pubblicasse la seguente:

LEGGE

Da indi innanzi si presterà al ventre, e cibo, e sommissione, e fedeltà, e ubbidienza.

Così fu fatto; e a insinuazione della ragione si rimise il ventre ne' suoi diritti: presero nuovo vigore le membra: fu pubblicata in ogni Cantone la pace universale tanto del Continente quanto del mare. Fu assoluto lo stomaco e dichiarato immune da ogni colpa; poichè, sebbene sia un divoratore, e avido dell' altrui, pure nol dimanda per se, ma per gli altri, che sussister non possono senza di lui. Lo stesso avviene, o fratello, conchiuse il Papa, se ben si consideri nel corpo della Repubblica, in cui, benchè molto dimandi, chi ne è al Governo, non tanto per se lo raduna, quanto per gli altri, poichè s' ei viene privato di tutto, nulla gli resta, di cui far parte alle altre membra. Ciò che è lo stomaco nel corpo umano, è il Papa nel Corpo politico della Repubblica Cristiana, e il Principe della Civile giusta quel detto di Quinto Sereno; che sembrano appoggiati alla ragione coloro, i quali pretendono esser lo stomaco il Principe di tutto il Corpo.

Hujus enim validus firmat tenor omnia membra,
At contra ejusdem franguntur cuncta dolore.
Quin etiam nisi cura juvet vitiare cerebrum
Fertur, & integros illinc avvertere sensus.

Non volere adunque esser giudice della durezza nostra, e di quella de' Principi Secolari, ma abbi riguardo al comune vantaggio.

XXII. Su questo grazioso Apologo del Papa Adriano fa una assai fredda riflessione il Fleury con

dire: *perchè l' applicazione fosse giusta, bisognava, che la Chiesa di Roma spargesse sopra tutte le altre de' beni della stessa specie, di quelli, che ne riceveva*. Ma, per tacer ora, che la Chiesa Romana mille volte lo ha fatto, convien dire, che lo Storico Francese siasi dimenticato in quel punto di quello, che scriveva a' Corinti S. Paolo, che forse facevano fin d'allora que'lamenti medesimi, che fate voi? Se abbiam seminati sopra di voi tanti beni spirituali, sarà egli fuor di dovere, che siam fatti partecipi de' beni vostri temporali? Se altri han fatto valere un tal diritto con voi, servendosi con libertà di quello, ch' è vostro, perchè nol potrem noi, che siam vostri Apostoli, e vostri Padri.

XXIII. Ma lasciati da parte e il Fleury, e S. Paolo, io vi dirò qualche cosa del fine, per cui ho introdotto questo lungo discorso, che vi sarà sembrato per avventura fuor di proposito. E'già gran tempo, che si è tenuto questo gran Club di tutti i Membri contro il Capo Visibile della Chiesa. Si sono sentiti declamare contro di lui alcuni Vescovi della Germania, il famoso Febronio, l' Eibel, gli Elettori Ecclesiastici, Monsignor Ricci nel suo Sinodo di Pistoja, e ultimamente i Vescovi intrusi ne' due Sinodi di Parigi. Anzi se prestiam fede a un Ministro Patriota nel suo discorso da leggersi alla presenza del Re, avvi un certo genere di persone, che ne fa una vera professione: eccovi com'ei li descrive nella seconda parte del suo discorso pag. 7. — Due Sette, che sono succedute al Calvinismo, squarciano, o Sire, il seno del vostro Regno. La prima d' un carattere bizzarro prende il suo nome per un ingiuria, e sostiene, che la sua esistenza è un fantasma. Ella vuol essere invisibile, e 'l suo linguaggio da per tutto la scopre. Agisce sempre sotto il velo dell' Anonimo, porta i suoi colpi nelle tenebre, la sua divisa è la *Carità*, ch'ella viola pietosamente, e per sistema; il suo grido è la legge del silenzio;

ch' ella sola non serba; la sua morale il rigorismo dei discorsi; i suoi miracoli sono convulsioni, la sua occupazione un libello periodico. Ella non parla, chè della primitiva Chiesa, e censura, e biasima la presente. Nemica d' ogni autorità spirituale oppone i Vescovi al Papa, ai Vescovi i Pastori di second'ordine, e combatte e gli uni, e gli altri per mezzo dei Laici, che per suo interesse ella traveste al bisogno in giudici del dogma, e della disciplina.

XXIV. Vi sono certi ritratti, che talora si rassomigliano a molti; e questo mi pare uno di quelli. Non dico, che si rassomigli anche a voi, ma sembra, che abbiate imprestata a costoro la vostra voce. Si è dunque conchiuso in questo gran Club, che il Papa può chiudere la Dateria, e tutti gli altri suoi tribunali, poichè non avrà più da indi innanzi nè annate, nè denari per le dispense, nè alcuna di quelle che voi chiamate Simoniache contribuzioni per la collazione de' benefizj. La sua podestà è puramente spirituale, e deve vivere di puro spirito. Come erasi divisato, così avvenne. E abbiam veduto Pio VI. prima costretto a portarsi a Vienna, indi spogliato di tutti i beni, ramingo dalla sua Patria, strascinare per le montagne fra i ghiacci, e le nevi una languida, e dolorosa vecchiaja, e chiudere nell'esilio i suoi giorni? Potevano desiderare di più i Patrioti di Santa Chiesa? Ora qual frutto ne ricavarono? Dove son ora gli Elettori Ecclesiastici? Dove que' Vescovi, che credevansi altrettanti Papi nella loro Diocesi? Note sono a ciascuno le vicende, che ha subite in varj luoghi l' Episcopato. Osserverò solamente, che se si è voluto ridonare la pace al corpo politico della Civile Società, si è dovuto incominciarla dal concordato col Papa, e ritornare secondo l' espressioni d' Adriano IV. ai Consigli del cuore, e ai suggerimenti della ragione. Addio.

Milano il dì 6. del corr.

LETTERA X.

AMICO,

I. Buon per me, ch'è questa l'ultima, che vi scrivo. Del resto m'avete mandato a leggere tanti Teologi, e Canonisti Cattolici, tanti Scrittori Curiali, e tanta faraggine di Storie, e di Decretali, e queste in caratteri gotici, e semigotici, codici, cartapecore, manoscritti, che ho avuto a impazzirne; e voi » intanto siete stato pago di osservare, che così » fatte usurpazioni, oltre l'avere più volte messe » in iscompiglio le provincie, e i regni; abolirono » perfino i vestigj dell'antica disciplina intorno alle » elezioni, ridussero i Vescovi in una vergognosa » servitù, e com'era ben naturale riempirono la » Chiesa di Ministri Simoniaci, dissoluti, igno- » ranti ec.

II. Quanto a ciò, che siete pago di dire: che le supposte usurpazioni de'Rom. Pontef. turbarono le provincie, e i regni, come anche a ciò, che detto avete di sopra, che sono il disonore della Religione, sarò pago ancor io di rispondere, che parlando voi in astratto, e senza individuar cosa alcuna, vi è molto facile di spargere delle calunnie, e delle falsità, che bisognava indicare i fatti, per poter esaminare, se l'usurpazione, era dalla parte del Papa, o da quella dei Principi, se i mali, che indi ne vennero alle provincie, e ai regni, devono attribuirsi a questi piuttosto, che a quello; se l'abuso, che possono aver fatto i Pontefici della suprema loro autorità, sia stato da Dio permesso a castigo dei popoli, e de' Sovrani; e se quello, ch'è stato proprio di un solo o di pochi, debba estendersi, come voi fate, a tutta la serie da' Romani Pontefici, nel Catalogo dei quali troverete un maggior nu-

mero d' uomini grandi, giusti, disinteressati, prudenti, di quello, che trovarne possiate nella serie di coloro, che sederono su i troni del secolo presi anche tutti insieme. Ma io vedo benissimo, che voi nel riguardare i Vicarj di Gesù Cristo vi servite di certi Cristalli, che hanno la proprietà di tutto rappresentarvi a rovescio.

III. Quanto poi a quello, che dite dell' abolizione dell' antica disciplina, non voglio, che sia senza frutto la lunga lettura, a cui mi avete obbligato. Ho pregato, o per dir meglio, invitato a rispondervi alcuni di que' Teologi, e Istorici, e Canonisti, a cui mi avete rimesso, e ho scelto quelli, che possono esservi meno sospetti. Erasmo per esempio, Fleury, Bossuet, il quale tanto dev' esservi più gradito, quanto egli si è dimostrato più impegnato a difendere le quattro proposizioni famose, sopra di cui fate tanto rumore un poco più abbasso. Dò la preminenza ad Erasmo, che ho preso ad imprestito da Ranieri Vescovo di Fiesole nella sua Risposta al Gran Duca Leopoldo: -- Di tanti Canoni, che la Chiesa ha promulgati nel corso di 18. secoli, pochissimi sono quelli, di cui o si conosca ben chiaro, o sia stato trasmesso autenticamente il motivo. I Canonisti pretesero mille volte d' indovinarlo, e non avendo lo Spirito de' Pontefici, e de' Vescovi Legislatori, spacciarono per fini della Chiesa i fini lor suggeriti dalla fantasia, e così screditarono le mutazioni, che con maturo esame, e per ragioni giustissime si eran fatte all' antica disciplina. Perciò i Riformatori Evangelici del secolo XVI. trovarono scusa presso tutti quelli, a cui poterono persuadere, che i Papi, ed i Vescovi per un dispotismo capriccioso, e per motivi frivolissimi si erano allontanati dalle costumanze apostoliche: ma Erasmo, quantunque sì equivoco in materia di Cattolicismo, non potè mai risolversi ad entrar nel partito; e in una sua lunga lettera agli Pseudo-Evangelici ... si espri-

me al mio proposito con queste importanti parole: — Avendo la Chiesa un principio, un progresso, e un fine il richiamarla ai giorni della sua nascita, non è meno assurdo, che il ricondurre un adulto alla cuna, e all' infanzia. Il tempo, e le circostanze hanno mutate molte cose in meglio. Una volta pochi Cristiani si adunavano di nascosto in case private, ora si riuniscono in una Chiesa pubblica, e consecrata: quale de' due usi è più decente? Una volta si riceveva l' Eucaristia nelle cene, ove, per testimonianza di S. Paolo, non aveva taluno di che sfamarsi, mentre un altro era ubbriaco, ora si riceve a digiuno nella sacra mensa; quale dei due usi è più Religioso? Una volta per le Chiese quello cantava un inno, questo intonava l'Apocalisse, uno recitava un Salmo, un altro parlava le lingue straniere un terzo profetizzava, e intanto le donne ciarlavano. Ora i divini uffizj son distribuiti a determinate persone, e tutti gli altri con silenzio, e compostezza ascoltano, e pregano. Quale dei due usi è più pio? Una volta nelle veglie notturne i fanciulli, le ragazze, gli uomini, i monaci, le conjugate, le sacre vergini andavano quà, e là girando ai sepolcri dei martiri: ma le scelleratezze, che sotto ombra di pietà commettevansi, obbligarono infine alla proibizione di queste veglie. Una volta il popolo andava processionalmente dì, e notte con candelabri accesi cantando degl' inni, e spesso avveniva, che incontrandosi dei cori di diverse classi, gl' inni si cangiavano in risse, e i candelabri in armi. Non fu adunque ben fatto di abolir queste usanze? .... In una parola se oggi vivesse S. Paolo, penso, che non disapproverebbe lo stato presente della Chiesa, e solo griderebbe contro i vizj degli uomini. [Erasm. Op. Tom. x.]

IV. Sulla solenne testimonianza d' un Uomo, qual' era Erasmo, non ho mai dubitato di affermare, che qualora la Chiesa ha cangiato di disciplina,

lo ha fatto per motivi santissimi, e con purissime intenzioni, e che il tornare alle antiche usanze per la sola ragione, che sono antiche, è un cader nell' assurdo, ch' è stato rimproverato ai Pseudo-Evangelici di tutti i tempi. In conferma del mio principio aggiungerò l' autorità d' uno Scrittore poco diverso da Erasmo. Questo è Montesquieu, in cui si legge una massima generale, che può bene applicarsi al nostro caso. — Quando il Governo, dic' egli, è giunto appoco appoco ad una certa forma, e gli affari hanno presa una certa situazione, è quasi sempre prudenza il lasciarveli, perchè le ragioni incognite, e complicate, che hanno fatto sussistere un simile stato, fanno ancora, che si mantenga: ma quando vuol rovesciarsi il sistema totale, non si può rimediare, che agl' inconvenienti, i quali si presentano nella Teoria, ma mille altri ne nascono poi, che la sola pratica può scuoprire.

V. Ecco dunque il mio primo principio. La disciplina Ecclesiastica non è immutabile. Vi si son fatti dei cangiamenti per giuste ragioni, ed è cosa prudente il lasciarla nello stato, in cui si trova. — Fin quì quel buon Vescovo di Fiesole, e potete ora immaginarvi, che cosa avrebbe detto, se dopo aver letto nella prima nota alla vostra lettera, che rimproverate ai Papi d' *avere aboliti perfino i vestigj dell' antica disciplina*, si facesse a rileggere quello, che detto avete di sopra, che i Sovrani, i quali accettarono le determinazioni d' esterior disciplina stabilita dal Concilio di Trento possono oggidì non accettarle più, e abolirle; che alle podestà secolari appartiene d' esaminare, togliere, rinnovare, modificare tutto ciò, ch' è d' esterior disciplina; fare in somma tutto ciò, che non volete possa fare il Papa; non so, se avrebbe tanta pazienza, quanta ne ho avuta io, e se saprebbe contenere il suo zelo.

VI. Ma poichè quella, che più vi preme è la disciplina delle elezioni [intorno a cui non so, se

siate voi, o altro del vostro ceto, che abbia distesi certi regolamenti, i quali portavano il nome di un certo Gatti [a di cui si è fatto quell' uso, che si meritavano] state bene attento a ciò, che vi dicono il Fleury, e il Bossuet. Li riporta l' Autore della Istruzione, di cui vi ho parlato nella Lettera VII. n. 16. l' uno alla pag. 66. l' altro alla pag. 69. Eccovi l' obbjezione, ch' egli si fa. Il Popolo nella primitiva Chiesa nominava almeno i Vescovi, ed è questa senza dubbio la ragione, per cui tutti li Cittadini vengono ristabiliti nei loro diritti di eleggere i Ministri del Culto — Risponde: *Ciò è altresì falso. Per la nomina de' Vescovi si consultavano bensì i voti del Popolo, e per l' ordinario vi si aveva riguardo, ma l' elezione facevasi propriamente dal Metropolitano, e dai Vescovi radunati in Concilio* — Si consultavano i Monaci, i Magistrati, il Popolo, dice il Sig. Fleury, ma i Vescovi eran quelli, che decidevano, e la loro scelta si appellava il giudizio di Dio stesso, come parla S. Cipriano. Ecco la promozione dei Vescovi duranti li sei primi secoli.... E fu simile poco presso nei quattro susseguenti. — Dee ciò bastar per risposta a tutti i pretesi esempj di elezione popolare allegati dai Dottori della Chiesa Costituzionale. *Dopo questa testimonianza così formale del più fedele, e meno sospetto Storico della Chiesa, è più da maravigliarsi dell' ignoranza, e della cattiva fede di quelli, che non cessano di ripetere, che il Popolo ne' primi secoli eleggeva i suoi Pastori. Il preteso ristabilimento di tutti i Cittadini nei loro diritti, di eleggere i Ministri del loro culto non dovrà dirsi una ributtante impostura?*

VII. Non è dissimile la risposta, ch' egli fa alla dimanda — Se la podestà civile avea diritto di prescrivere, che i Ministri della Religione fossero scelti dal Popolo — La Chiesa Cattolica, dice Monsig. Bossuet, parla al Popolo Cristiano in questa guisa: *Voi siete un Popolo, uno Stato, una Società; ma*

G. Cristo, ch'è vostro Re niente da voi partecipa, e la sua autorità viene da più alto. Voi non avete naturalmente maggior diritto di dargli dei Ministri, che d'istituirlo voi stessi vostro Sovrano. I suoi Ministri perciò, che sono i nostri Pastori, vengono da più alto, com' egli medesimo, e bisogna, che vengano da un ordine da esso stabilito ... Ecco come parlasi nella Chiesa, e i Popoli non si arrogan punto altro al di sopra di quanto loro vien conceduto. —

VIII. Voi forse avete esultato nell' udir dal Fleury, che ne' primi secoli della Chiesa l'elezione dei Vescovi si faceva dal Metropolitano, e dai Vescovi radunati a Concilio, quasichè il Rom. Pont. siasi ora usurpato un diritto, che non aveva. Ma la Chiesa, la quale ha permesso altre volte, che l'elezione dei Vescovi si facesse dal Clero alla presenza del Popolo, che rendeva testimonio dei costumi dell' eligendo, e dava la necessaria missione all' eletto per mezzo dei Vescovi della Provincia, ha potuto per giusti motivi cangiare in questo la sua disciplina, come potrebbe cangiar quella, che ha adottata presentemente. Allora quando nasceva qualche difficoltà, il Papa rivocava a se, o confermava la missione accordata. Ora ha tolto questo potere a' Concilj Provinciali, e in altri più nol riconosce, che nel Sommo Pontefice. E questo diritto, che ora esercita il Sommo Pontefice nella istituzione dei Vescovi, è una di quelle, che voi chiamate ingiustissime usurpazioni. Quando non vi piaccia di ripetere questo diritto dal Primato di Pietro sopra tutta la Chiesa, per cui dice il Grisostomo Hom. 3. in cap. 1. Act. Apost. *che aveva S. Pietro il diritto di eleggere un altro invece di Giuda*; dovete almen riconoscerlo dalla Chiesa Universale adunata nel Concilio generale di Laterano, che per motivi assai forti cambiò la sua disciplina, e approvò solennemente il Concordato fra Leone X. e Francesco I., contro di cui

l' ignoranza, e l' empietà de' giorni nostri han vomitate così violenti, e grossolane invettive. Idem pag. 20. Uno de' motivi, che indur poterono il Concilio a sopprimere la prammatica sanzione, e approvare il Concordato tra Leon X. e Francesco I. può esser quello indicato ne' suoi Ritratti di Francia da Niccolò Macchiavello. — *I Beneficj di Francia per virtù di certa loro prammatica tenuta lungo tempo fa dai Pontefici, sono conferiti dai loro Collegj in modo, che li Canonici, quando il loro Arcivescovo, o Vescovo muore, ragunati insieme conferiscono il Benefizio a chi loro li pare lo meriti, in modo, che spesso hanno qualche dissensione; perchè vi è sempre, chi si fa favore con denari, e qualcuno colle virtù, e buone opere. Il simile fanno li Monaci nel fare gli Abati. Gli altri piccoli Beneficj sono conferiti dai Vescovi a cui sono sottoposti. E se qualche volta il Re volesse derogare a tal prammatica, eleggendo un Vescovo a suo modo, bisogna, che usi la forza; perchè negano il dare la possessione, e se pur sono forzati, usano, morto ch' è il Re, trarre un tal Prelato di possessione, e renderla allo eletto da loro.*

IX. E' stato adunque il Corpo de' Vescovi in generale Concilio raunati, che ha rimesso nelle mani del Papa il diritto della elezione, e della missione di essi; epperò quand' anche non vorreste riguardare nel V. Concilio di Laterano l' autorità della Chiesa Universale, che cambiò in questo la sua disciplina, non avrebbero i Vescovi alcun diritto di lamentarsi; se il Papa fa uso di quel diritto, che per giusti motivi gli rassegnarono. Egli per altro non aveva bisogno, che gli fosse ceduto da alcuno. S. Pietro, e i primi suoi Successori ne fecero uso avanti qualunque Sinodo nella fondazion delle Chiese per tutto l' Occidente, al cui governo istituirono i Vescovi, e loro assegnarono la Greggia: e in certi Paesi una Sede prescelsero, i cui Prelati presiedessero con

Apostolica autorità sopra gli altri. Il Papa Innoc. I. parla di questa nuova istituzione di Chiese, come di cosa, sopra di cui non può cadere alcun dubbio, onde ognuno possa essere persuaso, che l'autorità Pontificia riguardo alla istituzione dei Vescovi, non è nata dalla disciplina stabilita dai Sinodi: ma ha preceduti di lunga pezza i Sinodi stessi. [Epist. ad Decent. Eugub.] Anzi a tutti è noto, che il Papa medesimo co' suoi Decreti ordinò, che la Chiesa di Antiochia fosse la prima, e il Capo delle Diocesi d'Oriente. [Epist. ad Alex. Antioch.]

X. Pertanto tre diverse Epoche convien distinguere nella Ecclesiastica disciplina delle elezioni. Una in cui S. Pietro, e i suoi Successori istituivano i Vescovi, e li destinavano al governo delle Chiese indipendentemente dal Popolo, e dal Clero. L'altra, in cui si consultava il Popolo sopra i costumi dell'eligendo, ma l'elezione si faceva dal Clero, e i Vescovi della Provincia radunati a Concilio davano all'eletto la Missione, ossia gli assegnavano la Greggia, di cui doveva esser Pastore. La terza, in cui soppressa la prammatica sanzione, che ha avute varie vicende secondo i varj partiti, che dominavano in Francia, e approvato dal Concilio Lateranense V. il Concordato tra Leon X., e Franccsco I. il Sovrano fa le veci del Popolo, nominando i soggetti opportuni agli Ecclesiastici Benefizj, alle Abazíe ec. e il Papa ha ripigliato coll'approvazion del Concilio il diritto, che aveva di eleggere i Vescovi, e destinarli alle particolari lor Chiese. E' questo il sistema, che d'ordinario si osserva nelle elezioni dei Vescovi, e di altri Benefizj di nomina regia; e in questo dov'è, che i Papi abbiano aboliti perfino i vestigj dell'antica disciplina intorno alle elezioni. Cotesti principj di antica disciplina aboliti sarebbonsi veramente, se avesse preso piede la nuova forma, che si tentava di stabilire, e di cui si è fatto onore il Soggetto a voi noto. Ma il Signore, che ve-

glia in difesa della sua Chiesa, non ha permesso, che avesse luogo fra noi un disordine così grande. Secondo S. Leone Ep. 10. una volta si richiedeva nelle elezioni la testimonianza dei Chierici, il consenso dell' Ordine, e della plebe, non ad altro oggetto, come dice S. Cipriano Ep. 68., se non perchè essendo presente la plebe, che conosce appieno i costumi, e la vita d' ognuno, o si scuoprano i delitti de' cattivi, o si esaltino i meriti, e le virtuose azioni dei buoni. Ma la malizia degli uomini v' introdusse a poco a poco que' mali, che voi imputate alla Curia Romana. I Vescovi della Toscana non tralasciarono di avvisarne il Sovrano *essere pur troppo vero, che nel conferirsi le Cure per data di Popolo, ne accadono frequenti Simonie, e perciò non si dubita d' asserire doversi le nomine di Popolo abolire nei debiti modi*.

XI. A quello poi, che aggiungete, che i Papi ridussero i Vescovi in una vergognosa servitù, aggiungo ancor io, ch' è falso. I Vescovi non operano mai più liberamente d' allora, che operano bene, e non operano mai così bene, che quando operano di concerto col loro Capo. Leggete, se pur vi piace, le risposte dei Vescovi della Toscana ai punti Ecclesiastici trasmessi loro d' ordine del Gran Duca Leopoldo, e vedrete alcuni di que' Vescovi Cortigiani, che per sottrarsi alla debita dipendenza, che devono in certe cose al Rom. Pont., ch' è il loro Pastore, non si vergognano di sottomettersi a quella del Principe, ch' è loro pecora. Che se alcuni diritti vescovili si trovano ora trasferiti nel Papa, questo non dee riguardarsi, come una vergognosa servitù, ma come un cangiamento avvenuto nell' Ecclesiastica disciplina, diceva il più volte citato Vescovo di Fiesole. Onde tutto riducesi a esaminare; se questo cangiamento sia fondato sopra buone ragioni. Ora è fortissima quella, che obbligò la Chiesa al cangiamento. I Vescovi situati assai spesso in mez-

zo a un Popolo indocile, si videro non di rado nella terribile alternativa o di sacrificare vilmente il Ministero, e la coscienza, accordando dispense, e facoltà senza i giusti, e canonici motivi, o di divenire il bersaglio della persecuzion de' privati. Ecco il motivo giustissimo, per cui vollero rinunziare più tosto ad una parte de' lor diritti, che esporsi al pericolo di tirarsi sul capo e la maledizione di Dio, e l' odio del Popolo. Perciò lo stesso Febronio ebbe a confessare, che i *Pontefici quasi per un certo straordinario titolo di devoluzione giustamente si arrogarono molte cose astretti dalla necessità, e persuasi dalla utilità manifesta della Chiesa*. De Stat. Eccl. cap. 3. §. 1. n. 4. e al cap. 7. §. 6. n. 6. *Le facoltà Pontificie presero la loro forza dal consenso dei Vescovi, che trasferirono nel Pontefice il proprio diritto* — Non è vero adunque, che i Papi ridotti abbiano i Vescovi in vergognosa servitù.

XII. Quanto poi ai Ministri Simoniaci, dissoluti, ignoranti, che coll' intrigo, e col denaro ottennero assai facilmente d' esser promossi a qualche Benefizio, a torto ne accusate il Papa, e la sua Curia. Se si tratti de' minori Benefizj, la colpa dee rifondersi sopra coloro, a cui si appartiene la nomina, o la relazion de' costumi, e dell' abilità del soggetto, che si presenta. Se poi si tratta de' Benefizj maggiori secondo il sistema, che ora si osserva nella elezione de' Vescovi, e di una parte de' Cardinali, quando vi sieno promossi degl' ignoranti, de' Simoniaci, de' dissoluti, la colpa è ben di tutt' altri, che del Rom. Pontef. Non vi citerò, che un esempio di fresca data assai luminoso. Tutto il mondo, che conosceva Monsig. di Brienne descritto al vivo nell' Espion Inglese, restò stordito al vederlo assunto da Pio VI. nel numero de' Cardinali; ma qualor questo Papa fece a tutti palese una specie di violenza, che gli era stata fatta per obbligarvelo; non fuvvi alcuno, che non iscusasse le critiche sue cir-

costanze. Del resto i Principi, che usano le maggiori cautele, nella scelta de' lor Ministri, si trovano bene spesso ingannati, e l'età nostra non ne ha dati, che troppi esempj, e sarà maraviglia, che s'introducano nel Santuario contro la mente del Sommo Sacerdote degli uomini Simoniaci, dissoluti, ignoranti? Son note abbastanza le pene gravissime fulminate dai Papi contro a' Simoniaci, e le misure, che presero in ogni tempo, perchè non si assumessero al servizio della Chiesa, che Operarj inconfusibili, e Santi, quai li vuole S. Paolo; e questo basta, perchè siano immuni da que' difetti, che non cessa d'imputar loro la più sacrilega maldicenza.

XIII. Resterebbe ora a dir qualche cosa del Curialismo, che fate reo di tanti delitti, e sotto il cui nome inveite con tanta acrimonia contro del Papa e delle Congregazioni, di cui si serve, per la decision degli affari, e pel buon ordine della Chiesa. Ma poichè tutto ciò, che ne dite, è piuttosto uno sfogo di atra bile, che un serio discorso di chi ragiona, non ne voglio altro giudice, che voi medesimo; ben persuaso, che quando tornerete a rileggerlo con animo più tranquillo, vi vergognerete voi stesso d'averne scritto del Papa, e della sua Curia in una maniera così indecente. Solo vi dirò, che nè il Papa pretende il dominio universale su i beni Ecclesiastici, nè il Curialismo lo predica, come potete disingannarvi dalla Lettera Enciclica spedita ai Vescovi dal Regnante Pontefice Pio VII. Non è il Papa, ma Sant' Ambrogio, il quale dice, che il Sovrano non ha alcun diritto su i beni a Dio consecrati. Non è il Curialismo, che accusi d'Eresia, *chi sostiene il diritto supremo, che ha il Sovrano sopra di questi beni*, ma è il Sinodo di Costanza, che ha condannata cotesta proposizione in Wiclef, e in Hus: sono i Concilj generali di Lione, di Laterano, di Trento, che hanno proibito sotto pene gravissime di scomunica ai Re, ai Principi, e generalmente a qualunque

Laico d' impadronirsi sotto qualsivoglia pretesto dei beni Ecclesiastici. Non è il Curialismo, ma la voce universale di tutta la Chiesa, che diffama come Scismatici, e intrusi i Vescovi d' Utrecht, a cui sembra, che alluder vogliate; non il Curialismo, ma la voce di tanti milioni de' migliori Cattolici della Francia, che ha riguardati come Scismatici, e intrusi que' Vescovi, che introdotti si erano nelle altrui sedi viventi ancora i legittimi loro Pastori; nel che non han fatto, che seguire l' esempio, e l' autorità del Concilio congregato in Roma da S. Leone, che così scrisse al Clero, e al Popolo di Costantinopoli: *Nolumus enim dilectionem vestram hoc mœrore percelli, cum major gloria vestram sit subsecutura constantiam, si a probabili Sacerdote vestro nullæ vos minæ nulla sollicitudo divulserit. Quisquis enim incolumi, atque superstite Flaviano Episcopo vestro, Sacerdotium ejus fuerit ausus invadere, numquam in Communione nostra habeatur, nec inter Episcopos poterit numerari.* Disciplina, che ha addottata la Chiesa nella istituzione de' suoi Ministri. Non è il Papa, ma la Chiesa per mezzo del Papa, che per motivi di somma importanza concede, o nega, o toglie, ed impone l' obbligo di restituire suddetti beni; nè il Papa se ne crede proprietario, e Padrone, come vi ho detto altre volte; ma come Vicario di Gesù Cristo interpreta, o dichiara la necessità, o il bisogno di alienare secondo la prescrizione dei Canoni, o di vendere i beni della Chiesa per necessità, e vantaggio della medesima. Quindi non furono nè ignoranti, nè deboli i Principi, che chiesero al Papa il permesso di prevalersi dei beni, e delle facoltà della Chiesa, nè sono deboli, e ignoranti, ma veri Cattolici coloro, che chiesero anche a' dì nostri la permissione di amministrare, di ritenere, e di alienare i beni Ecclesiastici. In questo non han fatto, che seguire l' autorità del Concilio Ecumenico Lateranense, il quale

nell' atto, che vieta ai Re, e Principi, e generalmente ad ogni Laico d' impadronirsi sotto qualunque pretesto de' beni Ecclesiastici; aggiunge: *senza la permissione del Papa*: suppone adunque nel Romano Pontefice l' autorità di accordarla.

XIV. Dopo di tutto questo non dee far maraviglia, che abbiano ancor vita coteste massime fondate sulle autorità de' Concilj, e la pratica universal della Chiesa; ma dee far maraviglia, che voi abbiate il coraggio di chiamarle *tanti disordini, ed errori*. » Che se è vero, che la Corte di Roma ha rinnovata » pochi anni sono la condanna de' 4. celebri articoli » del Clero di Francia, « avrà avuti i suoi giusti motivi di farlo. Dite, che in questi articoli si sostiene la vera Dottrina Cattolica, e volete dire con questo, che la Corte di Roma, o il Papa, che nel vostro linguaggio vuol dir lo stesso, ha condannata la vera dottrina Cattolica. Questa dottrina la fate consistere in ciò, » che il Papa è certamente il Pri» mate della Chiesa, degno di rispetto, e d' ubbi» dienza Canonica, ma non già infallibile, nè Su» periore ai Canoni, e sopra tutto, che nè la Chiesa » nè il Papa hanno ricevuta da Dio alcuna auto» rità sopra gli oggetti temporali. — Se per oggetti temporali intendete i beni de' Secolari, non è vero, che l' abbia condannata; se poi s' intendano i beni Ecclesiastici, ha fatto bene, e dovea condannarla, perchè è stata sempre, ed è dottrina della Chiesa stabilita dai Concilj, e dai Padri, ch' ella ha un vero diritto sopra i suoi beni, e li possiede *jure divino, & humano*, come vi ho già dimostrato.

XV. Per riguardo a ciò, che in detti articoli si sostiene, che il Papa è certamente il Primate della Chiesa degno di rispetto, e di canonica ubbidienza. Scusatemi, se vel dico; questo Primate, e questa ubbidienza canonica nel vostro scritto sono un poco sospetti. Questo sospetto lo ha in me risvegliato il Vescovo di Colle, dai cui sentimenti non vi veggo

molto lontano. Ei dice, che i Vescovi devono riconoscere, e confessare nel Papa per diritto divino un Primato di onore, e di giurisdizione insieme, ma questa confessione la riduce ben presto a una pura cerimonia, la quale consiste nel comunicar col medesimo, come il primo tra i Vescovi, e il Capo ministeriale della Chiesa, far parte allo stesso delle cose più importanti della loro Diocesi, chiedere il di lui consiglio nelle ricorrenti occasioni. Onde tutto il Primato del Papa si ridurrebbe, secondo lui, alla lettera derisoria, con cui gli si dà parte della sua elezione al Vescovato, a qualche foglio d'avviso relativo agli affari della Diocesi, ed essere il Papa un semplice Consigliere del Vescovo. Infatti al n. V. egli si vanta, come di cosa provata, ed evidente: » *Che ciascun Vescovo nella sua Diocesi ha ricevuto originariamente da Dio il diritto, e il potere di governare la sua Chiesa secondo le regole, e i Canoni indipendentemente dal Papa. Quindi il Vescovo nella sua Diocesi alla testa del suo Clero, è giudice naturale della fede, e delle materie riguardanti la disciplina Ecclesiastica: che però sarà cosa utilissima, che i Vescovi protetti specialmente dal loro Sovrano, ch'è il difensore dei Canoni, rivendichino a se quei diritti stati loro usurpati dal Papa.* Osservate la debolezza per non dir altro d'un Vescovo, che si sottomette alla Podestà Secolare per sottrarsi a quella del suo legittimo Superiore Ecclesiastico nell'atto, che si protesta di riconoscerne, e confessare il Primato di Giurisdizione, e di onore sopra tutta la Chiesa.

XVI. Ma non era certo di tal natura il Primato, che riconoscevano nel Rom. Pontef. que' Prelati medesimi, che pubblicarono i quattro famosi articoli ne' Comizj dell'anno 1681., e vuol dire un anno avanti la pubblicazion degli Articoli. *Il Papa*, dicono essi, è *il Capo della Chiesa; il centro della*

unità. A lui compete sopra di noi il Primato di autorità, e di giurisdizione conferitogli da Gesù Cristo nella persona di Pietro. Chiunque da questa verità si allontana, non è Scismatico solamente, ma ancora Eretico -- Ma sarà bene di sentire a questo proposito S. Bernardo, che così scrive al Papa Eugenio lib. 2. de consid. cap. 8. -- Su via: cerchiamo con diligenza ancor maggiore chi tu sia, e qual personaggio tu rappresenti nella Chiesa di Dio. Chi sei? Il Gran Sacerdote, il Sommo Pontefice. Tu il Principe dei Vescovi, tu l'Erede degli Apostoli, tu pel Primato Abele, pel Governo Noè, pel Patriarcato Abramo, per l'Ordine Melchisedecco, per la dignità Aronne, per autorità Mosè, per la giudicatura Samuele, per podestà Pietro, per l'unzion Gesù Cristo. Tu, a cui consegnate furon le chiavi, e a cui furon raccomandate le pecorelle. Sono, è vero, anche gli altri Portinaj del Cielo, e Pastori delle greggie; ma tu 'l sei tanto più gloriosamente, quanto è maggiore la differenza, onde hai ereditato, e l'uno, e l'altro nome a preferenza degli altri. Han gli altri le greggie ad esso loro assegnate, ciascuna di esse a ciascuno: a te tutte furono raccomandate. A un solo tutta la greggia. Nè delle pecore solamente, ma de' Pastori tu sei il Pastore. Mi cerchi, onde lo provo? Dalle parole del Signore.... Se mi ami, o Pietro, pasci le mie pecore; quali ... le mie pecore, ei dice, chi non s'avvede, che non ne designò alcune solamente, ma tutte le assegnò. Non avvi eccezione, ove non v'è distinzione... Il potere degli altri è ristretto fra certi limiti, il tuo viene esteso anche a quelli, che ricevettero sopra degli altri la podestà! --

XVII. Questo è ben qualche cosa di più, che chiedere consiglio al Papa, e dargli avviso degli affari importanti della sua Diocesi? Che se non vi piacesse la dottrina di questo antico Padre della Chiesa, ve ne citerò uno de' giorni nostri. E' questo il

famoso Febronio, che così s' esprime al §. 2. del cap. 8. -- Considero il Papa come Capo della Chiesa [aggiunge non Monarca], presso di cui risiede l' autorità, e 'l diritto di reggere per se medesimo la Chiesa universale, e ciascun de' suoi membri, e di comunicare a suo arbitrio, e togliere ai Vescovi una parte della sua podestà per l'esercizio di questo impero -- [1] Se tale è la Primazia, che voi attribuite al Papa, quale la riconobbero i Prelati Francesi nei Comizj dell'anno 1681., e quale la descrive S. Bernardo, e nel luogo citato anche il Febronio, voi potete viver tranquillo; ma se mai fosse simile a quella, che gli attribuisce il Vescovo di Colle, non saprei garantirvi da qualche burla del Curialismo: benchè ne avete fatta una assai brutta anche a lui in quelle parole — *La Bolla Auctorem .... che è quanto a dire il Curialismo ec.* Certo non potevate fargli maggior dispetto, che ridurlo al genere femminino; giacchè *Bolla Auctorem*, e Curialismo presso di voi viene a dire lo stesso; contuttociò cotesto Curialismo femminino non è poi tanto spregievole, come a voi sembra. Per quello, che dice » della infallibilità del Papa, e dell' esser egli Su» periore ai Canoni « siccome mi avete mandato a leggere tanti Teologi, e Canonisti Cattolici, e Scrittori Curiali, e Istorie, e Decretali, così mi prendo la libertà ancor io di rimettervi alla Lettera Anonima *Della Nullità delle assoluzioni ne' casi riservati*, scritta in risposta al nostro Canonico Litta, che ne sostiene la validità.

---

(1) Considero Papam ut Caput [Ecclesiæ non Monarcam] penes quem jus, & auctoritas per se universam Ecclesiam, & singula ejus membra regendi, & pro exercitio hujus imperii Episcopis partem suæ potestatis pro arbitrio communicandi, tollendique resident,

XVIII. L'Autore prende ivi a provare, che la podestà preposta da Cristo immediatamente al governo della sua Chiesa, ossia la giurisdizione universale sopra di essa risiede con tutta la sua pienezza tanto nel Sommo Pontefice, come nel Corpo Episcopale, o Concilio Ecumenico: onde Papa e Concilio non sono due podestà distinte, ma una stessa esistente tutta nel corpo composto di capo, e di membra, e tutta nel capo rappresentante il corpo, e dice, che in questa identità di potere consiste l'unità dell'Episcopato, e il fondamento di tutto il sistema della Gerarchia Episcopale. Nè è questa una sua invenzione, ma l'antica dottrina della Chiesa. Il ch'egli prova assai bene, e adduce a questo proposito una osservazione del celebre Alvaro Pelagio, il quale de Planctu Eccl. lib 1. c. 55. scrive — *Petro dictum est sine aliis* [Quodcumque ligaveris &c.] *sed non aliis sine Petro, ut intelligatur sic ei attributa Potestas hujusmodi, ut alii sine ipso non possint, ipse sine aliis possit ex privilegio sibi collato, & concessa sibi plenitudine potestatis*. —

XIX. A spiegar poi come una stessa podestà possa essere in un solo, e sia pure in esso, e in molti altri, si serve dell'esempio della Divinità [addotto già dal Papa Simmaco al fine del V., o al principio del VI. Secolo], in cui la distinzione delle persone non divide l'unità della natura, e degli attributi, per cui senza confondersi una persona coll' altra in ognuna di esse esiste la stessa natura, e la stessa potenza: *Ad Trinitatis instar, cujus una est, & indivisa potestas, unum est per diversos Antistites Sacerdotium*. La divina persona del Padre essendo l'origine, e il fonte della Divinità, in virtù di questa detta da S. Tomaso *fontale autorità*, che nulla toglie alle altre due divine persone, egli solo tutta la Trinità rappresenta, e a lui si attribuisce per appropriazione la creazione, e il governo di tutte

le cose, benchè comune a tutte tre le persone, onde diciamo: Padre Onnipotente Creatore del Cielo, e della Terra. Ad imitazione di questo divino esemplare il Papa, in cui il Signore nella persona di Pietro: *Unitatis originem ab uno incipientem sua autoritate disposuit*, come dice S. Cipriano, e in cui *exordium ab unitate proficiscitur*, e da cui giusta l'espressione d'Innocenzo I. ebbe principio il Vescovato, e tutta l'autorità di un tal nome; il Papa dissi, siccome principio, e origine dell'Episcopato, in vigore di questa detta da Gersone [De Stat. Eccl. consid. 3.] *fontale pienezza della Vescovile autorità* rappresenta nelle funzioni del suo Primato tutto l'Episcopato, e questo non per una rappresentanza immaginaria pendente dal volere degli uomini, ma vera, e reale, e da Dio istituita.

XX. Ciò presupposto: è facile il dimostrare come nelle definizioni di fede, e ne' decreti de' costumi il Papa è infallibile ugualmente, che il Concilio universale; perchè in tali definizioni, e decreti il principio movente è Dio, i Ministri della Chiesa non sono, che gli organi infallibili della sua verità; onde essendo mossi da Dio tanto il Pontefice solo, come il Concilio con lui, è impossibile, che s'ingannino, e che si oppongano fra di loro. E in questo modo devesi intender ciò, che dice del Papa S. Cipriano nella sua lettera a Cornelio, cioè, che altronde nate non sono le scisme, e le eresie, se non da ciò, che non si presta la dovuta ubbidienza al Sacerdote di Dio; nè si riflette, che avvi nella Chiesa un Sacerdote, e un Giudice, che fa *ad tempus* le veci di Cristo, lib. 1. epist. 3.

XXI. Da questa istessa dottrina ne viene per conseguenza, ch'essendo l'autorità medesima nel Concilio universale col Papa, e nel Papa senza di esso, siccome il Concilio è superiore ai Canoni, e può abolirli, o mutare, come crede più a proposito per utilità della Chiesa: così è superiore a' Canoni il

Papa, e può farvi quelle mutazioni, o accordare quelle dispense, ch' egli giudica opportune.

XXII. Quanto poi alle altre proposizioni, che dite, condannate dal Curialismo, ossia Bolla *Auctorem*, cioè, 1. che appartiene al Papa il disporre di tutti i beni della Chiesa. Vi ho di già dimostrato di sopra coll'autorità de' Concilj, e dei Canoni in qual maniera gli appartenga. 2. Che le podestà temporali gli sono soggette almeno indirettamente, ed egli può privarle della loro sovranità, quando se ne rendono indegne, come in caso d' eresia, e di scisma. Anche questa vi ho fatto vedere nella lettera VI. n. 20. 21., che è una legittima conseguenza de' principj da voi stabiliti. Ma tutto questo nulla ha, che fare colla nostra questione. Non si cerca fra noi, se il Papa possa o no privare i Principi della Corona, e del Regno, e dichiarare i Sudditi esenti dal giuramento di fedeltà: ma se il Sovrano sia naturalmente proprietario dei beni della Chiesa, e possa o no appropriarseli.

XXIII. Voi conchiudete la lunga nota con un atto di dolore » al vedere molti ignoranti, che ab-
» bandonano la Religione col pretesto, che principj
» sì assurdi appartengano alla fede, e li mandate a
» leggere ciò, che insegnarono i Santi Padri dell'au-
» torità del Papa, e segnatamente sul possesso de' beni
» Ecclesiastici « e chiuderò ancor io con simil atto la mia più lunga lettera al veder voi, che dopo aver letto ciò, che dicono i Santi Padri dell' autorità, e del rispetto, ch'è dovuto al Papa, ne parliate in una maniera sì impropria, e indecente. No noi non siamo Cristiani, e Cattolici per questo solo, perchè siamo Successori, ed Eredi della fede dei Padri, ch' è la fede della Chiesa in tutti i tempi, e degli Apostoli; ma perchè siamo uniti al Vicario di Gesù Cristo, al Capo Visibile della Chiesa, di cui dice S. Cipriano. — *Neque enim aliunde hæreses ortæ sunt, aut nata sunt schismata, quam inde, quod*

Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, & ad tempus Judex Vice Christi cogitatur. Lib. 1. Epist. 3.

POSCRITTA.

Giacchè il Grammatoforo m'accorda ancora qualche momento, voglio soggiungere alcuni sillogismi, che serviran di risposta a quelle vostre parole, che mi erano sfuggite. » Questi principj stessi deggion » bastare per isciogliere tutti i dubbj sulla questione, » che si agita oggidì della compra, e della vendita » de' beni Ecclesiastici «.

I. Voi dite, che il fine, e la destinazion naturale dei beni Ecclesiastici si è il mantenimento dei poveri, e fra questi in primo luogo i Ministri, e gli oggetti del Culto: e vi aggiunge il Fleury, che non si può farne un uso diverso dal prescritto dai Canoni, senza commettere un gravissimo sacrilegio. Ma in questi giorni se n'è fatto un uso affatto diverso da quello indicato dai Canoni, e da voi: dunque secondo il Fleury si è commesso un gravissimo sacrilegio.

II. Voi dite, che i Vescovi, e i Preti sono gli Amministratori, e gli Economi dei beni Ecclesiastici, e vi aggiungono i Concilj, e i Canoni, che l'alienazione di detti beni fatta senza il consenso de' Vescovi, o del Papa è invalida, e nulla: ma tale è l'alienazione, e la vendita, che se n'è fatta a dì nostri: dunque è invalida, e nulla.

III. Secondo voi intanto il Sovrano può appropriarsi giustamente i beni della Chiesa, perchè questa possiede per la concessione, e 'l beneplacito delle sue leggi: ma questo è falso, come si è provato ad evidenza nella lettera III. Dunque è falso, che possa il Sovrano appropriarsi giustamente i beni Ecclesiastici.

IV. Voi dite, che i Campi, di cui parla nel

suo Sermone Sant' Ambrogio pagano al Sovrano, il tributo, perchè *vi sono soggetti*. Ma se vi sono soggetti, non son del Sovrano, com' è palese dalla nozion del tributo, che niuno paga a se stesso; e dalle parole di Gesù Cristo, ove dice a S. Pietro: che ti sembra, o Simone? I Re della Terra da chi ricevono il tributo, o il censo? Da' figli loro, o dagli altri? [da' beni loro, o da quegli degli altri?] Dagli altri, rispose Simone. E vuol dire; il tributo lo ricevono dagli altrui beni, e non da quegli de' figli loro, o dai suoi. Dunque conchiuse Gesù nè son liberi i figli, ossia i beni dei figli, giacchè il tributo si paga a motivo de' beni. E se son liberi dal tributo i beni dei figliuoli del Re, tanto più devon esserlo i beni del Re medesimo, o del Sovrano. Se adunque secondo voi i beni della Chiesa son soggetti al tributo, secondo la decisione di Gesù Cristo, e di S. Pietro non son del Sovrano.

V. Non può la Nazione spogliar la Chiesa dei beni suoi, che non privi i Defunti de' Suffragi, e de' Sacrifizj, che vi hanno annessi; ma nè la Nazione, nè verun altro ha diritto di privare i Defunti di que' suffragi, che in morendo si riserbarono. Dunque la Nazione non può appropriarsi i beni Ecclesiastici, e renderli Nazionali.

VI. I Canoni, come confessate ancor voi proibiscono severamente l' alienazione de' beni Ecclesiastici colla pena gravissima della scomunica, a cui sono soggetti gli uomini di qualunque autorità forniti, quantunque non li occupino a forza, nè per se medesimi, ma avuti gli abbiano da altra persona, in qualunque siasi modo anche per dono. Ma questa scomunica non si estende ai soli casi ordinarj, come voi dite, ma a qualunque caso in cui non si chieda, e si pretenda di non dover chiedere il consenso, e la permission della Chiesa: dunque ec. Questa conseguenza la lascio tirare a voi, mentre io de-

pongo la penna, con animo di ripigliarla a vostri cenni, qualora il pubblico bene, e la giustizia lo esigano.

Prima però di chiuder la Lettera, mi resta a dir qualche cosa dell'eccellenza del mio Rimedio. A riserva di una qualche guarigion prodigiosa, di cui non è mio impegno il parlarvi, è l'unico di cui si possa far uso; e dovete farne uso ancor voi, se è vero, come insegnano i Moralisti, che sia tenuto alla restituzione colui, che è motivo colla sua dottrina degli altrui danni. Il mio Rimedio non è fondato sugli aforismi d' Ippocrate, o su i versi della Scuola Salernitana, ma su quelli di G. C., di S. Agostino, e de' Concilj Generali, e del Tridentino principalmente: quantunque avrei potuto addurvi su questo proposito quell' aforismo così comune. *Omnis repletio mala, bonorum autem Ecclesiæ pessima*, che corrisponde alla imprecazione solita farsi dai Lazzari Napoletani: Iddio ti mandi un mattone di Chiesa in casa tua.

Il male è grave, secondo la decisione del Dottor Fleury, i sintomi sono mortali, e secondo tutte le apparenze havvi un grave pericolo in mora. A questo male non v'è, che il solo rimedio suggerito da G. Cristo, da S. Agostino, e dai Concilj. Il primo con quelle parole: rendete a Dio quel che è di Dio, il secondo con dire, che si spera invano il perdon della colpa, senza la restituzion della robba. Gli altri ci fanno sapere, che fino a tanto sarà soggetto all' anatema, e vuol dire, che non potrà essere a parte delle medicine salutari della Chiesa colui, che non avrà restituiti i beni, le giurisdizioni, i diritti, i frutti, le rendite della Chiesa avute anche in dono da altre persone.

Da questi principj vedete, che il rimedio ha due parti, cioè, 1. una felice evacuazione di tutto ciò, ch'è di Chiesa, senza di cui non v'è speranza di ottenere la guarigione: *non remittitur pecca-*

tum, nisi restituatur ablatum. L' altra è l' assoluzione dalle censure, per cui possiate essere a parte delle medicine salutari, che lasciò Cristo alla sua Chiesa nell' istituzione de' Sacramenti. Nè quella senza di questa, nè questa senza di quella vi gioveranno giammai.

Anche la natura stessa del male lo esige. E' qualche tempo, che ho abbandonato lo studio della medicina; ma in quei primi anni, in cui le cose si regolavano all' antica, nè si era ancora introdotto il nuovo sistema Browniano, mi dicevano i miei Professori, che qual' ora il male è generato da un corpo estraneo introdottosi in quello dell' ammalato, non può ottenersi la guarigione, se prima non si espelle quel corpo, che vi si era introdotto. Così nell' idropisia, che è originata da un' abbondanza d' umori stagnanti tra carne, e pelle, e rende l' uomo d' un alito pestilente, d' una sete insaziabile, e di un corpo smisurato, e gonfio, convien ricorrere alla Paracentesi, per cui espulso il corpo estraneo, ritorni l' uomo al primiero suo stato: e nelle indigestioni, nate da una soverchia ghiottoneria, è necessaria una buona dose d' ipcoquana, o di tartaro emetico, che faccia sgravare lo stomaco de' cibi indigesti, che lo opprimono.

L'unico rimedio adunque, che prescrive la Chiesa a coloro, che impinguati si sono de' beni suoi, si riduce a questi due termini: RESTITUZIONE, e ASSOLUZIONE dalle censure. Altro non ne ha imparato dallo Spirito Santo nel Concilio di Trento, di cui torno a ripetervi le parole, perchè vi restino meglio impresse — *Chiunque si lascerà vincere dalla cupidigia madre di tutti i mali in maniera, che o per se medesimo, o per altrui mezzo .... avrà la presunzione di convertire in proprio uso e di usurparsi i beni, le giurisdizioni ec. di qualunque siasi Chiesa; costui fino a tanto sarà escluso dalla Comunione della Chiesa, finchè non avrà restituite*

interamente alla medesima, o al suo Amministratore le giurisdizioni, i beni, i diritti, i frutti, le rendite, che avrà occupate, e che gli saran pervenute in qualunque modo, anche per dono d' interposta persona, e dopo di tuttociò non ne avrà ottenuta dal Romano Pontefice l' assoluzione. La restituzione adunque dei beni, e delle rendite della Chiesa e la Pontificia assoluzione dalle censure contratte son gli unici mezzi, che prescrive il Concilio nel suo Decreto. Leggetelo attentamente, e datelo a leggere anche a coloro, i quali hanno avuta l'imprudenza o di approvare la compra di detti beni, o di assolvere i compratori senza esiger prima la necessaria restituzione degli stessi, e senza averne ottenuto il pontificio permesso. Quindi vi risovvenga, che tanto voi come quelli, non solo contratte avete le stesse pene canoniche; ma tenuti siete a una vera restituzione in mancanza almeno di coloro, che sedotti dalla vostra dottrina e da' vostri consigli s' indussero alla compra de' beni della Chiesa; e perchè non crediate, che sia questa una mia idea; eccovi, come prosiegue il Concilio le sue parole. Che se colui, che ne avrà usurpati i beni *sarà il padrone della Chiesa medesima, oltre le predette pene resterà privo dell' jus patronato. Il Chierico poi che sarà stato l' autore di cotesta nefaria frode, e usurpazione, o vi avrà acconsentito, sia soggetto alle medesime pene.* Dopo sì chiare, e sì lampanti espressioni, che non lasciano luogo a dubbio alcuno, mi fa maraviglia, che tanti uomini di timorata coscienza si vivan tranquilli in un affare di tanta importanza, in cui non può aver luogo pretesto alcuno o ignoranza, che da peccato, e da restituzione gli scusi. Dovrebbero almen ricordarsi, che i fondi gravati di obblighi di messe, o di uffizj, passaron loro con quegli oneri stessi, che annessi vi avevano i fondatori de' Monasterj e de' Conventi; e che son questi di que' tesori d' iniquità, che gri-

dano di continuo vendetta contro di loro avanti al trono di Dio. Ma più ancora de' Secolari sono colpevoli gli Ecclesiastici anche in dignità costituiti, i quali e comprarono detti beni, e diedero motivo agli altri col loro esempio, e colle loro dottrine di farne acquisto, e tanto sono più rei, quanto son più tenuti a conoscere, e insegnare agli altri le vere regole, e la vera morale Cristiana.

Vorrei per ultimo che foste persuaso, che non per ispirito di partito, o per animo di contraddirvi, o per altro qualunque siasi temporale motivo io abbia preso a rispondere alla vostra lettera, e a mettere in vista tutti gli errori, che vi avete inseriti. Io vi protesto, che non ho avuto di mira, che il vostro bene, e quello di tanti altri, che sedotti furono dalla vostra opinione, e spero, che un giorno me ne saprete grado ancor voi.

State bene, e credetemi

Il vostro fedele Amico
Pancrazio.

	ERRORI		CORREZIONI
Pag.	64. *lin.*	35. Agni	Agri
	66.	16. senzo	senza
	72.	35. della	alla
	112.	22. Eo ipse	Eo ipso
	131.	17. Chimansi	chiamansi
	148.	31. nel	del
	155.	16. Eos	vos